



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

236^a seduta pubblica

mercoledì 30 ottobre 2024

Presidenza del vice presidente Centinaio,

indi del vice presidente Castellone,

del vice presidente Ronzulli

e del vice presidente Rossomando

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) ..</i>	107
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	243

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE..... 5

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane:**(276) GELMINI e LOMBARDO. – Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane:****(396) BORGHI Enrico ed altri. – Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (Relazione orale):**

PRESIDENTE..... 5, 10

PIROVANO, *relatrice*..... 6TOSATO (*LSP-PSd'Az*)..... 11LICHERI SABRINA (*M5S*)..... 13TESTOR (*LSP-PSd'Az*)..... 15FINA (*PD-IDP*)..... 17MUSOLINO (*IV-C-RE*)..... 20GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). 23

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE..... 25

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1054, 276 e 396:

PRESIDENTE 25, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 67

PIRRO (*M5S*)..... 25BERGESIO (*LSP-PSd'Az*)..... 27MARTELLA (*PD-IDP*)..... 30AMBROGIO (*FdI*)..... 32, 56PIROVANO, *relatrice*..... 34, 39, 42, 49, 53, 55, 61, 65CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*..... 35, 39, 42, 49, 53, 55, 56, 61BORGHI ENRICO (*IV-C-RE*) 36, 44, 47, 49, 50, 52, 56,

58, 66

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*)..... 38, 41CATALDI (*M5S*)..... 40, 43GIORGIS (*PD-IDP*)..... 40, 43, 50, 52MAGNI (*Misto-AVS*)..... 42MALPEZZI (*PD-IDP*)..... 62ROJC (*PD-IDP*)..... 63SCALFAROTTO (*IV-C-RE*)..... 63LOREFICE (*M5S*)..... 63RANDO (*PD-IDP*)..... 65

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE..... 68

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni..... 68

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni..... 69

SULL'ORDINE DEI LAVORI

BOCCIA (*PD-IDP*)..... 73

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE..... 74

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE..... 75, 76, 80

BALBONI (*FdI*)..... 75PATUANELLI (*M5S*)..... 76BORGHI CLAUDIO (*LSP-PSd'Az*)..... 77LOMBARDO (*Misto-Az-RE*)..... 78BORGHI ENRICO (*IV-C-RE*)..... 79MALAN (*FdI*)..... 80

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1054, 276 e 396:

PRESIDENTE.....

81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103

PIROVANO, *relatrice*.....

..... 81, 82, 83, 85, 87, 89, 90, 95, 96, 98, 99, 101, 102

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*.....

..... 81, 82, 83, 86, 87, 89, 95, 97, 98, 99, 101, 102

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*)..... 85TOSATO (*LSP-PSd'Az*)..... 86, 90DE CARLO (*FdI*)..... 87NICITA (*PD-IDP*)..... 88DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*)..... 90, 95BORGHI ENRICO (*IV-C-RE*)..... 90, 92, 93MENNUNI (*FdI*)..... 102BERRINO (*FdI*)..... 103

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

ALOISIO (*M5S*)..... 103

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2024..... 105

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 1054

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Articolo 1	107	Articoli 24 e 25	229
Emendamenti e ordine del giorno	108	Emendamenti.....	230
Articolo 2	113	Articoli da 26 a 28.....	238
Emendamenti e ordini del giorno.....	115	Emendamenti.....	239
Articolo 3	125	Articolo 29.....	239
Emendamenti e ordine del giorno	125	Emendamento.....	241
Articolo 4	130	Proposta di coordinamento	241
Emendamenti e ordine del giorno	131	<i>ALLEGATO B</i>	
Articolo 5	139	PARERI	
Emendamenti.....	139	Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 1054, 276 e 396 e sui rela- tivi emendamenti.....	243
Articolo 6	140	INTERVENTI	
Emendamenti e ordini del giorno.....	142	Integrazione all'intervento del ministro Calderoli in sede di replica sui disegni di legge nn. 1054, 276 e 396..	245
Articolo 7	155	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA.....	248
Emendamenti.....	157	SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ..	293
Articoli 8 e 9.....	163	CONGEDI E MISSIONI	293
Emendamenti.....	165	GRUPPI PARLAMENTARI	
Articolo 10	168	Variazioni nella composizione	293
Emendamenti e ordine del giorno.....	169	Nuova denominazione.....	293
Articolo 11	175	COMMISSIONE STRAORDINARIA PER IL CON- TRASTO DEI FENOMENI DI INTOLLERANZA, RAZZISMO, ANTISEMITISMO E ISTIGAZIONE ALL'ODIO E ALLA VIOLENZA	
Emendamenti.....	176	Presentazione di relazioni.....	293
Articolo 12	181	DISEGNI DI LEGGE	
Emendamenti.....	181	Annunzio di presentazione	294
Articolo 13	185	Assegnazione.....	294
Emendamenti.....	186	GOVERNO	
Articoli 14 e 15.....	188	Trasmissione di atti e documenti	296
Emendamenti.....	193	Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento.....	296
Articolo 16	193	INTERROGAZIONI	
Emendamenti e ordini del giorno.....	195	Interrogazioni	297
Articolo 17	203	Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Re- golamento	306
Emendamento	204	Già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea	311
Articolo 18	204	Da svolgere in Commissione.....	311
Emendamenti.....	205	Ritiro	312
Articoli 19 e 20.....	206	<i>AVVISO DI RETTIFICA</i>	313
Emendamenti.....	207		
Articolo 21	211		
Emendamenti.....	212		
Articolo 22	216		
Emendamenti.....	218		
Articolo 23	222		
Emendamenti.....	223		

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,01*).

Si dia lettura del processo verbale.

SBROLLINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dei disegni di legge:

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(276) GELMINI e LOMBARDO. – Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) BORGHI Enrico ed altri. – Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Relazione orale) (ore 10,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1054, 276 e 396.

I relatori, senatori Pirovano e Balboni, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Pirovano.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, ringrazio il presidente Balboni, correlatore del provvedimento, che mi ha lasciato campo libero per la relazione; ovviamente abbiamo seguito assieme tutto l'*iter* del provvedimento.

Innanzitutto vi devo dire che per me è un grande onore essere relatrice di questo provvedimento sulla montagna, che è molto atteso. Sono anni che si aspetta un intervento, dopo che era stata fatta la legge del 1994, che aveva sicuramente delle buone intenzioni, ma che nei fatti non ha avuto i risultati sperati. Questa è una legge quadro che ha delle misure concrete per la montagna. Da bergamasca, anche se sono donna di pianura, questa legge per noi è molto importante.

Ringrazio innanzitutto un altro bergamasco come me, il ministro Calderoli, per il grande lavoro fatto sul testo presentato alla 1ª Commissione e sugli emendamenti, in sede di esame in Commissione, da presentare in Aula. Ringrazio i funzionari e lo *staff* del Ministero e degli altri Dicasteri competenti; questa legge affronta tantissime tematiche e quindi sono tanti i Ministeri coinvolti nella definizione del testo e degli emendamenti. È stato fatto un lavoro certosino e gli emendamenti sono stati valutati uno a uno, sia per la Commissione che per l'Aula, che fossero della maggioranza o dell'opposizione. Credetemi che c'è stato il massimo impegno per far sì che il testo, che già comunque aveva un ottimo impianto con le sue misure fondamentali, fosse ulteriormente migliorato.

Il testo è diviso in varie misure ed è molto articolato, per cui è difficile fare un riassunto completo dell'intero provvedimento. Mi soffermerò, quindi, su ciascuna di esse, ovviamente in modo riassuntivo. Ricordo che tanti aspetti sono stati approfonditi e ulteriormente migliorati con gli emendamenti.

Vorrei soffermarmi anzitutto sullo spirito alla base di questa legge, volto a dare delle armi e delle misure concrete che possano servire ai territori montani per svilupparsi da un punto di vista economico al fine ridurre i divari territoriali. Non è una legge assistenzialista, ma è una legge che dà tutte le misure possibili ai territori di montagna per potersi risollevare, considerando che la montagna non è tutta uguale. Senza fare nomi per non fare torto a nessuno, ci sono dei comuni di montagna che sono conosciuti, sono importanti centri turistici, sono cittadine, paesi che comunque hanno avuto un notevole sviluppo, e altri comuni invece che hanno delle serie difficoltà, problemi gravi di spopolamento, a livello economico o di manutenzione del territorio. La montagna non è perciò tutta uguale.

Si va a dare una definizione esatta della montagna, con criteri specifici, quali l'altitudine e la pendenza. Verranno fatti poi degli elenchi per stabilire quali sono i comuni montani. Si ricorre quindi a una definizione precisa di ciò che è montagna per evitare sprechi e garantire che le misure a disposizione di questa legge, pari a 100 milioni (previsti da tale legge), cui si aggiungono altri 100 milioni fuori dalla legge da suddividere sui territori, Regioni, Province e Comuni, possano servire per risollevare i nostri territori.

Gli obiettivi principali di questa strategia per la montagna sono volti anzitutto a contrastare lo spopolamento, facendo in modo che la gente di

montagna resti a vivere in quella realtà, ma anche che ci si torni a vivere, agevolando l'arrivo di nuove famiglie e di nuove imprese sul territorio montano. Le misure sono volte altresì a ridurre i divari territoriali per far sì che non ci sia più la differenza tra Comune montano e Comune non montano. Chi vive in pianura forse si rende poco conto della fatica che si fa a vivere e a lavorare in montagna, perché è tutto più complicato, e non solo da un punto di vista climatico, ma anche per gli spostamenti, le infrastrutture e quant'altro.

Proprio per questo bisogna prestare una grande attenzione alla tutela dei servizi, partendo innanzitutto dall'istruzione e dalla sanità, incentivando lo sviluppo economico e sostenendo il tessuto socioeconomico. Una grande attenzione è stata data alle imprese giovani, alla digitalizzazione, che ovviamente è un grosso problema delle zone di montagna, ma anche alla parte ambientale, ma soprattutto - purtroppo è un tema fondamentale in questo periodo - alla manutenzione del territorio.

Con la precisa definizione di montagna si vanno a ridurre gli sprechi e si cercherà di applicare le misure al meglio, prevedendo un continuo monitoraggio per capire anche quanto occuperanno a livello economico tutti gli interventi previsti dal provvedimento.

Faccio un breve riassunto, anche se non sarà proprio brevissimo, delle varie misure contenute nel testo arrivato in Commissione e prodotte dai suoi lavori, grazie alla votazione degli emendamenti di maggioranza e di opposizione; su 86 emendamenti approvati in Commissione, ricordo che circa 30 sono stati presentati dalla minoranza. Ringrazio quindi i colleghi della maggioranza, ma anche i colleghi della minoranza per aver svolto un grande lavoro per migliorare ulteriormente il testo.

Ricordiamo che la montagna è prevista in Costituzione e noi siamo uno dei pochissimi Paesi assieme, per esempio, alla Svizzera e alla Spagna, che prevede la tutela dei territori montani in Costituzione. Noi andiamo ad attuare l'articolo 44 della Costituzione, perché la tutela della montagna è un obiettivo di interesse nazionale.

Ci sono poi tutte le definizioni delle varie misure. Ho già fatto l'introduzione ed evito quindi di entrare nel dettaglio dell'articolo 1, dove sono riportate tutte le finalità della legge.

Ricordiamo però che - come precisato nel corso dell'esame in Commissione - una delle finalità fondamentali è agevolare l'accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare sanità, istruzione, formazione superiore, cultura, connessione e mobilità; promuovere in maniera sostenibile l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo; valorizzare il patrimonio culturale e montano e, grazie alla modifica introdotta da un emendamento della Commissione, si prevede che lo Stato promuova il riconoscimento della specificità delle zone montane, attribuendo compiti anche alle Regioni e agli enti locali, ovviamente nelle rispettive competenze, estendendo l'attività di promozione anche allo sviluppo sostenibile.

L'articolo 2 reca norme per la definizione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani in base al parametro altimetrico della pendenza per la creazione di uno o più elenchi dei Comuni montani, perché i Comuni montani non hanno tutti le stesse necessità. Un ulteriore decreto andrà a individuare i Comuni destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione e

l'elenco dei Comuni montani beneficiari. Sempre grazie all'esame in Commissione è stata introdotta la delega al Governo a riordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni, anche di natura fiscale, in favore dei Comuni montani.

L'articolo 3 reca la definizione della strategia nazionale per la montagna italiana, che è definita con un orizzonte temporale triennale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Ancora in Commissione, è stato previsto un parere da parte delle Commissioni competenti per materia.

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento degli interventi da parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, dal 2025 sono ripartiti questi fondi tra Regioni, enti locali e poi ci sono le misure di competenza statale.

Il Dipartimento per gli affari regionali, in base all'articolo 5, avrà il compito del monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle disposizioni, e si prevede la presentazione alle Camere di una relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della strategia entro il 28 febbraio di ciascun anno.

All'articolo 6 si introducono due forme di riconoscimento del servizio prestato dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari che lavorano nei Comuni montani, a cui viene attribuito un punteggio doppio nella valutazione dei titoli di carriera nelle procedure concorsuali; è prevista una valorizzazione nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi; sono previsti un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro per coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e sociosanitarie di montagna o vi effettuano il servizio di medico di base - un altro tema fondamentale - o acquistano con accensione di finanziamento in base agli stessi criteri. In Commissione è stato aggiunto un riconoscimento per i Comuni che presentano delle minoranze linguistiche con un aumento degli incentivi a favore di questi territori. È stato previsto in Commissione uno speciale emolumento per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale nei Comuni montani, oltre che per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta.

Si introduce, con l'articolo 7, la definizione di scuole di montagna per assicurare l'autonomia del personale docente dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e il servizio scolastico nelle scuole di montagna. Importantissima novità introdotta dalla Commissione è stata l'eliminazione dell'attuale limitazione territoriale, per cui la possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe - questa è una cosa importantissima - è ammessa nelle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti; quindi, si riconosce tale possibilità di deroga anche con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado. Viene dato un punteggio aggiuntivo per le graduatorie provinciali di supplenza per chi ha prestato servizio nelle scuole di montagna, si riconosce un credito d'imposta a favore di coloro che prestano servizio in scuola di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo o

acquistano un immobile nei Comuni di montagna, e anche in questo caso il credito d'imposta viene aumentato per i Comuni in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche.

Sempre in Commissione, all'articolo 8 è stato introdotto un emendamento che consente al Ministero della giustizia di provvedere alla copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone di montagna disagiate con una carenza di organico pari almeno al 30 per cento.

L'articolo 9, così come modificato dall'esame in Commissione, prevede che le università e le istituzioni AFAM aventi sede nei Comuni montani possono stipulare accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca per promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per la montagna. Le università possono attivare forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza.

Poi ci sono altre novità previste dalla Commissione, come il fatto che le università possono promuovere un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati, e l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei Comuni montani.

Sempre in Commissione, all'articolo 10 si garantisce la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali previste nei contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e si individua, quali strumenti attraverso cui assicurare lo sviluppo socioeconomico dei territori montani, la copertura della rete Internet in banda ultra larga e il sostegno alla digitalizzazione.

L'articolo 11, come modificato dall'esame in Commissione, reca disposizioni sull'adozione di linee guida per individuare, recuperare, utilizzare e valorizzare i sistemi agrosilvopastorali montani. L'articolo 12, sulla disciplina degli ecosistemi montani, riconosce le zone montane come zone florofaunistiche a sé, in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana.

L'articolo 13, come modificato dalla Commissione, prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto siccità, per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche.

L'articolo 14, modificato in Commissione, modifica il testo unico in materia di foreste e filiere forestali, inserendo la definizione dei cantieri temporanei forestali e l'utilizzazione boschiva.

L'articolo 15, introdotto in Commissione, definisce le nozioni di albero monumentale e di boschi monumentali, con le modalità previste per la tutela.

L'articolo 16, modificato in Commissione, riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei Comuni montani. Il credito d'imposta nei casi in cui gli investimenti vengano fatti nei Comuni non superiori a 5.000 abitanti è aumentato.

Una cosa davvero importante sulla manutenzione dei territori: sempre l'articolo 16 consente ai Comuni montani e alle forme associative montane

l'affidamento diretto dei lavori di sistemazione e di manutenzione del territorio, di gestione forestale, di difesa dall'avversità atmosferiche e dagli incentivi boschivi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Abbiamo la definizione dei rifugi di montagna e la definizione di percorso escursionistico tanto attesa dai territori, con disposizioni in merito alle attività escursionistiche. Sempre introdotto dalla Commissione, abbiamo un credito d'imposta previsto per le piccole imprese e le microimprese che esercitano la propria attività nei Comuni montani i cui titolari non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età; ovvero le società e le cooperative i cui soci per più del 50 per cento non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età; ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantunesimo anno d'età.

L'articolo 22, modificato in Commissione, prevede di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli Comuni montani e il ripopolamento degli stessi e riconosce uno sgravio contributivo per il datore di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il quarantunesimo anno d'età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità agile nei Comuni sotto i 5.000 abitanti.

Si è introdotto all'articolo 23 un credito d'imposta nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale.

Un altro punto fondamentale è stato inserito in Commissione all'articolo 24, per agevolare la natalità e contrastare lo spopolamento. È previsto nei Comuni montani con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti un incentivo per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti Comuni, dopo l'entrata in vigore della legge, entro il limite di 5 milioni di euro annui, con un contributo *una tantum* il cui importo sarà poi determinato con decreto del Ministro per la famiglia.

È altresì prevista l'istituzione del Registro nazionale dei terreni silenti.

Inoltre, l'articolo 27 prevede, come norma di principio, la facoltà per le Regioni e i Comuni di definire ulteriori sistemi di agevolazione, riduzione ed esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della legge.

Infine, sono previste abrogazioni e disposizioni sulla copertura.

Ogni articolo ed emendamento approvato ha veramente una grande portata per i territori di montagna. Questo provvedimento non andrà, come per magia, a risolvere tutti i problemi, ma doveva essere fatto e ringrazio ancora il ministro Calderoli per il grande lavoro svolto. È un inizio di un percorso che dovrà vedere la collaborazione di tutti i Ministeri, come avvenuto durante i lavori in Commissione. Sono certa che ci saranno altre novità positive durante il voto degli emendamenti in Assemblea.

In conclusione, ringrazio nuovamente il correlatore, i colleghi tutti e il Ministero per gli affari regionali e le autonomie. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, ci troviamo a esaminare un disegno di legge molto importante, varato dal Governo e dal ministro Calderoli, al quale va sicuramente il nostro plauso. (*Applausi*).

Nel giro di due anni ha varato due importantissimi provvedimenti, attesi da tempo: la legge quadro sull'autonomia per realizzare questa grande riforma e il provvedimento che stiamo discutendo, atteso da anni e volto a inserire norme a tutela della montagna italiana e di chi ci vive e lavora.

Il provvedimento è sicuramente di grande rilevanza. Si tratta sostanzialmente di disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e l'attuazione dell'articolo 44 della Costituzione. Così come la legge sulle autonomie è andata ad attuare articoli costituzionali mai attuati, questo disegno di legge intende dare finalmente corso allo spirito della parte finale dell'articolo 44, che recita: «La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane».

Il provvedimento ribadisce che la crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale e contiene al suo interno degli obiettivi particolarmente ambiziosi, intendendo anzitutto rimuovere le disuguaglianze che i cittadini che vivono in questi territori subiscono rispetto a coloro che vivono in zone dove è più facile realizzare i servizi e soprattutto fruirne.

Il provvedimento intende altresì limitare gli squilibri economici e favorire il ripopolamento. Questo è un grande tema che sta attraversando il dibattito politico degli ultimi decenni. Abbiamo assistito, purtroppo, a un abbandono di molti territori e Comuni di montagna, perché la vita è dura e difficile, offre meno opportunità e garantisce meno servizi ai cittadini. È pertanto giusto avere un occhio di riguardo per evitare che questo fenomeno prosegua, favorendo anzi un'inversione di tendenza, cercando di fare in modo che si creino le condizioni affinché chi nasce in montagna (ma anche chi decide di cambiare la propria residenza) possa vedere nella montagna stessa una grande opportunità di crescita lavorativa e avere anche una vita migliore sotto molti punti di vista, più a contatto con la natura, in ambienti sicuramente migliori rispetto a certi agglomerati urbani.

Gli interventi che vara questo provvedimento sono, ad esempio, quelli relativi alla sanità e alla scuola nel tentativo di incentivare i professionisti del comparto scuola e del comparto sanità a esercitare la professione in quelle zone. Quindi, è rivolto anche a incentivare questo meccanismo che permetta ai residenti in montagna di avere servizi essenziali adeguati.

L'articolo 2, poi, affronta un grande tema, che è quello della classificazione dei Comuni montani. Da uno studio fatto dall'Unione nazionale Comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM), riportato nella relazione illustrativa, si evince che il territorio montano comprende attualmente 3.524 Comuni totalmente montani e 652 parzialmente montani, per un totale complessivo di 4.176 su 7.904 e per un territorio che si evidenzia montano addirittura del 49 per cento a livello nazionale. Quindi, è evidente che le attuali classificazioni rappresentano un'Italia per metà montana. Ma è altrettanto evidente che la nuova classificazione, che adesso verrà delegata a un gruppo di esperti, credo debba tener conto del fatto che le risorse, che pure sono importanti in questo provvedimento - e noi ci auguriamo che lo saranno anche nei prossimi anni -

sono adeguate se vanno ad aiutare quei Comuni che sono effettivamente montani, per i quali lo stanziamento o meno di quelle risorse comporta effettivamente dei vantaggi o l'ininfluenza delle risorse che vengono stanziare. Credo quindi che vadano utilizzate con maggiore efficacia per i Comuni effettivamente montani e mi auguro che l'attività successiva permetta di centrare questo obiettivo, che è fondamentale.

È interessante anche l'emendamento che è stato approvato, che assegna una delega al Governo per integrare e riordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni fiscali in favore dei Comuni montani. Quello delle agevolazioni fiscali è sicuramente un grande tema che riguarda vari territori, ma deve essere sviluppato anche per queste aree. Noi non abbiamo bisogno esclusivamente di rendere servizi adeguati a chi vive in montagna e magari lavora in città da pendolare, ma abbiamo bisogno anche di favorire che quegli insediamenti economici che esistono ancora oggi in montagna, non necessariamente solo nel campo dell'agricoltura e dell'allevamento, che pure sono fondamentali e importanti e da salvaguardare, abbiano adeguata possibilità di sopravvivere. Quello dell'agevolazione fiscale è uno degli strumenti più efficaci ed è fondamentale per la loro permanenza in quei territori.

Appreziamo un emendamento, che noi riteniamo molto importante, che ha eliminato l'attuale limitazione territoriale per la deroga al numero minimo di alunni per classe, e questo è un grande tema che ha riguardato spesso i Comuni montani. Purtroppo, il calo delle nascite ha fatto sì che alcune classi non avessero il numero sufficiente per sopravvivere, addirittura interi plessi scolastici. Attraverso questa deroga si dà la possibilità ai bambini che nascono e crescono in montagna di poter frequentare la scuola nei propri territori e non doversi spostare magari a lunghe distanze. È evidente che questa è una delle cause principali che potrebbe provocare lo spostamento di intere famiglie dalla montagna in territori dove i servizi scolastici sono più adeguati. Era una deroga attesa da tempo e finalmente in questo provvedimento è stata inserita ed è stata approvata con il contributo del Parlamento e del Senato della Repubblica.

Ci sono poi norme che riguardano non solo la vita quotidiana dei cittadini, ma anche la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani, la tutela degli ecosistemi montani in una visione molto ampia all'interno del provvedimento.

C'è poi una norma, che è frutto di un emendamento presentato dal nostro capogruppo Romeo, che è stata approvata ed è relativa all'articolo 24, che ha inserito gli incentivi per la natalità nei Comuni montani al fine di contrastare lo spopolamento. Anche questa è una norma fondamentale, inserita grazie al Gruppo Lega e al capogruppo Romeo, e che noi riteniamo importante. La cifra stanziata non è sufficiente - non è mai sufficiente qualsiasi stanziamento adottato - ma è importante che esista questa norma all'interno della legge, perché dà la possibilità in futuro, qualora gli effetti siano positivi, di poterla incrementare più agevolmente.

In definitiva, questa legge quadro ha un obiettivo fondamentale, ossia tutelare chi vive e lavora in montagna: chi vive, perché abbia servizi adeguati; chi lavora, perché non fugga da quei territori. Non tutta la montagna può vivere esclusivamente di turismo; ci sono territori fortunati che hanno in questa

attività una risorsa fondamentale che fa essere quelle zone montane ricche e prosperose, con redditi molto alti, ma ci sono anche zone montane che vivono di sussistenza, di agricoltura e di allevamento. Ci auguriamo che questo provvedimento tuteli anche quelle realtà, che sono poi la parte preponderante del nostro Paese.

Faccio un'ultima considerazione, signor Presidente. Mi dispiace che non si sia potuto toccare il tema della reintroduzione dei lupi in montagna, che ha creato gravi danni a molti allevatori. Esiste un problema di convivenza, poiché i branchi sono aumentati a dismisura dopo la loro reintroduzione. Ci sono normative europee che permetterebbero in deroga il contenimento del numero dei lupi, ma l'Italia non le ha ancora recepite. Il Gruppo Lega ha presentato una proposta di legge per adeguarsi alla normativa europea sia alla Camera che al Senato; era iniziato l'*iter* alla Camera, ma è bloccato perché mancano i pareri del Ministero dell'ambiente. Ci auguriamo che finalmente questi pareri arrivino e si vada avanti nell'*iter*, che è fondamentale per permettere a un'attività come quella dell'allevamento di coesistere e permanere in montagna, visto che negli ultimi anni abbiamo avuto una grande riduzione di tali attività e la chiusura di molte malghe, e non credo sia nell'interesse di nessuno. Un plauso va a quei giovani, figli di allevatori, che continuano a fare una vita molto dura in montagna, senza orari, senza stagioni, e meritano il nostro apprezzamento poiché sono un esempio per tanti ragazzi che oggi dovrebbero dimostrare un maggiore impegno; un impegno che sicuramente i ragazzi di montagna dimostrano ogni giorno con il loro lavoro, la loro fatica e la loro passione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Licheri Sabrina. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (*M5S*). Signor Presidente, saluto innanzitutto i colleghi presenti e il Governo. Sono ormai decenni che assistiamo al fenomeno dello spopolamento delle aree montane e rurali, sempre più lasciate sole dalle istituzioni a vario livello. Da questa disattenzione sono derivate carenze di infrastrutture; fragilità geologica per scarsa manutenzione e irrazionale consumo del suolo; sanità di prossimità e smantellamento; fuga dei medici verso territori che offrono maggiori prospettive economiche, e non solo: dispersione scolastica e dispersione professionale. Ciò si è tradotto in disuguaglianze, isolamenti, divisioni sociali, povertà.

Il disegno di legge in esame contiene sicuramente buoni principi e intenti assolutamente condivisibili, ma ne rinvia l'attuazione a successive iniziative legislative e governative. Oggi parlano in maniera più chiara i contenuti della bozza della nuova legge di bilancio, che dettano una chiara linea di austerità. Il Governo Meloni, infatti, intende penalizzare Regioni e Comuni di oltre 4 miliardi nei prossimi tre anni, di cui 1,6 miliardi solo l'anno prossimo, con gli investimenti agli enti locali che dal 2029 subiranno importanti riduzioni. Sostanzialmente, ancora una volta ci si fa belli e interessati, elencando una serie di buoni propositi, però poi al di fuori di qui ci si prepara a una serie di tagli che non favoriranno assolutamente queste buone intenzioni.

Anzi, sono state approvate proposte emendative che lo stesso MoVimento 5 Stelle aveva presentato, tra cui quelle sulle agevolazioni fiscali per l'acquisto di immobili nei Comuni montani a favore di medici e operatori sanitari in generale, forme premiali per i medici che esercitano nei Comuni montani, la possibilità di creare classi scolastiche in deroga al numero minimo di alunni per le scuole in montagna. Occorre, però, evidenziare che le cifre di finanziamento indicate saranno assolutamente e decisamente insufficienti, se consideriamo i corposi tagli dal prossimo anno che ho appena menzionato.

A ciò aggiungiamo che si sta facendo poco per supportare le Regioni nella tutela delle fonti idriche e nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Sono attualissimi gli eventi calamitosi, di cui si parla tanto in questi giorni.

Questo è grave, ci preoccupa, ma non è la sola preoccupazione. C'è infatti un altro dato che ci ricorda come il sistema delle comunità montane sia stato smontato; un sistema che comunque assicurava servizi associati tra Comuni, investimenti per la protezione, per lo sviluppo socioeconomico dei territori. Inoltre, negli ultimi due decenni sono stati rivisti anche i criteri per la definizione dei Comuni montani e si sono realizzate categorie come quella delle aree interne. Sono mutamenti che stanno provocando ulteriore confusione, ulteriore frammentazione delle varie aree del nostro Paese.

Precisiamo ancora che questo provvedimento è un passo importante, ma dovrà essere confermato da successive iniziative, al fine di ottenere un miglior coordinamento con le istituzioni territoriali. A tale proposito, la previsione di un tavolo tecnico per l'attuazione di quanto contenuto in questo provvedimento, composto da soli rappresentanti governativi, senza includere, senza contemplare la partecipazione delle Regioni e degli enti locali, dimostra ancora una volta la poca sensibilità che si ha nei confronti delle istanze territoriali, l'assenza di unità e partecipazione tra i vari livelli istituzionali.

Inoltre, noi siamo convinti della necessità di un sistema di perequazione negli ambiti territoriali che vada oltre il contesto esclusivamente comunale. Parliamo di una logica sovracomunale e per questo abbiamo proposto un emendamento che avrebbe consentito di estendere alle associazioni dei Comuni l'affidamento dei lavori di sistemazione e mantenimento del territorio montano.

Ancora, riteniamo inidoneo e fonte di ulteriori disuguaglianze e di ulteriore frammentazione basare i finanziamenti ai territori solo sui livelli di pendenza e di altitudine e non su aree omogenee, discriminando così i Comuni montani e non montani che presentano comunque le stesse caratteristiche morfologiche e demografiche, considerata anche la presenza di tanti Comuni con la stessa altitudine, ma in aree economicamente e morfologicamente differenti e stanti le medesime necessità di migliaia e migliaia di Comuni, nonostante altitudini differenti. Tale scenario si complica ulteriormente per aver previsto l'esclusione della categoria dei Comuni parzialmente montani dalla possibilità di utilizzare il fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Noi abbiamo presentato emendamenti che miravano a ridurre le disuguaglianze tra i Comuni; proposte attente ai territori rurali interessati dalla transizione industriale, che scontano gravi svantaggi, tipici delle zone montane, a causa della difficoltà di adeguamento dei processi produttivi. Si trattava di emendamenti che individuavano i Comuni delle zone montane

utilizzando non soltanto il criterio altimetrico, ma anche quello geomorfologico, al fine di includere anche quei territori situati, ad esempio, nel fondo-valle, in collina, alle pendici delle montagne. Emendamenti, ancora, che sopprimevano il limite dei 5.000 abitanti, al fine di trattare in egual modo Comuni che condividono le stesse problematiche, pur con una popolazione e con una popolosità magari lievemente differente.

Concludo ricordando che stiamo per votare un disegno di legge che ha lo scopo di aiutare ecosistemi ricchi di tradizioni, di arti, di professioni, dalle radici antiche e nobili, ricchi di fonti energetiche primarie (parlo di acqua, legno, vento), con basso inquinamento, beni archeologici e paesaggistici, una biodiversità di pregio mondiale. Occorre pertanto fare una riflessione più ampia, a nostro avviso. Con il tempo si è diffusa la cultura della valorizzazione delle sole mete di eccellenza, riconosciute magari da UNESCO o da altre istituzioni internazionali altrettanto importanti. È la tendenza a mettere al centro il turismo e politiche urbanistiche orientate principalmente a favorire e a sviluppare le strutture ricettive nelle località turistiche maggiormente gettonate. Tuttavia, al di fuori di questo contesto e di queste reti esiste altro - ne stiamo parlando oggi - appunto le aree rurali e montane, che spesso vengono trattate quasi come un peso, come una zavorra improduttiva.

Siamo perciò convinti che questo atto sia sicuramente importante. È necessario adottare - lo ribadiamo - misure volte a valorizzare queste aree e considerare la montagna non solo per il turismo, ad esempio scommettendo sulla filiera del legno e su pratiche di allevamento innovativo che rispettino gli animali e l'ecosistema e realizzino prodotti di alta qualità. È necessario investire sull'importanza dello scarso consumo del suolo come un valore aggiunto e sul lavoro creativo ad elevata innovazione tecnologica.

Questo disegno di legge si riduce però a un mero manifesto, ricco sicuramente di buone intenzioni. Ci chiediamo come si coniughino queste finalità, sicuramente nobili, con la scelta del Governo di definanziare ad esempio il fondo per le piccole opere comunali, di ridurre i contributi per gli investimenti in rigenerazione urbana, di tagliare il fondo per i progetti di messa in sicurezza degli edifici pubblici, senza dimenticare i cambiamenti che innescherà necessariamente l'autonomia differenziata e la decisione scellerata - lo ribadisco anche in questa sede - di bandire la coltivazione della canapa industriale, ad oggi tra le attività produttive maggiormente in espansione. Questi esempi dimostrano quanto il Governo Meloni alla fine non sia così favorevole allo sviluppo delle aree montane, perché delibera e legifera in maniera contraria o comunque non utilizzando gli strumenti che potrebbe utilizzare per favorire veramente e concretamente le aree di cui stiamo discutendo oggi. Sostanzialmente si continua a raccontarla bene. Ci raccontiamo sempre una bella storiella (e noi auspichiamo ovviamente che trovi concretezza); però, di fatto, oggi siamo ancora davanti a una bellissima storiella. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Testor. Ne ha facoltà.

TESTOR (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare il ministro Calderoli per la sua determinazione, la sua sensibilità verso i territori e la sua sensibilità verso i temi che vogliono vedere l'Italia crescere.

(*Applausi*). Credo che il disegno di legge sulla montagna vada proprio in questa direzione.

Mi spiace sentir dire dalla collega che mi ha preceduto che sono solo favolette. Ministro, io sono una donna di montagna, provengo da quei territori e questo disegno di legge l'ho letto; c'è tutto quello che serve per dare risposte concrete alla montagna. Lei ha preso tutte le risorse, le normative che c'erano sono state raggruppate in questo disegno di legge proprio per dare le risposte necessarie ai territori e soprattutto a un fenomeno che spesso è sulla bocca di tanti (ma rimane solo sulla bocca), quello dello spopolamento della montagna.

Sulla montagna c'è una doppia visione. Una visione è ideologica ed è quella delle persone che vedono la montagna come la cartolina, come la pista da sci, come il territorio dove fare le passeggiate. Ma la montagna non è solo questo. Oddio, la valle da dove provengo io offre questo e - come è stato detto da chi mi ha preceduto - ci sono due tipi di montagna: la montagna in cui si è sviluppata l'economia turistica e che ha avuto modo di crescere e di offrire opportunità di lavoro e la montagna che vive basandosi sull'economia dei paesi che sotto la mantengono. Ma non è questo quello che noi vogliamo.

Io mi ricordo, basata anche su questa ideologia ai tempi della pandemia, quando tutte le strutture alberghiere sono state chiuse in inverno, che la reazione di tanti è stata: è solo una sciata. Questo racchiude come venga vista la montagna. Come ha reagito il popolo della montagna? Con una frase altrettanto importante: per noi la montagna è vita. Questo disegno di legge vuole dare questo significato alle popolazioni di montagna. (*Applausi*).

La montagna è una realtà complessa. Come dicevo prima, c'è il fenomeno dello spopolamento, dato da tanti fenomeni che si intrecciano, a partire dall'invecchiamento della popolazione e dalla diminuzione del tasso di natalità. Ma uno dei temi principali è la riduzione dei servizi; i giovani se ne vanno e di fatto si arriva alla decadenza.

Quando noi parliamo di montagna e del fatto che i servizi vengono a diminuire rileviamo anzitutto che vivere in montagna è più difficoltoso a causa del fatto che per raggiungere i paesi devono esserci infrastrutture adeguate. Ricordo infatti che spesso in montagna la connessione ad Internet non c'è, i servizi sanitari vengono erogati nei paesi sottostanti, le scuole vengono chiuse e di fatto i bambini si trasferiscono in altri paesi. Avviene, di conseguenza, che le famiglie si trasferiscono e non vivono più la montagna.

Il territorio è orograficamente difficile. Facciamo un esempio molto semplice: se uno scuolabus deve andare a prendere i bambini nei paesi sottostanti delle valli, nel giro di 30 chilometri raggruppa tutti i bimbi; se invece deve andare a prendere i bimbi di montagna, quando ha finito di salire e scendere, i chilometri diventano 180. Questo significa tempo e denaro.

Devo dire che il provvedimento era già fatto molto bene. Siamo intervenuti con alcuni emendamenti importanti. Ringrazio il senatore Paganella per l'intervento che ha fatto sulla deroga al numero delle scuole. La chiusura delle nostre scuole in montagna era infatti uno dei temi principali.

Ricordo inoltre una peculiarità della montagna, data dalla presenza delle minoranze linguistiche storiche. Queste minoranze sono sopravvissute nel tempo proprio perché vivevano in montagna, ma stanno subendo chiaramente quello che è il fenomeno dello spopolamento e, di conseguenza, il

rischio che noi stiamo vivendo è quello di perdere questa specificità e peculiarità che, come previsto dall'articolo 6 della Costituzione, devono invece essere tutelate. Ci sono voluti cinquant'anni perché ci fosse una legge per il riconoscimento delle minoranze linguistiche storiche. Ricordo la legge n. 482 del 1999 che quest'anno festeggia i venticinque anni. Mi sono permessa allora di introdurre degli emendamenti per salvaguardare queste minoranze linguistiche. Ringrazio il Ministero per averli accolti. Tali misure riguardano la sanità, con agevolazioni maggiori, oltre a quelle già previste dall'articolato con maggiori crediti e criteri di vantaggio per i concorsi dei medici e degli operatori socioassistenziali. Vi è altresì la previsione di un credito d'imposta per quanto riguarda gli affitti o i finanziamenti per l'acquisto delle case, con l'introduzione di un incremento, sia per la scuola che per la sanità, anche per le minoranze linguistiche.

È stato aggiunto inoltre un emendamento che dà maggiore contribuzione, sempre sul credito d'imposta, alle imprese che vengono istituite da giovani *under* quarantuno come credito fiscale, aumentando il *budget*, e per le persone che lavorano sui territori, allevatori o silvicoltore.

Si tratta di temi molto importanti che toccano tutte le nostre specificità. Ricordo che la montagna significa soprattutto qualità di vita per chi sceglie di trasferirsi da una valle o da una città. La montagna è composta soprattutto di solidarietà reciproca e per il mantenimento dell'economia produttiva e sociale necessita di una realtà cooperativistica.

Volevo concludere ringraziando nuovamente il ministro Calderoli, la relatrice Pirovano e il relatore Balboni, che in questo provvedimento hanno messo cuore e anima per dare le risposte che la montagna da tanto tempo attendeva e che finalmente con questo provvedimento vedranno la luce. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.

FINA (*PD-IDP*). Signor Presidente, senatrici, senatori, signor Ministro, il nostro Paese si estende per oltre 300.000 chilometri quadrati, di questi sono ben 147.000 i chilometri quadrati su cui insistono i Comuni montani e parzialmente montani, che dunque rappresentano circa metà del territorio nazionale: basterebbe anche solo questo dato quantitativo per considerare come una normativa specifica dedicata a queste realtà territoriali sia non solo necessaria, ma anche essenziale per la natura del nostro Paese. Da una parte, quindi, l'essenzialità e l'urgenza dovute alla sperequazione evidente che si registra da sempre e che è al centro del dibattito pubblico da anni, ma che dopo la legge n. 97 del 1994 non ha più trovato una efficace risposta nelle norme e nelle risorse via via stanziare, dall'altra la necessità di un quadro normativo che, al fianco della dimensione quantitativa del fenomeno, tenga conto anche degli elementi di merito che riguardano la grande questione delle aree interne e montane. Da questo punto di vista - e solo da questo - l'idea del Governo di proporre al Parlamento un testo di legge come quello oggetto dell'odierna discussione può essere raccolta come il segno di un'attenzione della quale dobbiamo farci tutti carico; tuttavia, purtroppo, il testo si caratterizza per carenze e lacune; è perlopiù fermo a dichiarazioni di principio che lo rendono non

adeguato alla grande sfida che, nelle intenzioni, si incarica di affrontare. Questo innanzitutto da un punto di vista giuridico, nella classificazione della fattispecie di Comune montano, questione alla base di ogni altra previsione normativa contenuta nel provvedimento in discussione: basta leggere l'articolo 2, "Classificazione dei Comuni montani", per comprendere come le previsioni normative contenute introducono elementi di complessità piuttosto che di chiarezza, che nella concreta applicazione della legge determinerebbero non pochi problemi. Di fatto, questo articolo rimanda all'adozione dei decreti ministeriali ogni indicazione sulla definizione e classificazione dei Comuni destinatari delle misure in discussione e lo fa indicando la strada di una sostanziale integrazione tra criteri di altitudine, pendenza e condizione socioeconomica. Un'integrazione tra criteri molto difficile e articolata, che rischia, nei suoi esiti finali, di restituirci una platea di Comuni disomogenea e distante, nell'applicazione della legge, dagli obiettivi originari; in altre parole, laddove i criteri geomorfologici fossero superati da una valutazione esorbitante della valutazione socioeconomica delle comunità locali, rischieremmo di avere una platea dei beneficiari delle misure di vantaggio previste del tutto impropria e inadeguata. E il disegno di legge in discussione su questo rischio e su come porvi rimedio non si sofferma in modo efficace, come riportato anche in alcune delle audizioni svolte nel corso dell'*iter* parlamentare.

Oltre a queste potenziali distorsioni, quello che si rileva da più parti è l'insufficiente investimento economico a corollario della norma e infatti, come già rilevato in Commissione dai colleghi Giorgis e Parrini tra gli altri. Non basta certo fissare obiettivi e auspici di sviluppo per rilanciare le aree interne, ma ciò che serve è certamente un grande investimento di risorse pubbliche. L'Unione delle comunità montane, nei suoi interventi pubblici di commento alla manovra in discussione e sul disegno di legge oggi in Aula, ha più volte parlato della necessità di risorse pari a un miliardo di euro, con un aumento del Fondo della montagna che oggi è fermo a 200 milioni di euro, un approccio che richiama il Governo a un'autentica presa di posizione che chiarisca le vere intenzioni: si tratta di una legge propagandistica, piena di propositi, oppure di un investimento reale e convinto per i territori montani? Ma alle osservazioni di merito normative ed economico-finanziarie che ho appena enunciato non può che essere affiancata una chiara e forte critica di tipo generale sul complesso delle politiche che il Governo ha messo in campo in questi anni e che impattano sulle aree montane. Siamo di fronte, infatti, a un testo che pone tra gli obiettivi di maggiore interesse quello di una tutela dei servizi pubblici come rilancio economico, lotta allo spopolamento e diritti alle persone. Lo fa ponendo in grande risalto il sostegno del diritto alla sanità e all'istruzione, il sostegno agli enti locali, cioè tutti quei settori e quei comparti che da due anni il Governo mortifica, con tagli e contrazioni di spesa e che, anche nel disegno di legge di bilancio in discussione alla Camera dei deputati, coerentemente continua a dimidiare.

Sulla sanità pubblica e universalistica, come ormai noto, siamo al punto più basso del rapporto tra PIL e investimenti negli ultimi decenni e siamo in coda nei Paesi OCSE. Quando la Fondazione Gimbe ci dice che 4,5 di italiani rinunciano alla cura, quanti di questi 4,5 milioni sono anche

cittadini e cittadine dei nostri territori marginali, delle aree interne e delle comunità montane?

Il Governo, di fatto, svuota dotazioni finanziarie e servizi pubblici in questo comparto, danneggiando anzitutto i territori più marginali e orograficamente complessi. Mentre fa questo, con la mano destra pensa di poter annunciare al Paese, attraverso questa legge, una sanità di montagna, che suona come una promessa vana di fronte al fallimento del progetto di sanità territoriale, per il quale il Governo non si è mai speso, né ha saputo spendere i fondi del PNRR.

Peraltro, lo fa prevedendo incentivi ai medici che accetteranno destinazioni montane, generando sperequazioni con quanti già oggi sono in servizio in queste aree del Paese, che non sarebbero assorbiti nelle novelle normative del disegno di legge in discussione, come già osservato in Commissione.

Stessa distonia normativa e di risorse si registra sulla scuola, sia nella generale mancanza di investimenti sul comparto da parte del Governo, che con la manovra taglierà 5.600 docenti, sia, in particolare, sul tema della scuola di montagna, che voi indicate nell'articolo 7. Va ricordato, infatti, come, anche in questo caso, il Governo negli anni sia già intervenuto con una riforma del dimensionamento scolastico gravemente penalizzante per i territori montani.

I colleghi di maggioranza, in particolare quelli provenienti, come me, dalle aree interne, dovrebbero ricordare i nostri appelli a fermarsi allorquando, con l'approvazione della legge di bilancio dello scorso anno, furono introdotte nell'ordinamento le norme che hanno portato il numero minimo di studenti per il mantenimento degli istituti comprensivi e dunque dell'autonomia scolastica da 600 a 900 alunni.

Un colpo alle comunità di montagna che, con l'applicazione della riforma, ha già determinato chiusure e accorpamenti, ma che negli anni, a regime, continuerà a mietere scuole. Ed ogni volta che una scuola chiude si spegne una comunità, come ha ricordato magnificamente Riccardo Milani nel suo ultimo bellissimo film "Un mondo a parte".

Un Governo, dunque, che non si misura con le vere esigenze della scuola e delle ragazze e dei ragazzi che vivono in montagna, ma preferisce una dichiarazione di intenti su questa legge, dopo aver tagliato pesantemente con la riforma del dimensionamento.

Infine, ma non certo ultimo in termini di importanza, il disegno di legge si occupa di interventi a favore degli enti locali. Ed è persino ovvio, tenuto conto che alcuna nuova strategia sulle aree interne può essere immaginata senza un apporto decisivo delle autonomie locali.

Tuttavia, anche su questo settore non possiamo non rilevare il paradosso di un Governo che annuncia misure di sostegno ai territori, colpendo i medesimi con la scure di tagli molto ingenti. Parliamo di circa otto miliardi di tagli nel quinquennio, nel combinato disposto tra manovra in discussione e altri provvedimenti già assunti, compreso la manovra dello scorso anno, che mineranno pesantemente il normale funzionamento di Comuni e Province, scaricando disagi e carenze proprio su quei settori della scuola di montagna, della sanità di territorio, di sviluppo economico ed infrastrutturale che a chiacchiere si annuncia di voler tutelare e sostenere.

Tutto questo nel mentre il Governo Meloni promuove nel Paese una riforma dell'autonomia differenziata, che fa proprio delle aree più deboli le vittime designate di un nuovo assetto costituzionale e di un penalizzante riparto di competenze e risorse tra centro e periferie. Una norma sfascia Italia, una secessione dei ricchi, come ha detto Viesti, che aggrava sperequazioni e logora la coesione del Paese a danno del Meridione e delle aree interne.

Sono queste le principali motivazioni che ci rendono scettici nella discussione di questo disegno di legge: non solo scettici, ma anche amareggiati, perché avvertiamo tutta la delusione di un'occasione persa su un tema tanto rilevante.

Una legge sulla montagna e sulle aree interne serve e l'intenzione del Governo di doverne fare un tema di discussione è e resta auspicabile. Purtroppo, a tale obiettivo non concorre il livello di inadeguatezza normativa e, soprattutto, di risorse che gli viene dedicata.

La destra al Governo ha fatto delle aree interne e marginali del nostro Paese una bandiera di propaganda, secondo un principio di pratica politica che le è connaturato: aumentare ed esasperare i problemi e i disagi, senza mai dare una vera risposta. Purtroppo, anche in questo caso, anche con questo provvedimento, ha riconfermato tale consuetudine. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, signor Ministro, la legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, oggi in discussione (più tardi voteremo gli emendamenti ed esprimeremo il voto finale), è stata presentata dal Governo e dalle forze della maggioranza come un intervento tanto atteso, che peraltro aveva iniziato un *iter* già nella scorsa legislatura, e che vuole finalmente dare una risposta alle esigenze della montagna e dei suoi abitanti, e ai suoi servizi.

Insomma, è un provvedimento carico di grandi aspettative, salutato con grande entusiasmo anche dalle forze della maggioranza. Purtroppo, all'esito dei lavori della Commissione e visto il testo giunto in Assemblea, non sento di associarmi a questo coro entusiastico, ma - piuttosto - di dover rappresentare una grande delusione come cittadina italiana e di un'isola che comunque esprime anch'essa una zona montana importante (l'Etna, giusto per intenderci, è il vulcano più alto d'Italia) e che, nella particolarità di zone montane, insulari e interne, non trova nel provvedimento alcuna norma di espresso riconoscimento delle sue fragilità ed esigenze.

Sgombero il campo da qualsiasi equivoco e possibile accusa di voler fare un'opposizione fine a se stessa e strumentale ed entro nel merito del provvedimento, come sono abituata a fare.

Parto dai criteri di definizione di zone montane. Vi siete ostinatamente voluti fermare agli unici due criteri apparentemente oggettivi - il parametro altimetrico e la pendenza - come se siano, di per sé, criteri sufficienti a esprimere le caratteristiche di una zona montana. Avete fatto un'invasione di campo, invadendo l'ambito di competenza delle Regioni, come peraltro vi aveva già detto la Corte costituzionale, che aveva sancito espressamente il

principio secondo il quale il riconoscimento di zona montana è competenza delle Regioni.

Signor Ministro, lei è il Ministro dell'autonomia differenziata, perché ha fatto la legge, l'ha difesa e continua a difenderla, l'ha portata in Aula e continua a lavorare insieme al CLEP per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Siamo in attesa di leggere, prima o poi, questi criteri. O forse non li leggeremo? Forse arriverà il Commissario e ce li sciorinerà belli e pronti. Ad ogni modo, questo lo vedremo perché il futuro lo scriviamo insieme, o quantomeno ci speriamo.

Il provvedimento in esame rappresenta, ancora una volta, una forma pratica e un esempio concreto di come questo Governo, da un lato, dice che vuole incentivare, promuovere e sensibilizzare le capacità degli enti locali, delle Regioni e delle autonomie di governare e gestire la spesa da sé, mentre dall'altro toglie le risorse e le accentra. Il provvedimento ne è un chiaro esempio.

Sento i colleghi della maggioranza dire che con questo disegno di legge si interviene finalmente sulla sanità pubblica, sulla scuola, sugli incentivi per le attività economiche diverse da quelle ordinarie, degli agricoltori e dei silvicoltori, sul lavoro agile e sull'acquisto e sulla ristrutturazione di immobili. Pertanto, si salutano queste disposizioni dicendo che il Governo ha finalmente preso in mano la questione e deciso di occuparsene. Poi però leggo da dove arrivano le risorse per questi interventi e mi cadono le braccia, signor Ministro. Questi interventi non vengono infatti finanziati con un'ulteriore spesa o risorse aggiuntive. Sono risorse drenate dal Fondo nazionale per la montagna, che vengono drenate dal fondo e messe su questo disegno di legge per questi interventi. Che cosa significa drenarle dal fondo? Significa toglierle alle autonomie, ai Comuni, continuare a tagliare le risorse agli enti locali e decidere, accentrando la spesa in maniera autoritaria, a cosa destinarle. Ancora una volta, abbiamo un Governo che da un lato dice di voler portare avanti il disegno sull'autonomia differenziata, dall'altro non fa altro che istituire e rafforzare organismi, misure e anche obiettivi di spesa e di programmazione della spesa in senso centralista, ma del peggiore centralismo, quello che non tiene conto neanche della voce dei territori, come non se ne tiene conto in questo provvedimento.

La misura economica dell'intervento è davvero esigua e questo è un fatto che voi stessi avete dovuto riconoscere dicendo che è un inizio, una prima dotazione, una prima misura economica che mettete a disposizione, rinviando a un successivo provvedimento gli interventi più cospicui e più importanti. Però, vede, signor Ministro, se gli interventi sono nella misura in cui li prevedete in questo disegno di legge, allora non ci siamo, perché se il mio obiettivo è quello di promuovere le zone montane, di limitare i disagi delle zone montane, di consentire alle popolazioni che risiedono nelle zone montane di superare i disagi esistenti o addirittura di attrarre persone, convincendole a trasferirsi nelle zone montane, allora in queste zone montane ci devo investire, ci devo mettere i soldi, ci devo realizzare le infrastrutture (*Applausi*). Devo costruire strade, servizi, devo garantire che il personale dei servizi sanitari ci vada a lavorare, ma non con l'obiettivo che gli riconoscerò per un limitato periodo di tempo il doppio del punteggio, o darò ai professori e ai

docenti un *bonus* economico se prendono in affitto un immobile, o addirittura se decidono di comprarlo, perché questa è una misura miope. Non solo è miope, ma è anche limitata nel tempo e soprattutto non convince nessuno, perché se io sono un docente, magari di prima nomina, forse sopporterò per i primi quattro o cinque anni il disagio di andarmi a trasferire una zona montana, ma poi perché ci dovrei andare a vivere? Perché dovrei decidere di stabilire là la mia vita (*Applausi*), di farci una famiglia? Solo perché ho avuto un contributo al 60 per cento per l'acquisto di un immobile?

Questo significa non dare valore alle cose, significa non investire sul territorio, significa non promuovere la cultura, significa non prendere davvero in considerazione i problemi delle economie locali. Significa, ancora una volta, decidere senza ascoltare i territori, perché i territori avrebbero detto altro. Avrebbero detto che per investire sulle zone montane non è necessario dire che si fanno gli accordi di programma o i partenariati pubblico-privati con i quali il gestore della rete delle strade si occuperà di mantenere le infrastrutture della telefonia mobile. Non funziona così e fin qua c'eravamo arrivati tutti: facile, facciamo un accordo di programma e il privato subirà, o comunque si accollerà i costi per gestire la rete della telefonia mobile e di Internet e poi con questa rete, che comunque sarà sempre il privato a gestire e a garantire, avremo la possibilità di promuovere il lavoro agile. Ma promuovere il lavoro agile non significa favorire la montagna, non significa far sviluppare la montagna. Significa trovare al solito un *escamotage*, un trucco, aggirare il problema. Allora, se investire sulla montagna significa semplicemente dare modo di sviluppare il lavoro agile, di fare la telemedicina, di dare un contributo economico per un brevissimo periodo di tempo, addirittura di dare un *bonus* cosiddetto bebè (fino a 5 milioni di euro però, non di più, attenzione) per chi nasce in questi territori, allora vuol dire che noi non abbiamo nessuna visione.

Ancora una volta questo Governo dimostra di non avere una visione di programmazione economica, turistica e soprattutto di non avere nessuna volontà di superare le sperequazioni territoriali. Diversamente da quello che ha detto una collega che mi ha preceduto, non esiste una montagna "montagna" che sta in alto e vive con le economie della sua zona e una montagna bassa che invece vive grazie alle economie dei territori sottostanti. Questo non è il concetto di montagna, questo è il concetto di sperequazione territoriale, perché esiste una montagna alta, dove sono stati fatti investimenti sulle infrastrutture, dove ci sono le filovie, le funivie, gli impianti sciistici e dove sono nati gli alberghi e le strutture commerciali. Poi esiste invece una montagna più povera, come ad esempio la Sila in Calabria - ne vogliamo parlare? È montagna anch'essa - dove non ci sono stati analoghi investimenti, dove per rifare la funivia che era crollata sono passati quasi dieci anni (forse è stata aperta ed inaugurata, ma fino a qualche tempo fa era ancora ferma in attesa dei collaudi), e dove, a causa di mancanza di strade e di infrastrutture, grossi gruppi alberghieri e grossi investimenti economici non sono stati fatti. Dunque, o teniamo conto delle sperequazioni territoriali, del divario che esiste - esiste per scelte dello Stato negli anni che ci hanno preceduto - e agiamo per correggere e dare ai territori svantaggiati quello che serve loro, oppure tutte

queste misure sono semplicemente dei palliativi che non risolveranno i problemi esistenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gelmini. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, tra poco più di un mese, l'11 dicembre, ricorre la Giornata mondiale della montagna, istituita dalle Nazioni Unite ventun anni fa. Probabilmente, signor Ministro, non faremo in tempo a vedere approvato questo provvedimento perché servirà almeno un altro passaggio alla Camera. Tuttavia è lecito sperare che entro pochi mesi questo provvedimento possa diventare operativo. Dico che questa è una speranza perché è abbastanza consuetudine in quest'Aula evocare e chiedere più risorse: tutti vorremmo risorse infinite e cerchiamo di dimenticarci che, qualunque sia la maggioranza, la coperta è corta. Qual è l'elemento di novità con l'introduzione di una legge sulla montagna? Negli ultimi decenni il tema della montagna, quando le cose andavano bene, era forse un oggetto di un emendamento a piè di pagina della legge finanziaria, e così si esauriva il compito di trattare tale tema. Dal 1994 ad oggi non si è avvertita la necessità di dotare la questione della montagna di una legge quadro che potesse affrontare e dare la stessa dignità e gli stessi diritti di chi vive in città o in altri contesti alla gente di montagna. Sarò una inguaribile ottimista, ma credo che vada dato atto al Governo che pensare di approvare una legge quadro sulla montagna significa non dividere la popolazione in cittadini di serie A e di serie B, ma riconoscere anche a chi vive in montagna il diritto ad avere un medesimo trattamento.

Credo anche che le montagne siano un elemento essenziale perché occupano il 27 per cento della superficie terrestre, e certamente rappresentano un tratto fondamentale anche della nostra identità. La grande bellezza dell'Italia è anche la bellezza delle sue montagne; la montagna è quindi un tratto distintivo del nostro Paese, la culla di tradizioni secolari e di una civiltà speciale che ci ha contraddistinti. Tuttavia le montagne non stanno bene: ben prima che assumessimo consapevolezza delle gravi conseguenze del cambiamento climatico c'è stata una marginalizzazione della montagna, che ha causato anche uno spopolamento molto marcato. Recentemente, il presidente Mattarella ci ha ricordato, con un monito, che la montagna non può essere solo un immenso parco giochi e consumo dei flussi turistici, perché la regione di montagna è fatta di persone. È proprio a quelle persone che dobbiamo pensare, come alle tante che sono state travolte dagli eventi climatici avversi anche di queste ultime settimane.

Avevamo e abbiamo il dovere di intervenire per tentare di spezzare quel circolo vizioso fatto di marginalizzazione, spopolamento, abbandono e ancora maggiore marginalizzazione. Come si prova a superare questa criticità? Innanzitutto attraverso una legge che rappresenta non la soluzione a tutti i problemi, ma sicuramente un buon inizio. Certo, poi serviranno i decreti attuativi. Tutti auspichiamo che ci siano maggiori risorse, ma con questo provvedimento si segna un'inversione di tendenza e si compie un gesto concreto per fermare la marginalizzazione delle zone montane.

Voglio aggiungere che si tratta di un disegno di legge che ha una sua trasversalità. Altri colleghi di opposizione, non solo la sottoscritta, ma anche il senatore Borghi, ad esempio, avevano presentato proposte di legge nella medesima direzione.

L'articolo 44 della Costituzione ci ricorda l'importanza di affrontare questo tema. Si prova quindi ad aggiornare la legge, che era prima del 1952 e poi del 1994 (sono quindi passati veramente tanti anni), per dare una risposta a chi vive in montagna. Credo che vi siano alcuni interventi apprezzabili. Innanzitutto, le disposizioni contenute in questo disegno di legge si intersecano con tutta la produzione normativa che ha riguardato in questi anni le aree interne, con lo sviluppo e l'attenzione alla difesa e alla protezione del territorio e dell'ambiente, con la mole importante delle risorse del PNRR, impattanti anche sulle aree montane, con i futuri finanziamenti per i livelli essenziali delle prestazioni, che naturalmente devono riguardare anche gli abitanti delle terre alte.

Con questo disegno di legge si interviene anche sui servizi essenziali. Sappiamo che, per evitare lo spopolamento, garantire la scuola e la sanità è il primo passo. Il disegno di legge, peraltro, prevede misure di incentivazione professionale per quegli insegnanti e quei medici che accetteranno di prestare servizio nei paesi di montagna; ricordiamo che attualmente non c'è nulla per le persone che si caricano questa responsabilità e svolgono un servizio nell'interesse del Paese.

Inoltre, il disegno di legge istituisce incentivi per le *startup* di giovani, per la residenzialità, per il lavoro a distanza. Mi piace citare, fra le misure contenute nel provvedimento, anche l'incentivo per la natalità, che è già stato evocato poc'anzi, che in qualche modo ha preceduto il *bonus* contenuto nel disegno di legge di bilancio appena presentato.

Questo disegno di legge si occupa anche dei tribunali siti nelle zone montane, dei servizi di comunicazione, che spesso sono drammaticamente carenti, della valorizzazione dei pascoli e dei boschi, degli investimenti per ammodernare l'agricoltura e favorire la diversificazione, dei rifugi e dell'attività escursionistica.

Vi è poi un elemento di metodo significativo. Ciascuno, man mano che va al Governo, si appassiona alle proprie proposte; poi i Governi passano e, quando non c'è una strategia d'insieme, ma si pensa di risolvere ogni problema con le risorse e se ne invocano sempre di più, senza preoccuparsi del metodo, dei criteri e delle strategie con cui affrontarlo, i risultati sono sempre abbastanza modesti. La bassa crescita di questo Paese è una responsabilità che, maggioranza e opposizione, dobbiamo sentirci addosso nei confronti delle future generazioni, come ci ha ricordato Draghi all'interno di quel piano sulla competitività che ha presentato in Europa. (*Applausi*).

Allora, il fatto che oggi al tema della montagna si affianchi una strategia per la montagna italiana dovrebbe essere visto da qualunque riformista, indipendentemente dalla tessera di partito che ha in tasca, come un'assunzione di responsabilità. È un fatto positivo, al quale concorrere con ulteriori ricette e proposte, ma non limitandosi a chiedere più risorse, perché questo - ve lo ricordo - è un Paese profondamente indebitato e quei debiti li paghiamo noi e

li pagano, in termini di competitività, di mancata crescita e di mancati posti di lavoro, le generazioni di oggi e di domani. (*Applausi*).

Questo provvedimento non sarà perfetto, ma credo che in parte abbia ascoltato l'esperienza e la testimonianza degli amministratori e dell'UNCCEM, che lavora spesso in solitudine, senza ricevere l'adeguata attenzione su questi temi. Ritengo, insomma, che sia un passo avanti e che, anche dai banchi dell'opposizione, l'onestà intellettuale debba portare a riconoscere quando si fa qualcosa di buono.

Per queste ragioni, annuncio fin d'ora il voto favorevole della sottoscritta e della collega Versace. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico-classico «Evangelista Torricelli» di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*). Benvenuti.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1054, 276 e 396 (ore 11,24)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, devo dire che ho ascoltato con attenzione i colleghi che sono intervenuti prima di me, in particolare la senatrice Gelmini, con cui concordo sul fatto che ci sia qualcosa di positivo in questo provvedimento, per quanto non brillante. Non concordo assolutamente con lei, invece, quando dice che non si possono mettere maggiori risorse, che a volte sono uno spreco e che non ce lo possiamo permettere. Se i soldi si investono dove servono, i risultati si vedono, tant'è che i risultati economici di questo Governo, che non investe neanche dove i soldi hanno dimostrato di portare frutti, si stanno vedendo. Abbiamo un PIL allo zero virgola, con prospettive per il futuro drammatiche e con un'*austerità* che ci porta a un debito insostenibile, il quale invece era decisamente più sostenibile con misure di promozione della crescita e dello sviluppo del nostro Paese che sono sparite dai *radar*.

Tornando però al merito di questo provvedimento, come dicevo, qualcosa di positivo si intravede. Ci sembra più una bellissima lettera di intenti che qualcosa di concreto su cui i nostri Comuni montani possano fare affidamento per il futuro, però almeno qualche spunto di riflessione, anche ascoltando gli altri, sembra che ci sia, come ad esempio la norma sul lavoro agile. Peccato che si fermi agli *under 41*: non si capisce per quale motivo ci debba essere un limite di età; si vede che gli anziani non vi piacciono o comunque non vi piacciono i lavoratori maturi, quelli sopra i cinquanta, che hanno pure difficoltà a trovare lavoro e che voi penalizzate in questo provvedimento. (*Applausi*). La *ratio* del limite di età proprio non la capisco.

Non capisco perché - o, meglio, lo capisco, ma provocatoriamente vi dico che non lo capisco, vogliate avvantaggiare solo chi trasferisce la residenza e non anche chi ce l'ha già, se la vuole tenere e non vuole migrare per andare a cercare il lavoro in una zona di pianura; anche questo è un mistero della fede.

Non capisco perché limitare ai Comuni sotto i 5.000 abitanti (o, meglio, anche qui lo capisco). Anche tra i Comuni montani, per fortuna, ce n'è qualcuno sopra questo limite di popolazione; perché li penalizziamo, visto che notoriamente offrono qualche servizio in più e comunque aiutano a non spopolare le montagne? Ma va bene, magari poi nelle repliche avremo delucidazioni su questi limiti. Azzardo un'ipotesi: la coperta è corta e quindi bisogna ridurre la platea dei potenziali beneficiari. La coperta è sempre corta, quando vi fa comodo, ma mai quando si tratta di finanziare l'industria delle armi.

Sui criteri per identificare i Comuni oggetto delle agevolazioni sono stati presentati tantissimi emendamenti, al fine di allentare un po' questa maglia troppo stretta secondo tanti, inclusa l'UNCCEM, che è un interlocutore che ascoltiamo tutti molto volentieri, date le competenze nel campo. Anche in questo caso, perché volete restringere la platea dei Comuni beneficiari? Perché la coperta è corta e quindi, se riducete il numero, magari riuscite a far bastare i quattro spiccioli che state mettendo in questo provvedimento. Vorrei ricordare a tutti noi in quest'Aula, e anche a qualcuno che magari ci ascolta da fuori, che stiamo parlando di 4.000 Comuni, che sono la metà dei Comuni del nostro Paese. (*Applausi*). Non stiamo parlando di 100, 200 o 300, ma di 4.000 (questo numero dovrebbe far drizzare le antenne a tutti noi), di cui 3.500 sono interamente montani e 500 lo sono parzialmente (ma di sicuro non navigano nella comodità e non vivono nel lusso di una città di pianura).

Parliamo spesso, per esempio, di una delle difficoltà: se qualche volta ci si prende l'ardire di avventurarsi su per le nostre montagne e andare a parlare con qualche abitante o amministratore, si rileva che quello che lamentano più frequentemente è lo spopolamento dei servizi, in particolare sanitari. La nostra sanità è infatti un tallone d'Achille purtroppo da qualche tempo e ovviamente più ci allontaniamo dai centri cittadini, più tale fenomeno si manifesta in tutta la sua cruda realtà. Ecco, sarebbe forse necessario che tutti quanti noi, invece di proporre l'incentivo al medico di famiglia, alla farmacia nelle zone più svantaggiate o altro, ripensassimo a come i servizi sanitari vengono distribuiti sul nostro Paese, senza guardare solo e unicamente al criterio della popolazione da servire. In una grande città come Roma, Torino o Milano, si fa in fretta a raggiungere il bacino di 50.000 utenti, ma nelle valli del Piemonte, della Lombardia, ma anche nelle zone interne, collinari o montuose, dell'Umbria, arrivare a 50.000 abitanti significa raccogliere tre quarti della Regione, in alcune zone. E allora nelle aree densamente popolate dobbiamo fare affidamento, ovviamente, sul criterio della popolazione, ma forse, quando ci spostiamo nelle aree interne e marginali, dovremmo cominciare a ragionare nell'ottica dei chilometri quadrati da servire con determinati servizi che riteniamo essenziali, finché vogliamo continuare a considerarli tali. Questo vale per la sanità come per la scuola.

Alcuni emendamenti che proponiamo ragionano sul fatto di istituire classi scolastiche in deroga ai criteri attuali, oltretutto sulla base di organici già esistenti, quindi senza costi aggiuntivi, utilizzando semplicemente gli insegnanti che abbiamo, anche se per meno studenti rispetto al passato.

Faccio un'ulteriore riflessione dovuta a un episodio accaduto in Piemonte nei mesi scorsi. Una banca - oltretutto sentita dai cittadini piemontesi del territorio, anche se adesso non è più prettamente "piemontese" - ha deciso di chiudere lo sportello che aveva attivo storicamente in un Comune di poche centinaia di abitanti in una zona di montagna e persino di rimuovere l'apparato bancomat per erogare i contanti. Le Poste chiudono gli uffici nei piccoli Comuni; prima hanno diradato i servizi a due giorni o tre a settimana, adesso hanno annunciato, come penso sappiamo tutti, un piano di chiusura di quelli che ritengono servizi evidentemente scarsamente efficienti, ma che la popolazione ritiene fondamentali, soprattutto poi quando quelli più vicini si trovano a 10, 15 o 20 chilometri.

Le banche, in un'ottica di razionalizzazione prevista dai piani aziendali, stanno procedendo alla chiusura di piccoli sportelli. Non si capisce intanto perché una banca che fa miliardi di utili dovrebbe chiudere gli sportelli; di sicuro, non è in difficoltà finanziaria. (*Applausi*). Posso capire che quello sportello sia poco remunerativo, ma le imprese nel nostro Paese si dimenticano che un articolo fondamentale della Costituzione prevede che abbiano un ruolo nella società. Questo vuol dire che non dovrebbero pensare solo al profitto, soprattutto quando problemi di profitto non ne hanno.

Inviterei a volte i cittadini di quei luoghi di montagna a togliere i conti dalle banche che fanno questo genere di sperequazione. Laddove infatti qualche vago accenno di spostamento dei conti da chi se ne va a chi rimane è stato fatto, le banche ci hanno sentito benissimo e hanno capito che forse non conveniva così tanto chiudere quello sportello.

Quindi invito tutti, anche nell'ottica della maggioranza, che sta cedendo una quota azionaria di Poste Italiane, che fino a prova contraria è ancora una partecipata di Stato, a ricordare - non dico tirando l'orecchio, ma quantomeno suonando un campanello di avviso - a determinate imprese così importanti per la vita del Paese che hanno e devono avere un ruolo di responsabilità nei confronti dei cittadini italiani, soprattutto quando vivono nelle aree svantaggiate e quindi, se gli sportelli li vogliono chiudere, che li chiudano in una grande città, dove si può raggiungere velocemente un altro ufficio più vicino e non certo nelle nostre montagne. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, con questo passaggio importantissimo, il disegno di legge per il riconoscimento e la valorizzazione delle zone montane, legge quadro che - lo ricordo a quest'Assemblea - è stata fortemente voluta dalla Lega e portata avanti con la consueta competenza e soprattutto tenacia dal ministro Roberto Calderoli, si compie un passo avanti fondamentale verso l'obiettivo. Ricordo che le aree montane costituiscono il 54 per cento del territorio italiano, dove vivono 10 milioni di persone, con una produzione che è quasi del 15 per cento del prodotto interno lordo.

La Costituzione italiana, poi, le richiama in modo chiaro ed esplicito all'articolo 44, in riferimento alla montagna, prevedendo che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane, sancendo anche qui che l'ordinamento deve preservare e tutelare a vario titolo la montagna, che rappresenta in Italia come in molte parti d'Europa - io direi anche del mondo - una diversità biologica e culturale straordinaria.

Lo sviluppo dei territori montani costituisce un obiettivo di interesse nazionale, alla luce della rilevanza strategica delle zone montane, la cui crescita economica e sociale assume rilievo fondamentale ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, degli ecosistemi, delle risorse naturali, del paesaggio e soprattutto della salute. L'impegno del Governo e del Ministro è stato quello di mettere in campo una vera e propria strategia per la montagna, con risorse straordinarie, che valorizza e salvaguarda tutti questi concetti. È assolutamente necessario garantire sia maggior tutela dei servizi, a partire da istruzione e sanità, sia incentivi allo sviluppo e misure a sostegno del tessuto socioeconomico esistente, così da contrastare lo spopolamento e ridurre i divari territoriali. Fondamentale è anche una precisa definizione di cosa sia la montagna, per assicurare ai territori davvero montani tutto il supporto di cui c'è realmente bisogno.

Questo provvedimento, finalmente, andrà a colmare una lacuna del nostro ordinamento. Con questa legge si punta a risolvere la problematica introducendo misure importanti a sostegno dei territori di chi abita e vive in montagna. Sappiamo che il territorio montano comprende attualmente circa 3.524 Comuni totalmente montani, poi ci sono 652 Comuni parzialmente montani, per un totale di 4.176 Comuni sui 7.900 del nostro Paese. In particolare, abbiamo due Regioni totalmente montane, la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige, dove il 100 per cento dei Comuni è classificato montano.

Partirei dal contenuto dell'articolo 11, un passo importante per la disciplina degli ecosistemi montani. In particolare, l'articolo in questione reca disposizioni in materia di adozione di linee guida volte a individuare, recuperare, utilizzare in modo razionale e anche valorizzare i sistemi agrosilvopastorali montani, dalla promozione della certificazione delle foreste alla costituzione di zone associative tra proprietari e affittuari interessati. Il provvedimento prende anche in esame - e qui ringrazio la Commissione competente, perché è un passaggio fondamentale - la materia della tutela dei ghiacciai e dei bacini idrici fondamentali per la sopravvivenza della montagna e non solo, perché di lì scaturiscono i benefici idrici per tutto il Paese.

L'articolo 12 è dedicato alla disciplina degli ecosistemi montani e, in particolare, riconosce quelle montane come zone floro-faunistiche, in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali.

È prevista la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane, sicuramente attraverso l'attività di monitoraggio dei ghiacciai e anche attività di realizzazione di casse di espansione e di vasche di laminazione di bacini idrici. Insomma, il tema del cambiamento climatico e della scarsità

idrica riguarda anche questo provvedimento che è trasversale (lo dico a chi mi ha preceduto).

Senza volerli sminuire, a volte qui dentro sembra di sentire chiacchiere da bar. Credo invece che dobbiamo prendere in considerazione questo disegno di legge, perché è fondamentale.

Richiamo anche l'articolo 13, che riconosce il contributo, sotto forma di credito d'imposta, agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei Comuni montani e che effettuano investimenti per servizi ecosistemici ambientali, benefici per l'ambiente e per il clima.

Inoltre, viene consentito ai Comuni montani l'affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile e di difesa dalle avversità atmosferiche, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, a coltivatori diretti, consorzi forestali, associazioni fondiarie che conducono aziende agricole ed ai gestori di rifugi.

Qui ringrazio per aver preso in esame l'emendamento a mia prima firma, ma condiviso dai colleghi della Commissione agricoltura, che prevede che i requisiti per l'accesso ai benefici al credito d'imposta siano quelli di avere la sede legale nel Comune montano e di svolgere prevalentemente la propria attività nei Comuni montani, lasciando la possibilità di integrare il proprio reddito anche con servizi e attività effettuati fuori dal predetto territorio.

Signor Presidente, lei conosce la nostra grande battaglia, condotta e portata a termine, dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio. (*Applausi*). Questo è un tema essenziale, riguardo anche a questo provvedimento. All'articolo 10 siamo riusciti a inserire un emendamento, con il quale, tra le finalità delle linee guida per la salvaguardia dei pascoli montani, si inserisce anche lo sviluppo dell'attività agricola, ed è questo, a mio avviso, il tema più importante.

Qui mi riallaccio al territorio del Piemonte, la Regione da cui provengo, che per un terzo è montano. È importante la definizione puntuale dei rifugi di montagna come strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e all'escursionismo e organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. Si ribadisce anche qui che lo Stato e le Regioni autonome avranno la possibilità di stabilire le caratteristiche funzionali dei rifugi.

Le condizioni peculiari dei lavoratori frontalieri e delle professioni di montagna sono state prese in esame benissimo. Nel cuore del disegno di legge c'è finalmente la norma che riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, ferme restando le professioni di guida alpina, accompagnatore di media montagna, guida vulcanologica e maestro di sci, nonché quella di gestore di rifugio. La strategia nazionale per la montagna può individuare ulteriori professioni di montagna.

Ricordo a quest'Assemblea che viene anche istituito il Registro nazionale dei terreni silenti, nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale e del sistema informativo agricolo nazionale.

Infine, voglio concludere ricordando il valore di tutte queste norme, finalizzate a definire in modo organico e sistematico le politiche pubbliche destinate ai territori montani. Ci voleva chiarezza e chiarezza viene fatta, raccogliendo finalmente in un unico testo le varie misure a favore delle montagne, sulla base di criteri omogenei per la classificazione dei Comuni montani. Gli obiettivi principali sono sostenere le attività produttive esistenti, attrarre investimenti, fronteggiare il problema dello spopolamento, consentire alla popolazione residente di fruire di tutti i servizi essenziali, dalla scuola alla sanità, alla connessione, fondamentale, e alla mobilità, nonché promuovere l'agricoltura e la gestione forestale come un unico grande tema, anche tutelando e valorizzando il patrimonio culturale montano.

Con questo provvedimento colmiamo - e la ringrazio, signor Ministro - la carenza di un quadro legislativo organico per la montagna, che va nella giusta direzione, come da sempre auspicato dal nostro movimento: non disperdere l'importante patrimonio dei territori montani e tutelare le popolazioni dalle disuguaglianze. Anche questo è un grande tema sociale.

Il disegno di legge è frutto di un cammino lungo e impervio, come sono le nostre terre alte. Paolo Cognetti scriveva che la montagna non è solo nevi e dirupi, creste, torrenti, laghi e pascoli; la montagna è un modo di vivere la vita, un passo davanti all'altro, silenzio, tempo e misura.

Un passo dopo l'altro, grazie al lavoro del ministro Calderoli, lo dico qui a piene mani, diamo oggi finalmente alla montagna una legge quadro organica e strutturata, auspicando di cuore un futuro migliore a tutti coloro che vivono ogni giorno nelle zone montane. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martella. Ne ha facoltà.

MARTELLA (*PD-IDP*). Signor Presidente, colleghi senatori, con questo provvedimento ci stiamo occupando di una realtà estremamente importante del nostro Paese. Infatti, dei quasi 8.000 Comuni italiani, ben 3.500 sono montani, abitati da 7 milioni di persone. Abbiamo quindi tutti il dovere di affrontare il tema montagna con una visione ampia, non ideologica e attenta ai bisogni delle comunità che la vivono.

Devo però subito dire chiaramente che, se questi erano gli obiettivi del disegno di legge, ossia l'ambizione di produrre risposte alle attese delle comunità montane e delle aree interne e l'intenzione di dare un segnale chiaro sulla volontà unanime di porre le condizioni per un'inversione di tendenza rispetto alla preoccupante dinamica di spopolamento in atto, non sono stati raggiunti. Sì, si sono fatti annunci di sviluppo e sostegno, ma alla prova dei fatti si ridimensionano i servizi pubblici, a partire da scuola e sanità, e non si investono risorse sufficienti.

Eppure, nel corso degli anni, anche alla luce delle drammatiche conseguenze di tanti eventi atmosferici, abbiamo visto cosa vuol dire disinvestire nella montagna e a cosa conducono la scarsa manutenzione idraulica, la poca cura degli alvei dei fiumi e la noncuranza per la forestazione. Per questo, bisognerebbe avere l'onestà di riconoscere, colleghi della maggioranza, che gli obiettivi contenuti nel disegno di legge avrebbero richiesto un'altra e ben

diversa dotazione finanziaria, maggiore rispetto a quella prevista dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Signor Ministro, lo dico a lei: ancora una volta, ci risiamo; si fanno delle leggi, ma ci si dimentica di metterci le risorse finanziarie adeguate. (*Applausi*). Ancora una volta a prevalere è l'incoerenza tipica tra i titoli e le parole del provvedimento e i fatti concreti, che semplicemente non ci sono.

Rispetto alla classificazione dei Comuni montani siete stati sordi, non avete accolto i pareri resi durante le audizioni e le proposte emendative e siete rimasti arroccati solo su parametri altimetrici e di pendenza, senza affiancarli altri di livello geomorfologico e socioeconomico, che sarebbe stato di fondamentale importanza considerare.

Su un tema essenziale come la sanità non avete voluto procedere alla rideterminazione del fabbisogno di medici e specialisti nelle Regioni sul cui territorio insistono i Comuni montani, così come non è stata approvata la proposta emendativa, che pure avevamo fatto, che prevedeva un'iniziativa di promozione delle aggregazioni tra medici e pediatri nelle aree montane. Stessa cosa per la previsione di specifici investimenti per la telemedicina, in modo da favorire l'assistenza sanitaria e la medicina territoriale anche nelle zone che oggi sono fortemente penalizzate. Ancora, discorso analogo vale per le scuole di montagna, a proposito delle quali la maggioranza continua irresponsabilmente a ignorare i danni causati sul piano del diritto allo studio da un'impostazione meramente aritmetica, codificata dalle norme sul dimensionamento. (*Applausi*).

Abbiate almeno la bontà, visto che non vi interessa salvaguardare i servizi pubblici essenziali, di risparmiarci misure *spot*, come gli incentivi alla natalità, che in un contesto del genere, mortificato come questo, rischiano di rimanere soltanto titoli da *brochure* elettorali.

Dopodiché, poste di bilancio ben più considerevoli le avrebbero meritate la banda ultralarga, i servizi di comunicazione e trasporto pubblico, così come il turismo, su cui andrebbe fatta una seria riflessione, puntando sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale rispetto a certe dinamiche che rischiano di devastare la montagna, rendendola più un luna park che una risorsa da preservare e valorizzare, come sarebbe giusto, e pensando forme di promozione turistica che possono differenziare i flussi oltre la stagionalità.

Sarebbero servite azioni di supporto per le attività commerciali, per le edicole ormai desertificate e per i distributori di carburante, ormai anch'essi rarefatti. Sono tutti indicatori preoccupanti, che non possono essere ignorati, e non si può pensare di continuare con operazioni di leggero *maquillage*, che però per chi vive la montagna, parliamoci chiaro, hanno il sapore della beffa. Così le cose non potranno migliorare e le dinamiche che si estenderanno sempre di più saranno, per esempio, quelle che affliggono la provincia di Belluno, il Cadore, un'area conosciuta da ciascuno di noi per le Dolomiti, ma che conosce un fenomeno di spopolamento dovuto non solo alla denatalità, ma anche e soprattutto alla forte emigrazione, specialmente giovanile, fenomeno questo che, se non verrà affrontato con un'azione comune ed efficace, potrebbe portare al declino inesorabile di quel territorio.

I numeri sono impietosi. Ho rivisto le proiezioni elaborate dall'osservatorio economico e sociale di Treviso e di Belluno. Nel 2031 la Provincia di

Belluno potrebbe ritrovarsi ad aver perso, rispetto al 2021, circa 7.500 abitanti, di cui 2.550 solo nel Cadore e nel trentennio compreso tra il 2001 e il 2031 si passerà da 43.800 a circa 60.300 ultrasessantacinquenni, con il conseguente aumento della pressione dei servizi sanitari e socioassistenziali, con tutto ciò che ne consegue in termini di tenuta dell'offerta in un territorio che per la sua orografia pone anche problemi di accesso ai servizi.

Ecco allora che non c'è altra via che investire risorse - ed è qui che è ancora più ferma la nostra critica - per garantire i servizi e per adottare politiche di sviluppo in grado di garantire opportunità ai lavoratori e ai giovani, laureati e non. In concreto, nel pieno rispetto dell'ambiente, serve un intervento finalizzato allo sviluppo, per esempio, di una filiera corta del legno, 100 per cento *made in Italy*, dalla materia prima al prodotto finito. O ancora, non dimentichiamocelo, serve una più attenta politica rispetto alle concessioni per lo sfruttamento delle sorgenti e la commercializzazione delle acque minerali. Oggi abbiamo un oggettivo vantaggio per le multinazionali e una scarsa ricaduta per i territori.

Allo stesso modo, occorrerebbe una fiscalità di vantaggio e in tal senso - voglio ricordarlo ancora una volta - questo provvedimento è proprio un'occasione mancata. Una fiscalità di vantaggio sarebbe stata necessaria per ammortizzare le diseconomie del vivere in montagna e abbattere quelle dovute alla burocrazia. Noi come Gruppo PD rivendichiamo l'approvazione di un emendamento sul sostegno finanziario locale: Regioni e Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, potranno definire ulteriori sistemi di agevolazione, riduzione ed esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza.

Resta il fatto che questo disegno di legge, lo diciamo con grande rammarico, è davvero un'occasione mancata per la montagna. Noi abbiamo provato a migliorare il testo. I nostri emendamenti miravano proprio a potenziare i servizi sociali, a dare incentivi alle giovani coppie, a sostenere la creazione d'impresa, a potenziare le infrastrutture di collegamento fisico o digitale e a favorire il recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato, che sappiamo quanto sia importante per poter vivere in montagna.

Il nostro impegno, nonostante questa vostra legge ricca di annunci, ma povera di sostegni concreti e di risorse finanziarie, continuerà per inverare il dettato costituzionale rispetto alla specificità riconosciuta in Costituzione dalla montagna. Lo faremo seguendo le parole del presidente Mattarella che, riferendosi alla montagna, ha affermato che laddove la vita è più dura si fanno strada i valori più autentici della persona. A queste persone e a questa comunità noi abbiamo il dovere di offrire strumenti di sostegno e risorse, con la consapevolezza che tutelare il bene pubblico della montagna significa tutelare l'interesse generale del Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ambrogio. Ne ha facoltà.

AMBROGIO (*Fdl*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, quello di oggi qui in Aula è un passaggio che possiamo definire storico, perché dopo trent'anni la montagna torna al centro dell'agenda politica. Come infatti hanno ricordato anche i colleghi che sono

intervenuti prima di me, l'ultima legge sulla montagna risale al 1994. Oggi c'è dunque un passaggio storico che si fa grazie al Governo Meloni e anche all'azione del ministro Calderoli, che ha seguito l'*iter* insieme ai relatori, quindi alla collega Pirovano e al presidente della 1ª Commissione Balboni, che ha sapientemente condotto i lavori che hanno portato oggi all'approdo in Aula di questo provvedimento.

Si tratta di un lavoro corale, che non ha tagliato fuori le opposizioni, ancora una volta, nel senso che sono state raccolti, valorizzati e assorbiti tutti i suggerimenti che sono arrivati e tutti i contributi migliorativi; non c'è stata un'eliminazione di tipo ideologico. Anzi, tutti gli interventi che miglioravano il provvedimento sono stati accolti senza veti in modo trasversale. Ricordiamo infatti che, degli ottantasei emendamenti che sono stati approvati, quaranta provenivano dai partiti di minoranza, quindi c'è stata una giusta collaborazione *bipartisan*, perché il tema meritava giustamente una convergenza *bipartisan*.

Vorrei sottolineare un aspetto che spesso ci troviamo ad affrontare: quando si parla di montagna, si parla spesso di un territorio limitato e residuale, per cui le terre alte e le aree interne pagano spesso una visione miope e stereotipata. In realtà - anche qui è già stato detto, ma ci tengo a ripeterlo - il 49 per cento del territorio italiano è classificato come montano, quindi si tratta praticamente della metà; dei circa 8.000 Comuni italiani, ben 4.176 sono montani o lo sono parzialmente e vi vivono circa 7 milioni di cittadini italiani, quindi circa il 12 per cento della nostra popolazione totale.

Quello della montagna dunque, date queste premesse e considerazioni, non può essere considerato come un tema incidentale o residuale, ma deve invece essere un tassello assolutamente fondamentale e imprescindibile, quando si parla di futuro e di sviluppo della nostra Nazione.

Credo che un grande merito del provvedimento sia aver posto la montagna al centro dell'agenda politica, senza avere quell'approccio salvifico o eroico che c'è stato spesso in passato, come se le terre di montagna e le comunità che vivono in montagna dovessero essere soccorse o salvate. Dovremmo superare alcune storture ideologiche, perché la montagna si salva da sola. Le comunità che vivono in montagna sono in grado di cavarsela da sole, non hanno bisogno di paracadute o di stampelle. Se chiedono qualcosa è solo di essere messe nelle condizioni di competere e di colmare quel *gap* di opportunità che si è creato rispetto ad altre aree. Chiedono di poter liberare le proprie potenzialità e di farlo attraverso un percorso di valorizzazione condivisa.

Questa non è elemosina, ma si tratta di coesione; significa ridistribuire le risorse, anche tenendo conto che la montagna da sempre ha messo a disposizione tutta una serie di risorse che in realtà non le sono state restituite in maniera equa. Pensiamo alle concessioni idroelettriche e a quanta dell'energia prodotta rimane nei territori di appartenenza.

Un altro grande merito di questo provvedimento, oltre a mettere la montagna al centro dell'agenda politica, è quello di mettere l'uomo al centro della montagna. Credo che questo sia fondamentale rispetto a tutte quelle comunità che vivono la montagna ogni giorno. Una risposta chiara e forte deve arrivare soprattutto a chi vuole mettere la montagna sotto una campana di vetro, a chi vorrebbe, invece, che le aree montane rimanessero qualcosa di

chiuso e intoccabile. Noi dobbiamo rispondere a tutte queste persone: giù le mani dalla montagna. In realtà, infatti, non c'è montagna senza uomo, senza le aziende, senza l'occupazione, senza i trasporti, senza le scuole, senza l'allevamento, senza l'agricoltura, senza le infrastrutture; in altre parole, non c'è montagna senza opportunità, proprio quelle che noi offriamo all'interno di questo provvedimento.

Non è la conformazione di un territorio a dettare le politiche, ma queste sono determinate, in realtà, dallo sviluppo di un territorio. Finalmente consideriamo strategico l'approccio al tema della montagna e infatti parliamo di «strategia nazionale per la montagna». È evidente che, per fare programmazione, occorrono dei fondi: sono stati stanziati 100 milioni di euro annui, che arrivano a oltre un miliardo nel 2033. Noi siamo consapevoli di una serie di appelli che sono arrivati, in particolare dall'UNCEM, sulla possibilità di incrementare l'impegno finanziario, ma dobbiamo anche ricordare che erano pari a 15 milioni di euro i fondi prima dell'istituzione del Fosmit, il fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, con la legge di bilancio del 2022.

Con questo provvedimento si inseriscono con orgoglio una serie di misure concrete e puntuali e mi spiace se qualcuno che è intervenuto prima dai banchi dell'opposizione non le abbia viste o non le abbia colte. Infatti, in tema di sanità c'è una premialità sui punteggi nei percorsi di accesso ai ruoli dirigenziali per i medici e per il personale sanitario che accetteranno di lavorare in montagna; si aggiungono i crediti di imposta, sempre a loro riservati, a sostegno dei canoni di locazione. In tema di scuola, vi sono incentivi in termini di percorso delle carriere e crediti di imposta per i canoni di locazione.

In termini di riordino fondiario, si prova finalmente ad affrontare e a risolvere la parcellizzazione che impedisce la nascita e il radicamento di aziende agricole solide e di dimensioni adeguate. Un ottimo intervento è anche quello per il contrasto dello spopolamento, con incentivi e misure economiche, come i finanziamenti e le agevolazioni fiscali, per chi decide di risiedere e lavorare nelle zone montane. C'è poi il contrasto del dissesto idrogeologico, anche attraverso la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani.

Insomma, il Governo ci ha fornito e poi, grazie al lavoro in Commissione, abbiamo realizzato un provvedimento che farà sì che l'uomo sia consapevole e si rapporti in maniera corretta e armoniosa con la natura. C'è piena soddisfazione per il provvedimento in esame, che è un altro grande tassello nel percorso di riforma dell'Italia e un'altra grande vittoria del Governo Meloni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Pirovano.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, rinuncio alla replica e lascio la parola al ministro Calderoli.

PRESIDENTE. Di solito è la Presidenza a dare la parola al rappresentante del Governo, però ringrazio la senatrice Pirovano.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, ringrazio la senatrice Pirovano, che deluderò, perché la mia replica si riconosce completamente nella sua esaustiva relazione. Quindi chiedo al Presidente, per la parte generale, di poter depositare il testo scritto della mia replica, per l'economia dei lavori.

Vorrei però mettere i puntini sulle "i" rispetto ad alcuni interventi, perché non ho mai apprezzato la politica del "fate quel che dico, ma non quel che faccio", che non funziona. Alcuni dicono che non ci sono risorse o che ci sono poche risorse e che ce ne vorrebbero esattamente il doppio. Mi sta bene, io avrei voluto anche il quadruplo, se le avessi avute a disposizione; ma non le ho, quindi devo utilizzare quel che c'è. Però la mia memoria solitamente è buona e quindi torno al passato: se le critiche rispetto alla mancanza di risorse mi vengono dai partiti che governavano nel 2021, quando a favore della montagna c'erano due o tre fondi per qualche milione di euro, mi chiedo perché non lo abbiano fatto nel 2021 questo intervento. (*Applausi*). Ricordo che nel 2022 nasce il Fosmit, con 100 milioni, diventati 200 milioni nel 2023; pochi, maledetti e subito, però ci sono.

Il problema è come si utilizzano queste risorse. Qui sorge la discussione volta a definire cosa è montano e cosa non lo è. È brutto doverlo dire e riconoscere, ma ad oggi non c'è in Italia una legge che definisca cosa è montano e cosa non lo è. Ci sono numeri contrastanti: se il 35 per cento del territorio italiano è montano e più del 51 per cento dei Comuni italiani si riconoscono nella suddivisione del Fosmit e si definiscono montani o parzialmente montani, mi sembra evidente che ci sia qualcosa che non torna. Dico questo perché, al di là del fatto che qualcuno vorrebbe sempre sostenere i nostri Comuni (ci mancherebbe altro), il problema è che, se ho una torta da dividere fra 2.000 soggetti che sono realmente montani, la fetta della torta avrà una certa dimensione, se invece il numero è più del doppio, verrà meno della metà della fetta che mi sarei aspettato. (*Applausi*). È inutile pensare, come si è fatto in passato, a tanti piccoli rivoli per accontentare tutti, perché alla fine non si accontenta nessuno e, soprattutto, manca un piano strategico e strutturale rispetto ai problemi dei Comuni della montagna.

Lo dico perché anche in Commissione si è molto discusso rispetto ad altimetrie che non sono necessariamente classificabili come montane. Io abito a Città Alta, a Bergamo, a 362 metri, e ritengo di abitare in una zona collinare. Molti Comuni che hanno un'altitudine minore vogliono invece definirsi montani.

Ci sono i problemi dei Paesi che non sono montani, ma sono marginali; sì, andranno affrontati e risolti con una legge *ad hoc* e non con interventi per la montagna. Non aiutiamo altrimenti né i Comuni montani, né tantomeno le aree marginali. Ho sentito fare da un'esponente del MoVimento 5 Stelle, ma anche dal senatore Fina, un riferimento alla legge di bilancio, in discussione alla Camera, e ai tagli. Cosa c'entri la legge di bilancio con l'attribuzione e la destinazione di 200 milioni ai Comuni italiani, francamente mi sfugge.

La senatrice Musolino mi dice invece che abbiamo calpestato l'autonomia di Comuni e Regioni e che proprio io avrei assunto questo ruolo. No, lei si sbaglia, io ho portato la legge, come parere in Conferenza unificata e

Comuni, Province e Regioni si sono espressi tutti a favore della proposta di legge. La suddivisione del Fosmit richiede l'intesa fra tutte le Regioni. Se dicono che va bene a loro, non vedo perché io o altri dovremmo dire che non va bene. (*Applausi*).

La collega Pirro ha parlato di banche e poste. Condivido quello che lei ha espresso. Ho visto che è stato presentato un emendamento in questo senso e, come Governo, esprimeremo su di esso un parere favorevole, come mi auguro farà anche la relatrice.

Credo, in conclusione, che il meglio sia sempre nemico del bene; io mi accontento del bene di quest'oggi, che sono certo sarà sicuramente bene anche per la montagna e, quindi, per i miei amici della montagna. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno di legge, gli emendamenti 5.0.150, 9.0.150, 9.0.151, 10.157, 10.0.150, 10.0.152 e 12.153.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1054, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, l'emendamento 1.150, che interviene sulle finalità della legge, è direttamente connesso all'impianto che questo tipo di provvedimento deve avere. Una semplice lettura del testo proposto dal Governo, varato poi dalla Commissione, e quello al nostro esame, fa comprendere la differenza dell'approccio rispetto alle finalità. Potremmo definire il testo che il Governo propone un testo sostanzialmente conservatore, di fotografia dell'esistente; invece noi vorremmo proporre un'impostazione più innovativa e riformista, capace soprattutto di tener conto del fatto che bisogna intervenire su due capisaldi che debbono essere fissati all'interno delle finalità e poi successivamente essere trasferiti all'interno del corpo giuridico. Questo evidentemente non avviene, ma ne discuteremo affrontando progressivamente la discussione.

I due capisaldi assenti sono essenzialmente imperniati su due aspetti; il primo dei quali è un inevitabile, indispensabile e non più rinviabile processo di riordino e di modernizzazione della rete dei Comuni e delle autonomie locali nel nostro Paese, in particolare con riferimento ai temi delle aree montane.

Il secondo aspetto è relativo al riconoscimento della peculiarità, delle prerogative e della specificità di questi territori in rapporto alla erogazione di quei servizi di prossimità e di quei diritti di cittadinanza che devono essere declinati sulla base delle caratteristiche di questi territori. Insomma, istruzione, trasporti pubblici, sanità e assistenza sono gli elementi indispensabili per assicurare qualsiasi tipo di futuro a territori di questa natura.

Dicevo che è indispensabile affrontare la questione delle autonomie, perché il testo di legge è, come è stato ricordato, un testo essenzialmente conservatore e centralista, che immagina un intervento dello Stato attraverso risorse che non ha più e attraverso competenze che sono state trasferite alle Regioni. È quindi inevitabile che, se vogliamo consentire ai territori di avere livelli di cittadinanza presidiati in maniera sufficiente, occorre intervenire rispetto ai temi che ho posto e rispetto alla seconda questione, che è quella dello sviluppo locale, attraverso il quale arrivano le condizioni di occupazione e di reddito che sono i secondi elementi fondamentali per i quali su questi territori si sceglie di rimanere o si può decidere di andare; questo inevitabilmente fa a pugni con la rete di poteri locali che oggi su queste realtà è disarticolata, differenziata e non ha la capacità di affrontare in maniera organica la complessità della modernità. Ora, il fatto che il Governo abbia deciso di non volere scientemente affrontare questo aspetto è uno degli elementi che fanno di questo provvedimento un disegno di legge monco e lo vediamo se andiamo ad affrontare il tema della platea dei Comuni montani, al netto delle osservazioni che ha fatto prima il Ministro, che mi permetto di confutare. Il tema della classificazione delle aree montane esiste in base alla legge n. 991 del 1952, ripresa successivamente dalla legge n. 1102 del 1971, cristallizzata poi dalla legge n. 142 del 1990 e trasferita, poi, sulla base di una sentenza della Corte costituzionale, nella competenza residuale esclusiva delle Regioni. Non è vero, quindi, che si sta parlando dell'esigenza di introdurre una nuova classificazione, ma è vero esattamente l'opposto, ovvero che si sta creando un ulteriore elemento di confusione nel tema della classificazione. (*Applausi*). Del resto, ce lo ha confermato il Ministro dicendo che la coperta è corta e quindi bisogna diminuire la possibilità dei Comuni di stare sotto questa coperta, ma il problema non sarà risolto, anzi sarà acuito. Il tema vero, però, è la riorganizzazione e la modernizzazione di questa rete. Abbiamo proposto l'introduzione della comunità dei Comuni montani come elemento nel quale ci sia l'obbligo per i Comuni di lavorare insieme, di programmare insieme le risorse, di esercitare una funzione che non sia in competizione fra di loro, non in una dimensione di esaltazione del campanilismo che rischia di frustrare gli elementi della soggettività, ma come invece elemento di modernizzazione. Tutto questo tema, che rimanda inevitabilmente alla questione della riforma degli enti locali, viene espunto e quindi stiamo parlando di una cosa che non sta più in piedi e, per non affrontare questo nodo, semplicemente si decide di parlare di altro e di dire che lo Stato interverrà sulla sanità e sulle professioni ricorrendo a fondi che non ci sono, come anche per l'ennesimo *bonus bebè*, a proposito del quale vorrei sottolineare che all'interno di questa norma si sta pensando di dare la fantasmagorica cifra di 50 euro ad ogni... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. La prego di concludere.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Io vorrei anche concludere, se però il Governo fosse al suo posto, ma comunque non fa niente, evidentemente non sono degno di essere ascoltato dal Ministro competente.

RENZI (*IV-C-RE*). Presidente, devono stare sui banchi. Ministro, si metta a sedere, intanto rispetti il Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Renzi, se devo far rispettare il Regolamento alla lettera, poi diventa un problema.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Sì, signor Presidente, ma converrà con me che siamo proprio alle basi.

PRESIDENTE. Colleghi, lasciamo concludere il senatore Borghi. (*Commenti del senatore Zaffini*).

RENZI (*IV-C-RE*). Devi stare a sedere! Ci sono le regole e le devi rispettare! (*Commenti del senatore Zaffini*).

Stai zitto e rispetta! Che cosa vuoi? Signor Presidente, gli dica qualcosa! (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Zaffini, per favore, lasciamo concludere il senatore Borghi.

RENZI (*IV-C-RE*). E il Governo stia a posto!

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, per questo motivo, quindi, l'esigenza di dover intervenire in sede emendativa per sostituire l'impianto delle finalità corrisponde ad una esigenza precipua di dare una norma organica e non una norma manifesto a un pezzo significativo del territorio del nostro Paese. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, signor Ministro, il senatore Borghi voleva riscrivere tutte le finalità dell'articolo 1. Io mi sono limitato a proporre un aggiustamento, perché credo profondamente in quello che ha detto il ministro Calderoli: meglio il bene del meglio, in questi casi. Questo bene, però, non è stato accolto dalla Commissione. Dunque propongo quello che in questo provvedimento in genere manca, cioè di fissare dei principi fondamentali, che in genere mancano rispetto alla normativa della gestione del territorio montano.

In particolare, propongo di dire che è necessario il presidio umano in montagna. È necessario per conservare la montagna. È necessario perché, onorevoli colleghi, la montagna è fatta per franare a valle. Con il cambiamento climatico, la montagna frana a valle più velocemente. Quindi, per noi che viviamo in montagna e soprattutto per noi che viviamo nella pianura su cui frana la montagna, ma anche per la natura stessa, di cui la montagna è un contenitore, è necessario che la montagna rimanga su; e perché ciò avvenga c'è bisogno di persone che vivano in montagna, che la monitorino, che la utilizzino, che la salvaguardino. Pensiamo ai pastori, che una volta regimavano i corsi d'acqua, facevano le canalette nei pascoli e con questo salvavano i versanti.

Dico questo anche perché noi sappiamo che, nelle sentenze che riguardano le attività umane in montagna, tendenzialmente il magistrato mette sempre davanti la conservazione della natura e dopo le esigenze dell'uomo. Se noi all'articolo 1 della legge, tra le finalità, stabiliamo che la presenza dell'uomo è necessaria, per le ragioni che ho detto prima, forse questa tendenza della giurisprudenza potremmo anche invertirla. Questo è il senso del mio emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.150. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.151, con la seguente riformulazione: eliminazione della lettera *b*) e integrale sostituzione della lettera *a*) con la seguente: “*al comma 1, dopo le parole: «articolo 44, secondo comma, della Costituzione», aggiungere le seguenti: «e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'UE»»*”.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.6, 1.12, 1.14, 1.17 e 1.18.

Infine, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G 1.150, mentre si invita a ritirare l'emendamento 1.0.150.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Occhiuto, accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.151?

OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.151 (testo 2), presentato dal senatore Occhiuto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Spagnolli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.12, identico all'emendamento 1.14, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

CATALDI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento verte su un problema che è il nodo e la criticità principale del provvedimento in esame, in quanto attiene alle risorse economiche.

Non mi aspettavo il parere negativo. Poco fa il ministro Calderoli ha parlato di questo, dicendo di una torta che non basta per tutti e quindi qualcuno rimarrà all'asciutto.

Vorrei però segnalare a questo Governo che se le cose si devono fare, o le si fa perbene oppure diventano una presa in giro per gli italiani. (*Applausi*). Ad esempio, è una presa in giro l'aumento delle pensioni minime di 3 euro, quando in campagna elettorale avevate promesso di aumentare le pensioni minime a 1.000 euro.

Ministro Calderoli, le vorrei chiedere una cosa. Se questa torta non basta per tutti, potete dirci prima quali saranno i Comuni che resteranno all'asciutto? Ci farebbe piacere saperlo. (*Applausi*).

GIORGIS (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (*PD-IDP*). Signor Presidente, purtroppo è bastato attendere le votazioni sui primi emendamenti per constatare quello che durante la discussione generale abbiamo denunciato.

Sono intervenuti i senatori Fina e, poi, Martella, spiegando quali sono le criticità e le ragioni delle nostre perplessità sul provvedimento. Arriviamo al secondo voto e sentiamo che la relatrice e il Governo esprimono parere contrario su un emendamento volto ad assicurare «lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale», che sono il presupposto di tutte quelle roboanti dichiarazioni di principio contenute nell'articolo 1.

Non ci aspettavamo che il carattere propagandistico di questa misura si smascherasse così rapidamente, perché il tema che si dice di voler affrontare con questo disegno di legge è serio.

In Commissione abbiamo più e più volte detto al Governo di affrontarlo con quella serietà e quel rigore che sarebbero necessari e che i cittadini si attendono. Purtroppo in Commissione ciò non è stato possibile. Ci auguravamo un diverso atteggiamento almeno in Aula, ma, come dicevo, sono bastate due votazioni per scoprire che, purtroppo, non è possibile.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identico all'emendamento 1.14, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identico all'emendamento 1.18, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.150 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 1.0.150 è stato espresso un invito al ritiro. Chiedo al senatore Enrico Borghi se insiste per la votazione.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Chiedo che sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, già il senatore Enrico Borghi ha fatto la cronistoria delle diverse norme che hanno stabilito la classificazione dei Comuni montani e il senatore Martella insisteva in discussione generale sulla necessità di appoggiarsi ai dati, in particolare demografici, perché questi sono fondamentali per stabilire il futuro delle popolazioni che risiedono in montagna.

Anche qui va detto che c'è stata una richiesta di UNCEM di riprendere una serie di parametri che sono stati esclusi nel testo definitivo licenziato dalla Commissione e quindi provo a riproporli, facendo riferimento soprattutto al calo demografico degli ultimi due decenni, alla distanza e difficoltà di accesso a servizi pubblici essenziali, ai tempi di collegamento stradali e ferroviari con i centri urbani: tutta una serie di parametri attraverso i quali definire i Comuni

che sono in difficoltà, in quanto in montagna, e di cui è necessario tenere conto.

Poi, al quarto periodo, propongo di inserire le Regioni come proponenti perché qui, checché se ne dica, anche se la Conferenza Stato-Regioni ha dato il suo assenso in generale a questa norma (anche perché meglio una norma che niente, riprendendo sempre le parole del ministro Calderoli), le Regioni sono di fatto escluse da qualsiasi processo decisionale preparatorio e quindi chiedo che vengano tenute in considerazione, sia nella fase preparatoria, sia nella fase decisionale, prima di arrivare alla decisione finale.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, sull'emendamento 2.22 non riesco a capire come si possa esprimere un parere contrario. Qui si inserisce un ragionamento, oltre ai criteri indicati nell'articolo, e si aggiunge la questione delle distanze, oltre alla questione demografica e via dicendo. Avremo modo di continuare a discuterne, ma penso che se si vuole affrontare la questione vera dello spopolamento e le difficoltà che esistono in montagna, bisogna attenersi alla realtà: la realtà è che diminuiscono le persone, ma allo stesso tempo le necessità rimangono e, quindi, quando si fa una valutazione, gli elementi di distanza e la mancanza di servizi vanno tenuti presenti. L'emendamento è una fotografia della situazione e si dice di no: questa è una cosa davvero incomprensibile, per cui chiederei di riconsiderarlo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5. Invito al ritiro degli emendamenti 2.6 e 2.7, poiché tengo a precisare che il tema verrà affrontato nell'ambito della riforma delle Province che attualmente è all'esame del Senato. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12. Esprimo parere favorevole con riformulazione sull'emendamento 2.150. Più precisamente, al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «sei esperti designati dalla Conferenza unificata», si chiede di inserire le seguenti parole: «sulla base di criteri volti a garantire il più ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne». Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16, 2.151, 2.18, 2.19, 2.22, 2.23 e 2.24. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.152 e sui due ordini del giorno G2.150 e G2.151. Invito al ritiro degli emendamenti 2.0.2 e 2.0.150, poiché il tema sarà affrontato all'interno della riforma del TUEL.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1, identico all'emendamento 2.3.

CATALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signor Presidente, abbiamo cercato in tutti i modi di far capire che i criteri per la definizione di quelli che saranno i Comuni montani, e soprattutto di quelli che non lo saranno più, devono essere più elastici. Non ci si dovrebbe basare troppo sul criterio altimetrico, sottovalutando gli altri parametri. Nell'emendamento 2.1 facciamo riferimento ai criteri geomorfologici, che possono essere legati alla pendenza e a particolari difficoltà che non sono dissimili da quelle dei Paesi che si trovano in alta montagna. In altri emendamenti abbiamo anche parlato di come sia importante tenere conto del criterio socioeconomico. In questo provvedimento invece sembra che si stia adottando lo stesso metodo che c'è stato per l'autonomia differenziata, ossia creiamo una *bad company*. Ci sono Comuni che, anche se si trovano qualche metro sotto il livello altimetrico, non parteciperanno a questi aiuti, anche se questi paesi avranno condizioni socioeconomiche peggiori di quelle dei paesi che si trovano qualche decina di metri più avanti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identico all'emendamento 2.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Spagnoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, questo emendamento non ha nessun impatto di carattere economico. Non si può a questo proposito né richiamare l'articolo 81 né sollevare il tema della carenza di risorse disponibili. Il Ministro prima, durante il proprio intervento, ha sottolineato come non vi sia al momento, per quello che al Governo risulta, una definizione puntuale e attendibile di Comune montano.

Noi prendiamo questa come una considerazione che si riferisce all'attuale normativa presente nel nostro Paese: la disciplina sui Comuni montani e sulle comunità montane, ad avviso del Governo, non è un criterio che può fornire una qualche indicazione. Allora, se è così, vorrei che su questo

specifico aspetto vi fosse una risposta di merito da parte della relatrice o del Governo o da qualche esponente di maggioranza. Sinceramente, dopo ciò che abbiamo ascoltato in sede di audizione, dopo i rilievi che ci sono pervenuti anche in forma scritta, trovo incomprensibile il motivo che induce la maggioranza a respingere un emendamento che vorrebbe superare il criterio puramente fisico del carattere altimetrico.

Sappiamo benissimo - così ci avete detto anche voi - che il problema dello spopolamento e della carenza dei servizi riguarda realtà che soffrono e che hanno delle specificità dal punto di vista del calo demografico, dell'accesso a servizi pubblici essenziali, dei collegamenti. Allora perché respingere un emendamento che si limita ad ampliare i criteri sulla base dei quali definire le zone interne e le zone di montagna che necessitano di un'attenzione particolare e di una disciplina specifica, per contrastare proprio quello spopolamento, quei disagi e quella carenza di servizi?

Se volete fare un manifesto propagandistico credibile - posto che questo è un ossimoro - che almeno funzioni, che provi a convincere qualcuno che state facendo sul serio, allora su questo date una spiegazione, per cortesia. Prendete la parola e dite perché voi ritenete che usare una misura specifica per innervare di servizi e superare le oggettive difficoltà in cui versano molti cittadini delle zone montane e delle zone interne sia possibile basandosi su un criterio solo ed esclusivamente fisico per stabilire dove intervenire.

Da questo punto di vista, anche per rispetto ai rappresentanti delle comunità e dei Comuni che abbiamo ascoltato in audizione, una risposta sarebbe doverosa. (*Applausi*).

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, le osservazioni del senatore Giorgis non solo sono pertinenti e puntuali, ma fanno anche emergere l'errore di fondo di questo articolo.

Signor Presidente, verrebbe da invitare il Governo e la maggioranza a rileggersi gli atti parlamentari. Infatti, la discussione che noi stiamo facendo il Parlamento della Repubblica italiana l'ha già fatta, ma l'ha fatta all'inizio dell'esperienza repubblicana, sulla legge n. 991 del 1952, il cui promotore era un signore che si chiamava Amintore Fanfani, che peraltro era nato in un piccolo Comune montano della Toscana e che forse, seguendo l'applicazione dei meccanismi da alchimista del ministro Calderoli, non sarebbe più originario di una zona montana. Il presidente Fanfani all'epoca ebbe l'accortezza di affiancare all'elemento della fisicità quello dello squilibrio socioeconomico e demografico, proprio perché c'era un oggettivo rischio di disparità in una classificazione esclusivamente connessa a parametri di natura fisica, che rischiavano di introdurre all'interno del perimetro Comuni che magari avevano una oggettiva condizione migliorativa e di escluderne altri, semplicemente per un dato di natura fisica.

Questa duplicità - rimando agli appassionati del settore - è stata ben definita da un presidente del CAI, il professor Salsa, nella differenza tra altitudine e altimetria, perché l'una rimanda a un concetto di scienza sociale e l'altra rimanda a un concetto di scienza fisica e, quindi, sono due questioni che hanno un diverso approccio. Questa impostazione è stata seguita in tutto l'ordinamento repubblicano, al punto tale che nel 1971, quando il legislatore introduce le Comunità montane, dice che questa cosa, che fino a ieri era di competenza dello Stato, da oggi (1971) diventa di competenza delle Regioni. Stiamo parlando di un'epoca in cui non si parlava di autonomia differenziata. Infatti le Regioni disciplinano le Comunità montane introducendo la classificazione dei Comuni montani e parzialmente montani esattamente per consentire questo tipo di equilibrio. Si arriva poi alla legge n. 142 del 1990, che cristallizza il catalogo dei Comuni classificati montani e demanda successivamente, dopo la riforma del Titolo V, alla competenza esclusiva delle Regioni la classificazione dei territori.

Ora qui si viene a dire che, siccome le Regioni hanno detto di sì in Conferenza delle Regioni, va tutto bene. Ma possiamo immaginare la reazione di un artigiano, di un commerciante, di un istituto scolastico che dalla sera alla mattina vedono escluso il loro Comune dai benefici previsti dalla legge per i Comuni montani? E immaginiamo che restino zitti e silenti e non adiscano ai provvedimenti di tutela delle loro garanzie? È evidente che qui ci sta infilando in un ginepraio in cui questa norma non sostituisce le normative precedenti, ma vi si aggiunge. (*Applausi*). Rischiamo, quindi, di produrre più burocrazia, più ricorsi, più tempi e più confusione. E, quando sottolineiamo questo aspetto, lo diciamo perché questa è esattamente la differenza tra una norma manifesto e una norma organica. Se volete fare una norma organica, togliete questa cosa. Se invece volete andare sui territori delle Alpi a dire che avete cacciato finalmente i territori degli Appennini del Sud, che impropriamente hanno ottenuto i soldi in tutti questi anni, fatevi un attimino un esame di coscienza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori. (*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 2.7, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori. (*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori. (*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

La riformulazione dell'emendamento 2.150 è stata accettata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.150 (testo 2), presentato dal senatore Occhiuto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, fino alle parole «sessanta giorni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.15.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 2.151, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.18, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.19, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.22, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.23, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole «per l'espressione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.24.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.152, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.150 e G2.151 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.0.2, identico all'emendamento 2.0.150, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, non ho compreso se il parere contrario della relatrice era riferito all'applicazione dell'articolo 81 o se si tratta di una questione più politica, relativa al rinvio alla riforma del TUEL. Non ho capito. *(Commenti)*. È la seconda, perfetto.

Mi risulta difficile immaginare l'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione su una proposta di carattere prettamente ordinamentale. Faccio proprio fatica a capire come questo sia applicabile. *(Applausi)*. Una volta esisteva la finanza innovativa e il ministro Calderoli adesso ci ha portato l'ingegneria istituzionale. Ne prendiamo atto come segno dei tempi.

Signor Presidente, questa discussione a nostro giudizio dovrebbe necessariamente tener conto del fatto che non si può continuare a rinviare, al giorno del poi, al mese del forse e all'anno del mai, la questione della riforma delle autonomie locali, di cui questo tema è sostanziale.

Nei giorni scorsi il nostro Presidente della Repubblica ha ricordato, fra le quattro caratteristiche della nostra Costituzione, che una di esse - per le altre tre rimando alla lettura dell'intervento del presidente Mattarella; peraltro ho particolarmente apprezzato l'ultima - è la sua concezione autonomistica. Siccome all'articolo 5 si stabilisce che lo Stato uniforma il proprio ordinamento alle esigenze delle autonomie locali, immaginare che si possa fare una legge che riguarda i territori prescindendo completamente dalla natura, dalla funzione, dall'adeguatezza delle autonomie locali, significa fare una norma che, in spirito, non è repubblicana, ma è una norma più conforme all'idea conservatrice, da Statuto albertino, che dà l'idea di uno Stato immanente sovraordinato che pretende di intervenire con le proprie misure anche laddove queste misure sono di competenza del sistema del reticolo delle autonomie locali. Insomma, con una mano ci venite a predicare le magnifiche e progressive sorti dell'autonomia differenziata, con l'altra cancellate la lavagna e riscrivete tutto in nome del centralismo statalista. (*Applausi*). Oggi siamo nel film del centralismo statalista, domani chissà?

Comunque, stando a questo tipo di impianto, cosa si va sostanzialmente a proporre, dal momento che occorre modernizzare la rete dei Comuni, che da soli non ce la fanno più? Voi non state portando in questo provvedimento un tema che ci avrebbe visti combattere con voi, e cioè il tema dell'autonomia tributaria, finanziaria, organizzativa dei Comuni per fare in modo che possano vivere delle risorse fiscali che i territori producono. Di questo non si parla, ma si parla sempre di rimesse statali, manchette ed elemosine che dall'alto scorrono verso il basso. Ma, se noi non ci poniamo il tema di come modernizzare questa rete, tutte le manchette che scivolano dall'alto verso il basso saranno inefficaci, non produrranno risorse, non produrranno risposte. Bisognerebbe, quindi, introdurre un meccanismo con il quale, da un lato, si riordina finalmente una platea, perché oggi nei territori montani c'è di tutto: i Comuni singoli che non fanno parte di esperienze associative, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane, i consorzi di bacino imbrifero montano, gli enti parco, gli accordi di programma; c'è una sovrapposizione di poteri, di reti, di funzioni a cui corrisponde una debolezza strutturale ed insita di poter gestire la complessità dei fenomeni che ci sono in corso. Insomma, noi al posto di tutta questa foresta che frammenta il potere sui territori, abbiamo bisogno di un ente unico che aggregi i Comuni e attribuisca loro l'esercizio associato delle funzioni e le competenze in materia di sviluppo locale. Per farlo, però, non abbiamo bisogno dell'attuale meccanismo in cui ogni Regione fa quello che vuole, con il risultato che una Regione ha le comunità montane, un'altra ha le unioni, un'altra non ha nulla, un'altra si inventa le Province, un'altra fa le Province a elezione diretta, un'altra torna indietro. Al posto di questa grandissima confusione sotto il cielo, abbiamo bisogno di una operazione organica sull'intero territorio nazionale.

L'introduzione di una comunità dei Comuni montani, che in maniera obbligatoria aggregi i Comuni e attribuisca alle Regioni il compito di riordinare il potere locale, è una delle questioni fondamentali per la modernizzazione del sistema. Diversamente, continuiamo a pestare l'acqua nel mortaio. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 12,58)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 2.0.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.150, sul quale vi è parere contrario anche della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81. L'emendamento 3.151 è stato ritirato.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.152. Sugli emendamenti identici 3.3 e 3.4 esprimo un invito al ritiro, perché si rifanno sempre alla riforma delle Province. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.153 e un invito al ritiro dell'emendamento 3.154.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3.150 e parere contrario sull'emendamento aggiuntivo 3.0.150.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, non ho capito se anche sull'emendamento 3.150 il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Sì, senatore Borghi.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Allora chiederò di intervenire in seguito.

PRESIDENTE. Chiedo ai primi firmatari degli emendamenti 3.3 e 3.4 se accettano l'invito al ritiro.

MELONI *(PD-IDP)*. No, signor Presidente.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.150, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, bene, abbiamo sdoganato il diritto del marchese del Grillo. Io non posso darvi spiegazione diversa. Questo emendamento potrebbe tranquillamente essere confutato sul piano politico. Io non discuto e prendo atto del fatto che il Governo e la maggioranza hanno un'opinione diversa rispetto alla mia, rispetto alla nostra.

Ma come si fa a dare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, ad un emendamento che parte da una proposta del Governo? Non è una proposta della minoranza cattiva, occhiuta, che vuole comprimere lo spazio di manovra. No, noi partiamo dal fatto che il Governo ha previsto la strategia nazionale per la montagna.

La gravità della proposta dissacrante - udite, udite - su cui si applica la contrarietà ai sensi dell'articolo 81 è la seguente. Noi proponiamo che, presso il Dipartimento retto dal ministro Calderoli, venga istituito un tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna; determinato tavolo quale svolge attività connesse con l'applicazione della strategia.

Se la prossima volta dobbiamo calcolare il costo della realizzazione delle sedie, della scrivania e delle sale in cui si svolgono le riunioni per avere ammessi alla platea della discussione i nostri emendamenti, ditecelo. Altrimenti, spiegateci il motivo per il quale non volete entrare nel merito e vi nascondete dietro l'applicazione dell'articolo 81.

GIORGIS (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (*PD-IDP*). Signor Presidente, non dobbiamo lasciar passare così tutte queste evidenti forzature dal punto di vista procedurale. L'applicazione e il richiamo all'articolo 81 non possono essere fatti senza criterio. Lo abbiamo già sperimentato in sede di discussione sull'autonomia differenziata: si richiama l'articolo 81 e noi non siamo più nelle condizioni di pronunciarci su quelle che sono le vere scelte politiche.

Ha ragione il senatore Enrico Borghi quando dice che qui si sta superando il limite della decenza. Si può discutere nel merito e si può bocciare un emendamento: ci mancherebbe. Non si può, però, richiamare in maniera così irresponsabile, così gratuita, una norma regolamentare.

Questo non è possibile. Così come non è possibile presentare disegni di legge caratterizzati da una eterogeneità tale che diventa impossibile fare gli approfondimenti articolo per articolo.

Allo stesso modo, diventa veramente uno sfregio al Parlamento e ai nostri doveri, prima ancora che ai nostri diritti, se si presenta un disegno di

legge, si contingentano i tempi e diventa impossibile - come stiamo sperimentando in Commissione oramai da tempo - fare gli approfondimenti di merito.

Il richiamo all'articolo 81 si inserisce in un contesto di complessiva svalutazione delle prerogative e dei doveri del Parlamento.

Signor Presidente, le chiedo di prendere sul serio questa lamentela. Non è una questione di indirizzo politico, di condivisione o adesione a una scelta: è questione di poter discutere nel merito le proposte che legittimamente vengono avanzate.

PRESIDENTE. Senatore Giorgis, il tema è stato già sollevato dalle opposizioni anche in sede di Conferenza dei Capigruppo e se ne potrà discutere nella riunione di oggi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.151 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.152, presentato dai senatori Spelgatti e Tosato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori, identico all'emendamento 3.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.153, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Giorgis, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 3.154?

GIORGIS (*PD-IDP*). Signor Presidente, capisco che l'invito al ritiro fatto dalla relatrice è un gesto di riguardo nei confronti dell'argomento che - come nel caso precedente - non si ritiene opportuno trattare in questa sede.

L'emendamento in oggetto, però, richiama solo la necessità di coinvolgere la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Vorrei pertanto capire il motivo per cui il parere non è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.154.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, credo che l'emendamento colga un tema di fondo rispetto alla questione istituzionale che abbiamo definito.

Buona parte delle materie che riguardano sia i diritti di cittadinanza nei territori montani, sia il tema dello sviluppo di queste aree è già oggi di competenza delle Regioni. Se parliamo di sanità, trasporti, dimensionamento scolastico o riordino della rete dell'assistenza, sono tutte questioni normate dalle Regioni già oggi. Se poi parliamo di artigianato, commercio, forestazione, agricoltura o impiego dei fondi di coesione dell'Unione europea, anche queste sono già oggi tutte materie di competenza delle Regioni.

Il Governo fa il seguente mestiere: spinge a tutta velocità l'autonomia differenziata. Vuole, cioè, che non esista più neppure una cornice di competenza concorrente fra Stato e Regioni, ma dice che le competenze sono tutte delle Regioni, e dall'altro ci viene a dire che la Commissione parlamentare per le questioni regionali non si deve assolutamente interessare di tali questioni. Da una parte, stiamo facendo una legge dello Stato, con la quale a parole diciamo che risolveremo tutti i problemi; poi, nell'articolazione fondamentale dello Stato, abbiamo visto il Governo che non vuole impicci, niente tavoli, niente confronti, niente discussioni con gli enti locali o con i sindacati; tutte fumisterie, dicono di voler decidere loro. Certo, poi per dividere 100 milioni si fa anche piuttosto in fretta. Dal punto di vista del coinvolgimento del Parlamento, però, zero: la Commissione parlamentare per le questioni regionali, che è lì apposta, non deve essere coinvolta.

Allora, siccome oggi siamo nel film del centralismo, la competenza sugli affari regionali non esiste. Poi chiederemo magari anche il parere del Presidente di questa Commissione se gli piace così tanto essere trattato in siffatto modo dalla sua maggioranza, ma in ogni caso c'è un'incoerenza di fondo, che dimostra una volta di più che questa è solo una norma manifesto; anzi, è solo una grida manzoniana per un po' di propaganda spicciola. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.154, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.150 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.150, 4.2, 4.3, 4.151, 4.152, 4.153, 4.11, 4.12 e 4.0.150, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sugli emendamenti 4.8, 4.154, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G4.150.

Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento 4.0.151, identico all'emendamento 4.0.4, in quanto lo stesso principio è già inserito all'articolo 1, comma 3.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «*lettera b)*», su cui la 5ª

Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 4.3 a 4.154.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.11, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, fino alle parole «anno 2023», su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.12.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.13, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 4.14, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.16, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «alle Camere».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.17.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.150 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

C'è un invito al ritiro sugli emendamenti aggiuntivi, ma immagino non vengano ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.151, presentato dalla senatrice Ambrogio, identico all'emendamento 4.0.4, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.150, presentato dalla senatrice Ambrogio, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.150.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.150 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.155 e 6.156. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.157, con la seguente riformulazione richiesta dalla Commissione bilancio: “*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.»*».

Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G6.150, G6.151 e G6.152.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

AMBROGIO (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMBROGIO (*FdI*). Ritiro l'emendamento 6.152.

PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, accetta la riformulazione dell'emendamento 6.157 richiesta dalla 5ª Commissione?

MAIORINO (*M5S*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.150, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signora Presidente, questo è un argomento molto delicato e la riprova ne è il fatto che anche la maggioranza aveva presentato un suo emendamento, che ora apprendo dalla voce della collega Ambrogio essere stato ritirato. Quindi, il Governo ha ritenuto di non accogliere neppure i suggerimenti che arrivano dalle file della sua maggioranza.

Di che cosa stiamo parlando? Vedete, il tema della sanità nei territori di montagna sta letteralmente esplodendo, perché noi abbiamo l'incrocio di due congiunzioni complesse: da una parte, il tendenziale e progressivo invecchiamento delle popolazioni, che in termini di indice demografico è maggiore. (*Brusio*). Vedo che non interessa, ma chiederei di poter essere messo nella condizione di parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ridurre il brusio.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Capisco che chi taglia sulla sanità poi non voglia discutere di come intervenire rispetto alle conseguenze delle misure che hanno provocato (*Applausi*). Ma un minimo di rispetto, se non di decenza, in quest'Aula dovrebbe essere assicurato, signora Presidente.

Stavo cercando di spiegare... (*Commenti*). Niente, siamo sempre alle solite. Io mi fermo. Non posso parlare in queste condizioni. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo una sospensione dei lavori di Assemblea alle ore 14. Vi prego di continuare ancora per trenta minuti con i lavori, in un clima tranquillo in cui chi vuole parlare possa farlo.

Prego, senatore Borghi.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Grazie, Presidente.

Stavo provando a spiegare i motivi per i quali questa vicenda è molto delicata, complessa e richiede un intervento. Si tratta di territori in cui vi è una percentuale di invecchiamento di popolazione maggiore rispetto ad altri territori. Sono territori nei quali l'accessibilità ai servizi è minore rispetto ad altri territori. E ancora: sono territori nei quali la possibilità di coprire gli organici di personale medico e paramedico è inferiore rispetto ad altri territori, perché non vi è una oggettiva condizione di prospettiva o di facilità. È più facile, infatti, fare carriera per un medico in grandi città, dove ci sono i policlinici, gli ospedali con un certo tipo di strutturazione e una qualità della vita e di accessibilità migliore e diversa rispetto alle vallate o alle zone periferiche. A ciò si aggiunga il fatto che stiamo facendo i conti anche con un ulteriore fenomeno, e cioè i territori del Nord, che confinano con la Svizzera, hanno lo svantaggio della competitività della vicina Confederazione elvetica. Non so se lo sapete, ma nel caso provo a spiegare che in Italia, in Piemonte, in Lombardia, al massimo un infermiere arriva a 2.000, 2.200 euro di stipendio al mese se fa i turni di notte o i festivi; se attraversa il confine con la Svizzera, prende di colpo 5.000 franchi, cioè più del doppio. Tutto questo naturalmente sta comportando un depauperamento delle strutture ospedaliere e della rete dei servizi.

Noi abbiamo provato a proporre una serie di misure nella piena consapevolezza che non c'è la pietra filosofale su temi così complessi. La proposta che abbiamo provato ad avanzare prevedeva, per esempio, il fatto che l'attività prestata per almeno tre anni dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie venisse riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario, quantomeno per introdurre un meccanismo di incentivazione e di attrattività di questo tipo di elementi. Si proponeva altresì di introdurre un credito d'imposta nei confronti di coloro che acquistano in uno dei Comuni montani un immobile ad uso abitativo, per poter venire in quei territori a svolgere quel tipo di funzioni. Un altro tema molto complicato è infatti la scomparsa progressiva dei medici di base su quei territori. Ci sono infatti Comuni in cui i medici di base semplicemente non ci sono fisicamente più.

Ecco, rispetto a questo sforzo di entrare nel merito, omettendo tutti i discorsi che si fanno sui territori in cui si afferma che "risolveremo e faremo", la maggioranza chiude a una ipotesi e introduce sostanzialmente una modifica a un emendamento della collega Maiorino, che noi naturalmente voteremo, che è la descrizione di una condizione piuttosto insipida. Ci si viene a dire che le Regioni e le Province autonome ad invarianza di costi, senza incidere, eccetera, possono prevedere particolari forme, ma questo lo possono già fare oggi. Stiamo facendo, cioè, una norma per dire alle Regioni che possono fare cose che già oggi potrebbero fare. E, se non lo fanno, evidentemente non hanno bisogno di una norma in cui diciamo a qualcuno che può fare una cosa che non sta facendo. Anche in questo caso, si dimostra che stiamo votando una legge vuota. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 6.151 e 6.152 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.153, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.154, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, questo emendamento richiama e specifica ulteriormente il tema di cui abbiamo discusso in precedenza, perché - come è noto - l'adeguata assistenza sanitaria è determinata dal fabbisogno dei medici specialisti che sono presenti. A tal riguardo, richiamo ulteriormente i dati contenuti nelle banche dati del Ministero della salute e delle Regioni che comprovano le problematiche di carenza dei medici di medicina generale nei territori montani e rurali. Questo è un tema di grandissima attualità e di grande bisogno, e non penso soltanto alle vallate alpine da cui provengo. Vedo il collega Licheri che potrebbe tranquillamente parlare e spiegare cosa succede in Sardegna su questi temi. Parliamo di un territorio che probabilmente non verrà più classificato montano se questa legge diventerà operativa, ma i problemi resisteranno tutti, anzi si acuiranno ulteriormente.

Stiamo provando ad intervenire in uno spirito di naturale discussione parlamentare, anche se avremmo voluto che su questi temi ci fossero una capacità, una volontà, uno spirito di dialogo da parte della maggioranza, che invece prosegue tetragona a dare i pareri contrari a tutte le proposte della minoranza, addirittura a bocciare, quando ci sono questioni salienti, le proposte

dei propri parlamentari di maggioranza e, se proprio deve chiosare, fa qualche piccola concessione sostanzialmente ininfluyente rispetto all'impianto complessivo.

Con questo emendamento, vorremmo proporre che i medici di medicina generale che esercitano la professione nei Comuni montani avessero il diritto a ricevere una premialità economica determinata in maniera proporzionale al numero dei residenti assistiti e alle difficoltà di accesso ai servizi sanitari nel Comune montano di riferimento. E chiediamo che la Regione, con apposito regolamento, istituisca un fondo dedicato alle risorse necessarie per l'erogazione della premialità. Si tratta di una questione complessa, e me ne rendo perfettamente conto, perché si tratta di incidere sulla retribuzione degli addetti sanitari. Delle due l'una, però: o continuiamo a mantenere l'attuale massificazione della retribuzione e, quindi, non consentiamo una condizione di attrattività di determinati territori; oppure, esattamente come accade in altre circostanze e per altre forme professionali, prevediamo un incentivo specifico per questi territori.

Signora Presidente, lei sa che in questo momento, mentre noi stiamo discutendo, ci sono 45 nostri poliziotti che stanno curando il nulla in un centro in Albania e che giustamente vengono maggiormente retribuiti, perché hanno un'indennità di missione

per quel tipo di attività. *(Applausi)*.

Come è possibile che in questo Paese si possa giustamente dare un'indennità di missione a dei poliziotti che stanno controllando il nulla in Albania e non si possa discutere di un'indennità aggiuntiva per i medici di medicina generale nei territori dove ve n'è bisogno? Siamo nel teatro dell'assurdo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.154, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.155, presentato dal senatore Occhiuto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 6.7.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.156, presentato dal senatore Occhiuto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

La senatrice Maiorino ha accettato la riformulazione richiesta dalla 5ª Commissione dell'emendamento 6.157.

Indico dunque la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.157 (testo 2), presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.158, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 6.159 è stato ritirato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6.150, G6.151 e G6.152. non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale dell'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.1, presentato dai senatori Parrini e Musolino, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.2, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.3, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.4, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identico all'emendamento 6.0.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, sui quali la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.150, sul quale vi è parere contrario anche della 5ª Commissione. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 7.2 e 7.151. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.4 e 7.5, sui quali vi è parere contrario anche della 5ª Commissione. Sull'emendamento 7.6, esprimo un invito al ritiro.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.7, sul quale vi è parere contrario anche della 5ª Commissione. Invito al ritiro degli emendamenti 7.10 e 7.12, sui quali vi è comunque parere contrario della 5ª Commissione. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 7.152, 7.153 e 7.154. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.155 e 7.156, sui quali vi è parere contrario anche della 5ª Commissione. Sull'emendamento 7.157 esprimo un invito al ritiro.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.0.1, sul quale vi è parere contrario anche della 5ª Commissione.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Chiedo però alla relatrice se sull'emendamento 7.157 sia stato espresso un invito al ritiro con trasformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prego, senatrice Pirovano.

PIROVANO, *relatrice*. Il problema sull'emendamento 7.157 non è riferito certamente al contenuto. C'è la proposta di ritirarlo e trasformarlo in un ordine del giorno, perché la tematica è sicuramente importante. La contrarietà non è sul contenuto, ma è sul modo di affrontare il tema.

Data l'importanza della tematica, invito quindi a ritirarlo e a presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatrice Rando, accoglie l'invito della relatrice?

RANDO (*PD-IDP*). No, signor Presidente.
Interverrò dopo in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, identico all'emendamento 7.151, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 7.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, vorrei anzitutto aggiungere la firma all'emendamento.

Non so se è chiaro ai colleghi che cosa stiamo votando. Il provvedimento intende inserire delle nuove disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Tutti noi - ma soprattutto chi abita in quelle zone - sappiamo che, tra le specificità, ci sono necessariamente parametri diversi per il numero degli abitanti e, conseguentemente, il numero dei bambini. Se questi parametri, oggi in vigore su tutto il territorio nazionale, non vengono modificati e non si fanno altri interventi, il rischio è che le scuole prima o poi chiudano e stanno già chiudendo.

Al termine della discussione generale il Ministro è intervenuto e, quasi un po' piccato, si è rivolto all'opposizione, che nei propri interventi aveva segnalato l'assoluta mancanza di risorse in ordine alle necessità della legge, dicendo che, tanto, quando governiamo noi queste cose non le facciamo. Signor Ministro, le devo però ricordare che, quando il centrosinistra è al Governo, le scuole le apre e non le chiude. *(Applausi)*. Quando il centrosinistra è al Governo, le scuole non le sottodimensiona, ma... *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, potete intervenire in dichiarazione di voto.

Prego, senatrice Malpezzi.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Quando il centrosinistra è al Governo, non taglia il personale scolastico, come state facendo voi con la legge di bilancio, con la previsione di meno 6.000 docenti e meno 2.000 unità di personale ATA. *(Applausi)*.

Mi sia consentito un suggerimento. Ci avete detto che non ci sono soldi e in legge di bilancio tagliate sul cosiddetto organico di potenziamento, cioè un organico aggiuntivo che era stato dato dalla Buona Scuola nel 2014 per le necessità delle scuole. Usate quell'organico, anziché tagliarlo, per metterlo a disposizione di quelle scuole che volete chiudere, perché non mettete la specificità di un numero necessario per farle rimanere in vita. *(Applausi)*.

ROJC *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC *(PD-IDP)*. Signora Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma all'emendamento 7.5.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, chiedo anch'io di poter aggiungere la firma all'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5 presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'emendamento 7.6 il Governo aveva espresso un invito al ritiro.

MAIORINO *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo che sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Brusio)*

LOREFICE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE *(M5S)*. Signora Presidente, segnalo un pianista in attività sul primo banco. *(Commenti)*. Capisco che l'ora...

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di estrarre dal meccanismo di votazione le schede dei colleghi che non sono presenti in Aula. *(Brusio)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sugli emendamenti 7.10 e 7.12 è stato espresso un invito al ritiro.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.10, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.12, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.152, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.153, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.154, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.155, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.156, presentato dal senatore dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.157.

RANDO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANDO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, abbiamo ascoltato l'invito al ritiro di questo emendamento e alla sua trasformazione in ordine del giorno, però nel giudizio sul merito questo emendamento andava bene. Quindi, non capiamo perché non si esprima un parere favorevole.

Si tratta di andare ancora di più a valorizzare e promuovere le zone montane. Quando si investe sugli asili nido, si investe sul futuro anche di quelle zone, sulla popolazione di quelle zone, sul diritto di restare in quelle zone.

Si tratta di un piano con il quale, con il decreto-legge n. 79 del 2022, il Ministero dell'istruzione e del merito e quello dell'economia e delle finanze hanno deciso di determinare i criteri affinché i Comuni montani possano ragionare sul fatto di creare asili nido. Con i criteri che ha determinato il Ministero si taglia completamente fuori dai finanziamenti i piccoli Comuni montani. Stiamo parlando di PNRR e di risorse pari a 735 milioni di euro, per cui si finanziano 1.900 interventi, ma in questo modo non sono finanziabili gli interventi dei piccoli Comuni. In questo modo, si chiedevano un impegno forte e un obbligo del Ministero di modificare i criteri, in modo tale che, anche rispetto a quelli che già sono stati dati nella specificità delle Comunità montane, si desse la possibilità alle famiglie di rimanere.

Quali sono i dati e i numeri che si pongono e che ci ha fornito chi ci ha lavorato? Praticamente, mettere i piccoli Comuni di montagna nella condizione di assicurare l'accesso a tutti i bambini da otto mesi in poi significa creare le condizioni affinché i giovani popolino quei territori - poiché i giovani hanno diritto di restare - e si rimanga ancora di più perché ci sono i servizi di formazione. Il primo è il servizio di formazione e di crescita dei minori. Per ogni bambino che trova spazio in un nido, ci sono almeno tre persone che rimangono a vivere in montagna, quasi sempre per tutto il periodo dell'anno scolastico fino a quindici anni.

Invito pertanto a votare questo emendamento. Il disegno di legge in esame ha il seguente titolo: "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane". Occorre promuovere creando asili nido e luoghi in cui le persone e i bambini possano rimanere, tenendo conto delle specificità. Non possiamo non dire che ci sono delle specificità rispetto alle aree metropolitane, però allarghiamo i criteri che impediscono, di fatto, che possa essere utilizzato il PNRR, che è un elemento di sviluppo di quelle zone. Rimanere in quelle zone significa creare comunità in quei luoghi e significa ancora di più esercitare il diritto di restare. *(Applausi)*.

PIROVANO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, stiamo parlando di un tema fondamentale. Abbiamo fatto dagli approfondimenti sul tema della fascia 0-2. Tutto quello che ha detto la collega è giustissimo e condiviso al cento per cento. Quindi, il problema sta non nella motivazione, bensì nel modo con cui si intende aiutare le famiglie che hanno dei bambini in età di asilo nido nei Comuni di montagna. Questi ultimi, infatti, proprio per la loro specificità territoriale, hanno pochissimi abitanti ed è praticamente impossibile pensare, anche con i fondi del PNRR, di poter costruire un asilo nido. Abbiamo quindi cercato di fare un lavoro supplementare per capire se non sia opportuno valutare la fattibilità di misure diverse, proprio in base al tipo di Comune. Quindi, potrebbero essere degli aiuti diversi per la conciliazione famiglia-lavoro.

Questa è la motivazione dell'invito al ritiro. Cercheremo di valutare altre soluzioni, ovviamente non al Senato, ma nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento o con altri provvedimenti, perché il tema è di fondamentale importanza.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, vorrei ringraziare sia la collega Rando per avere portato all'attenzione dell'Assemblea questo tema, sia la relatrice nel suo sforzo di cercare di venire incontro alle istanze, ma che sostanzialmente conferma l'impossibilità di poter procedere in termini di risposta concreta.

Credo che questo elemento faccia venire a galla una volta di più il difetto di fabbrica che cercavo di descrivere in precedenza: non aver voluto affrontare il tema del dimensionamento, dell'aggregazione e della integrazione del lavoro comunale in quei territori inevitabilmente fa scontare una incapacità di fornire una risposta su un tema così complesso.

Anche sulla base di un po' di anni di esperienza accumulata, potrei dire che per un sindaco aprire un asilo nido in un Comune montano significa affidarsi alla cabala, perché significa aprire una struttura che ha forti oneri gestionali, molto consistenti, e che non ha nessuna garanzia dal punto di vista della prosecuzione dell'attività, perché la curva demografica è quella che è. Inoltre, il costo di questo tipo di impostazione grava esclusivamente sul bilancio del proprio ente, con il paradosso - che si realizza non solo per gli asili nido, ma per tutto il *welfare* - che i Comuni che hanno fatto scelte in termini di *welfare* e di erogazione di servizi vengono doppiamente penalizzati, perché è totalmente a loro carico il peso dell'erogazione del servizio e perché il Governo, nella fattispecie quest'anno, introducendo il meccanismo dei tagli lineari, va a colpire i Comuni che hanno la spesa storica sociale più alta, quindi sono due volte penalizzati.

Ora, a mio giudizio, il tema che ha posto la senatrice Rando merita un approfondimento. Penso che si debba considerare con grande attenzione questo aspetto, senza rinviarlo *sine die*. Se non affrontiamo il modo in cui si organizzano, si pianificano, si finanziano e si sostengono gli asili nido in questi territori, noi semplicemente di asili nido non ne avremo e quindi cristallizzeremo una condizione di subalternità in termini di diritto.

Vedete, colleghi, serve a poco dare la manchetta di 50 euro alle famiglie che hanno la possibilità di dare vita ad un nascituro, se poi non si consente loro di avere una serie di servizi fondamentali. E questo è uno degli indicatori fondamentali che le famiglie vanno a cercare, se decidono di rimanere o di venire, perché, se uno non ha un asilo nido, semplicemente in un Comune non ci sta più e se ne va dove quell'asilo nido c'è. Non affrontare questo tema, nonostante la buona volontà che ho sentito in quest'Aula da parte della relatrice, è ancor più e una volta di più la dimostrazione che è una legge vuota. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.157, presentato dalla senatrice Rando e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.1, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Come da accordi tra i Capigruppo, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 17,30.

Ricordo che alle 16,30 è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

(La seduta, sospesa alle ore 13,58, è ripresa alle ore 17,33).

Presidenza del vice presidente RONZULLI

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, comunico che la seduta è sospesa fino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 17,34, è ripresa alle ore 18,02).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato integrazioni e modifiche al calendario dei lavori.

La seduta di oggi, senza orario di chiusura, prevede il seguito della discussione del disegno di legge sulla valorizzazione delle zone montane. Le dichiarazioni di voto e il voto finale del provvedimento avranno luogo domani mattina, a partire dalle ore 9,30.

Seguirà l'esame degli argomenti già iscritti in calendario e alle ore 15 si terrà il *question time*, con la presenza dei Ministri dell'interno, del lavoro e dell'università.

Il calendario della prossima settimana prevede la discussione dei decreti-legge sul contrasto alla violenza contro gli operatori sociosanitari e salva infrazioni.

Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia su quest'ultimo provvedimento, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia, alle quali seguirà la chiama. Restano confermati gli altri argomenti già previsti.

Nella settimana dall'11 al 14 novembre il Senato terrà seduta nelle giornate di lunedì 11, a partire dalle ore 16,30, e martedì 12, a partire dalle ore 10, senza orario di chiusura.

Il calendario della settimana dal 19 al 21 novembre è integrato con la discussione dalla sede redigente del disegno di legge sul potenziamento dei controlli sanitari per il Giubileo 2025.

Nella settimana dal 26 al 28 novembre sarà discusso il decreto-legge in materia di misure economiche e fiscali.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre e ottobre 2024:

- Disegno di legge n. 1184-*bis* - Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio

nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 *(dalla sede redigente)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - integrazioni e modifiche al calendario corrente:

Mercoledì	30	ottobre	h. 10	– Disegno di legge n. 1054 e connessi - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane
Giovedì	31	"	h. 9,30	– Disegno di legge n. 1178 - Giornata nazionale delle periferie urbane <i>(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)</i> – Doc. XXII-bis, n. 1 - Relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro – Sindacato ispettivo (giovedì 31) – Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 31, ore 15)
Martedì	5	novembre	h. 16,30-20	– Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	6	"	h. 10-20	– Disegno di legge n. 1256 - Decreto-legge n. 137, Contrasto alla violenza contro gli operatori socio-sanitari <i>(scade il 30 novembre)</i>
Giovedì	7	"	h. 10	– Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 131, Salva-infrazioni <i>(ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 15 novembre)</i> – Disegno di legge n. 1175 - Assistenza sanitaria persone senza dimora <i>(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)</i> – Sindacato ispettivo (giovedì 7)

				– Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 7, ore 15)
--	--	--	--	--

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 131, Salva-infrazioni) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Lunedì	11	novembre	h. 16,30	– Eventuale seguito argomenti non conclusi
Martedì	12	"	10	– Disegno di legge n. 1053 - Ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1053 (Ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco) dovranno essere presentati entro le ore 10 di giovedì 7 novembre.

Martedì	19	novembre	h. 16,30-20	– Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	20	"	h. 10-20	– Disegno di legge n. 1086 - Revisione del codice della strada (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	21	"	h. 10	– Disegno di legge n. 1037 - Promozione della mototerapia (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>) – Disegno di legge n. 845 - Competenze non cognitive (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>) – Disegno di legge n. 1210 - Rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>) – Disegni di legge nn. 794 e 868 - Elargizioni di benefici alle vittime per danni derivanti da cedimenti di infrastrutture stradali (<i>dalla sede redigente</i>) – Disegno di legge n. 1184- <i>bis</i> - Potenziamento controlli sanitari per il Giubileo 2025 (<i>dalla sede redigente</i>)

				– Sindacato ispettivo (giovedì 21) – Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 21, ore 15)
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1086 (Revisione del codice della strada) dovranno essere presentati entro le ore 10 di martedì 12 novembre.

Martedì	26	novembre	h. 16,30-20	– Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	27	"	h. 10-20	– Disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002 - Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi in medicina e chirurgia (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	28	"	h. 10	– Disegno di legge n. 1274 - Decreto-legge n. 155, Misure economiche e fiscali (<i>scade il 18 dicembre</i>) – Disegno di legge n. 104 - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita (<i>ove concluso dalle Commissioni</i>) – Sindacato ispettivo (giovedì 28) – Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 28, ore 15)

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002 (Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi in medicina e chirurgia) dovranno essere presentati entro le ore 10 di giovedì 21 novembre.

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1274 (Decreto-legge n. 155, Misure economiche e fiscali) e n. 104 (Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Il calendario sarà integrato con il Rendiconto 2023 e il Bilancio interno 2024 del Senato.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1256
(Decreto-legge n. 137, Contrasto alla violenza
contro gli operatori socio-sanitari)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI		50'
PD-IDP		35'
L-SP-PSd'AZ		30'
M5S		29'
FI-BP-PPE		25'
Misto		19'
IV-C-RE		17'
Aut (SVP-PATT, Cb)		17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE		17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...

(Decreto-legge n. 131, Salva-infrazioni)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI		38'
PD-IDP		26'
L-SP-PSd'AZ		23'
M5S		21'
FI-BP-PPE		19'
Misto		14'
IV-C-RE		13'
Aut (SVP-PATT, Cb)		13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE		13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1274

(Decreto-legge n. 155, Misure economiche e fiscali)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI		50'
PD-IDP		35'
L-SP-PSd'AZ		30'
M5S		29'
FI-BP-PPE		25'
Misto		19'
IV-C-RE		17'
Aut (SVP-PATT, Cb)		17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE		17'

Sull'ordine dei lavori

BOCCIA (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signora Presidente, intervengo per porre all'attenzione della Presidenza la condizione di grande difficoltà che le opposizioni stanno vivendo in questo momento rispetto al decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, sul riconoscimento della protezione internazionale, il cosiddetto decreto Paesi sicuri.

Questo decreto, signora Presidente, è stato inizialmente assegnato alla Camera in data 23 ottobre e poi il Governo lo ha richiamato. Chiedo ai Presidenti e alle colleghe e ai colleghi dei Gruppi di maggioranza di seguirmi con attenzione, perché quando rendiamo questi precedenti attività ordinaria indeboliamo le nostre istituzioni. Come dicevo, il decreto è stato ritirato dal Governo e ripresentato successivamente qui in Senato. Il 28 ottobre è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali.

Le colleghe e i colleghi di opposizione hanno chiesto, come era corretto che fosse, un *iter* chiaro che consentisse ai tanti mondi esterni al Parlamento di partecipare al confronto necessario. Ci siamo sentiti rispondere che non era più possibile veder svolgere quel confronto, attraverso le audizioni, per un motivo che va dalla furbizia alla ricerca di scorciatoie da parte del Governo.

Il Governo ha annunciato oggi che quel provvedimento, presentato al Senato dopo che era stato presentato alla Camera, resterà in vita per i soli sessanta giorni di durata del decreto-legge, perché intanto lo stesso Governo ha presentato alla Camera, in barba a qualsiasi Regolamento parlamentare e

anche in maniera irrispettosa verso il Parlamento, un emendamento che riprende lo stesso decreto-legge.

Troviamo che ciò sia un'umiliazione per il Senato, signora Presidente, e riteniamo anche che aggirare il Parlamento nell'*iter* di conversione sia segno di mancanza di lealtà nelle istituzioni, colleghe e colleghi. Presidente Balboni, così come accade nella vita, la mancanza di lealtà tra noi è causa di fallimento, in questo caso delle istituzioni stesse. Quando le istituzioni non sono più credibili, ci perdiamo tutti: ci perde il Senato, ma ci perdiamo tutti e ci perde il Paese. (*Applausi*). Voi scambiate la lealtà con la fedeltà.

So che in questa fase siete concentrati sul provvedimento in materia di regolamento per gli animali, ma la fedeltà si dà da parte dei cani verso i padroni, mentre la lealtà è tra esseri umani che si rispettano e qui, signor Presidente, è mancata la lealtà.

Presidente Rossomando, le chiedo davvero di richiedere al presidente La Russa, per conto del Gruppo Partito Democratico, di fare di tutto per far sì che le audizioni si svolgano fino a quando il decreto-legge non sarà stato ritirato dal Governo, perché se il Governo ritira il decreto-legge, allora il dibattito si sposta alla Camera sull'emendamento, ma se il decreto-legge è in vigore noi pretendiamo, presidente Balboni, una risposta su quelle audizioni.

Questa mattina - e chiudo, presidente Rossomando - in Commissione politiche dell'Unione europea l'opposizione è intervenuta - lo dico perché si lega a questa vicenda accaduta in 1ª Commissione - contro la proposta del senatore Borghi per un'indagine conoscitiva sui magistrati italiani per le questioni relative alla conformità con il diritto dell'Unione europea. Ora, se un magistrato italiano, come hanno ricordato correttamente il collega Lombardo questa mattina e la collega Malpezzi, disapplica la normativa nazionale per contrasto con il diritto dell'Unione europea, non è eversivo, colleghe e colleghi della maggioranza (*Applausi*), ma sta semplicemente adempiendo al suo dovere, riconoscendo il principio del primato del diritto europeo rispetto al diritto nazionale. Perché se non è così, signora Presidente, se è il Governo italiano che decide al posto del Parlamento di fronte a un dubbio interpretativo di diritto dell'Unione europea o di fronte a un giudice che chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, quindi se tutto questo voi non lo consentite, allora significa davvero che confondete il governare con il comandare, ma governare non significa comandare (*Applausi*), significa rispettare le regole democratiche e le regole dello Stato di diritto. Su questo non vi consentiremo di rompere ancora, presidente Balboni, il patto di lealtà che consente a quest'Assemblea di essere quello che ancora per noi è: il luogo solenne della democrazia italiana. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti, gli studenti e le studentesse dell'Istituto tecnico «Federigo Enriques» di Castelfiorentino, in provincia di Firenze, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Visto che ha chiesto la parola il presidente della Commissione Balboni su questo punto, mi rivolgo al senatore Borghi Claudio per ricordargli che gli interventi sull'ordine dei lavori possono essere richiesti solo dal Capogruppo; altrimenti, se sono per fatto personale, vanno rimandati a fine seduta.

Naturalmente, essendo stato chiamato in causa il Presidente di Commissione, è ovvio che può e deve intervenire. Quindi le chiederei in questo caso di intervenire a fine seduta, senatore Borghi, perché non posso darle la parola, oppure di far intervenire il Presidente del suo Gruppo. Mi farete sapere.

Ha facoltà di intervenire il presidente Balboni.

BALBONI (*Fdl*). Signora Presidente, intanto desidero dire a lei e a tutta l'Assemblea che non intendo raccogliere gli insulti che ho appena ricevuto dal presidente Boccia, che mi ha paragonato a un cane. (*Applausi. Commenti*). Presidente Boccia, non sono un cane, sono un senatore che merita rispetto.

PRESIDENTE. Mi consenta però, presidente Balboni ...

BALBONI (*Fdl*). La fedeltà è dovuta ai cani, io non sono un cane e la fedeltà la riservo esclusivamente alla Repubblica italiana, alle sue istituzioni. E lei non si deve permettere di offendere un Presidente di Commissione che rispetta e applica il Regolamento, caro signor Boccia. (*Applausi*). Impari lei il rispetto delle istituzioni.

Sulle audizioni c'è stato un confronto sereno e pacato in Commissione; il Capogruppo del suo partito, il senatore Giorgis, mi ha riconosciuto la correttezza della procedura con cui ho operato. Sulla richiesta di audizioni la Commissione ha votato e, fino a prova contraria, in democrazia è la maggioranza che decide e non è la minoranza che impone alla maggioranza quello che vuole. (*Applausi*). Dopodiché, ho riconosciuto alla correttezza del capogruppo Giorgis che la questione era squisitamente politica e che su una questione politica era giusto che ci si esprimesse politicamente. Non discuto le ragioni dei Gruppi di opposizione; discuto sul fatto che alla fine la questione si era ridotta al punto se fare o non fare le audizioni.

La maggioranza della Commissione ha ragionato in questi termini, ossia che non aveva senso fare audizioni sul testo di un decreto del quale il Governo ha rinunciato a chiedere la conversione in legge, che quindi verrà trasfuso in un altro provvedimento, dal momento che non sappiamo se questa trasfusione sarà tale e quale o se ci saranno modifiche, integrazioni o stravolgimenti. Quindi mi sono anche impegnato su un piano personale, come Presidente - perché, a differenza di lei, io il rispetto delle istituzioni ce l'ho (*Applausi*) - affinché, quando arriverà il testo dalla Camera, troveremo il modo di farle, le audizioni, ma su un testo chiaro, preciso e votato dalla Camera e non sulla previsione o sulla presunzione di un testo che non sapremo quale sarà.

Tutto qua, presidente Boccia e cari colleghi. Lei dovrebbe davvero smetterla di attribuirmi ricorrentemente cose che non ho fatto e di insultarmi in quest'Aula, perché questa è l'ennesima occasione. Chiedo pertanto al Presidente di richiamare il presidente Boccia al rispetto dei colleghi, persino dei suoi avversari. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Presidente Balboni, naturalmente le interpretazioni sono assolutamente libere. Intanto lei ha esposto la sua ricostruzione dei fatti, che è a disposizione dell'Assemblea. Mi è parso che fosse stata fatta una rappresentazione su una modalità. (*Commenti*). Non mi pareva rivolto a lei personalmente. (*Commenti*). Visto che mi si chiede di richiamare... (*Commenti*).

Senatore De Carlo, io non interpreto nella misura in cui non mi si richiede di intervenire. Se mi si richiede di intervenire, rispondo perché non ritengo di intervenire su questo... (*Commenti*). Senatore De Carlo, abbiamo inteso. Mi pare che siamo in un'esposizione, seppur chiaramente di contrapposizione, in tonalità assolutamente degne di quest'Assemblea. Vediamo di non farle esondare noi.

Intanto concluderei gli interventi e dopo dirò quali sono le determinazioni della Presidenza.

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, farò alcune considerazioni, anche alla luce dell'intervento del presidente Balboni, e qui mi rivolgo a lui ovviamente per il tramite della Presidenza.

Proporre in modo magnanimo audizioni sul decreto-legge che dalla Camera verrà trasmesso al Senato, dopo l'introduzione di un emendamento che ancora non c'è e che andrà a riprendere il testo del decreto-legge che stiamo discutendo in 1ª Commissione, costituisce una magnanimità inutile.

È evidente che le audizioni servono per predisporre testi emendativi. Una volta che il testo sarà stato approvato dalla Camera e trasmesso al Senato, non potrà essere più modificato, perché sappiamo benissimo che i tempi per una terza lettura non ci saranno. Quindi quelle audizioni non avranno nessun significato rispetto all'*iter* del provvedimento. Primo elemento.

Secondo elemento: il presidente Balboni ci ha informato (ma la cosa era già nota) che non esiste ancora l'emendamento del Governo che riprende il testo del decreto Paesi sicuri e lo inserisce in un altro provvedimento. È stata un'anticipazione del Governo, che ha manifestato la sua volontà. Fino a quando ciò non accadrà e il decreto alla Camera non sarà completato, l'*iter* del decreto del 28 ottobre deve continuare come nulla fosse, perché nulla c'è. (*Applausi*). Al di là del contenuto politico del decreto, c'è una questione di rispetto delle istituzioni e degli *iter* del Parlamento, che non capisco perché debbano essere stravolti. È già avvenuto molte volte, in molte legislature, che un decreto venisse recepito come emendamento in un altro testo. Ma l'*iter* è sempre stato molto lineare: fino a quando non c'era il provvedimento

emendativo, l'altra parte analizzava il testo del decreto come se nulla fosse, perché nulla c'era.

Termino riprendendo le parole del presidente Boccia. La frase del presidente Balboni «siamo la maggioranza e facciamo quello che vogliamo» rappresenta molto bene la differenza che c'è tra governare e comandare. (*Applausi*).

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, vedo che l'abitudine di mettere in bocca ad altri cose mai dette continua. Aggiungo la parte relativa a quanto è di mia conoscenza, rispetto a quanto è stato detto prima dal presidente Boccia. Per quello che riguarda la trasfusione del decreto, nulla osta da parte del Gruppo Lega, perché si tratta di una cosa molto frequente. Non capisco lo sdegno; tante volte, almeno per quanto riguarda le questioni economiche, quando il ministro era Gualtieri i decreti di materia economica iniziavano e poi si trovavano trasfusi o inseriti, in certi casi fino a tre decreti in uno. (*Applausi*). Per cui non capisco sinceramente questa meraviglia e questo spregio del Parlamento.

Viceversa, per quello che è stato detto stamattina in Commissione politiche dell'Unione europea, io scuso il presidente Boccia, perché probabilmente si informa su «la Repubblica» e quest'ultima probabilmente si informa da qualcuno che dice cose sbagliate; quindi evidentemente può essere che sia stato tratto in inganno. Ovviamente io non ho chiesto nessun tipo di indagine conoscitiva nei confronti dei magistrati, cosa assolutamente incredibile. Guardatevi i Resoconti, così poi dopo potete valutare se sia vero o meno. Io ho chiesto un'analisi conoscitiva sulla gerarchia delle fonti, che non è un'indagine sui magistrati, ma è un'indagine che dovrebbe preoccupare tutto questo Parlamento. Voi capite che, se noi facciamo un provvedimento di legge (che sia proveniente da un decreto o da un disegno di legge) e non si capisce se è un testo definitivo o è un testo che può essere disapplicato da un magistrato, a me non interessa cosa decide il magistrato singolo, mi interessa la procedura; mi interessa la possibilità che un magistrato possa disapplicare una legge emanata da questo Parlamento sulla base del contrasto non solo con un trattato, ma anche con una sentenza. (*Applausi*).

Voi capite che, a questo punto, la certezza del diritto e il senso stesso della nostra esistenza come Camera e potere legislativo diventano pericolosi, perché noi facciamo qualcosa e a un certo punto si sveglia qualcuno che decide, *inaudita altera parte*, che la nostra legge non conta più, perché conta maggiormente una sentenza che magari si riferiva, come in certi casi, a una situazione in Moldova, in Lituania o altrove. Non va bene così.

Io ho semplicemente chiesto, senza nessun tipo di eversione, che questa situazione, che mi sembra molto pericolosa, venisse analizzata e spiegata da dei giuristi.

Magari ci dicono che è normale così; a questo punto ne siamo a conoscenza e ci sappiamo regolare. Magari ci dicono invece che altri Paesi, come

mi sembra di tutta evidenza, stanno facendo quello che vogliono. La Germania manda la gente in Afghanistan, tanto per dirne una, e non mi sembra esattamente un Paese tranquillo e sicuro. Evidentemente forse l'Unione europea è differente in Germania rispetto all'Italia. Allora a quel punto che noi si sappia se si devono fare delle modifiche ed è colpa nostra perché siamo meno sovrani rispetto alla Germania oppure se invece le cose stanno così, e allora, a quel punto ci sappiamo regolare tutti.

Quindi nessuna cosa contro i magistrati, in nessun caso. Semplicemente si chiede un'indagine conoscitiva sulla gerarchia delle fonti, che mi sembra più che necessaria. È stato quindi male informato, deciderà l'Ufficio di Presidenza della 4ª Commissione se sia il caso di sentire o meno degli esperti. Dal mio punto di vista più informazioni ci sono e meglio è per tutti. Altrimenti, anche in questo caso, se l'Ufficio di Presidenza deciderà che non è il caso di sentire degli esperti, che potrete indicare anche voi, me ne farò una ragione. Quindi nessuna eversione, nessun problema. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Borghi, la sua precisazione è stata chiarissima.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, innanzitutto ringrazio il mio capogruppo De Cristofaro per avermi consentito di intervenire e fare un po' di chiarezza rispetto al dibattito che oggi abbiamo avuto in Commissione politiche dell'Unione europea e che forse può essere utile riportare all'interno di quest'Aula. Il senatore Claudio Borghi ha parlato qui e in Commissione di un'indagine conoscitiva sulle fonti del diritto dell'Unione europea. Io mi sono permesso oggi di dire in Aula che dovrebbe essere qualcosa che i parlamentari conoscono prima, senza avere bisogno di un'indagine conoscitiva di altri esperti. (*Applausi*). Il principio del primato del diritto dell'Unione europea sul diritto nazionale è un tema acquisito non solo dai giuristi, ma anche dai legislatori. Esiste infatti una dichiarazione fatta dagli Stati sul primato, allegata al Trattato; esiste altresì una giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte costituzionale italiana; esiste il combinato disposto degli articoli 11 e 117 della Costituzione; e ancora esiste il tema per il quale se un giudice ha a che fare con una normativa nazionale, anche successiva, è tenuto a disapplicarla. Questa non è eversione, ma adempimento (*Applausi*) di ciò che significa essere nell'ordinamento costituzionale italiano ed europeo.

Se un giudice nazionale davanti a un dubbio interpretativo fa un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte del Lussemburgo, questa è una facoltà per il giudice nazionale, ma è un obbligo per il giudice di ultima istanza. (*Applausi*). Se infatti non lo fa, scatta la procedura di infrazione, cioè la responsabilità dello Stato italiano. Possiamo fare tutte le indagini conoscitive che vorremo, ma non avrà un risultato diverso da quello che le sto dicendo, senatore Borghi, come lei sa benissimo.

Ecco perché presentare un emendamento, con un atto avente forza di legge, non ha alcun valore giuridico. (*Applausi*). Allora il tema è politico e si riassume in questo, senatore Borghi: se una parte della maggioranza accetta o meno il principio del primato. Se non lo accetta, la risposta non è un'indagine conoscitiva sulla gerarchia delle fonti, ma il fatto che una parte della maggioranza si assumerà la responsabilità di dire che non vuole stare in Europa. (*Applausi*). Abbiate il coraggio di dire le cose fino in fondo, non appellatevi a criteri giuridici quando la scelta è politica. Questo è quello che abbiamo detto oggi in Commissione e mi fa piacere averlo condiviso insieme a voi in Assemblea. (*Applausi*).

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signora Presidente, vorrei riportare il tenore della nostra discussione sul fatto che è stato sollevato in precedenza e che dal punto di vista politico, merita di dover essere sottolineato. Noi abbiamo assistito intanto ad un elemento procedurale indiscutibile.

In sede di Conferenza dei Capigruppo, il Governo si è presentato e ha annunciato formalmente che non intende dare corso alla conversione all'interno del Senato del decreto-legge ribattezzato Paesi sicuri e che intende trasformare il suo contenuto in un emendamento ad un provvedimento che oggi è allocato alla Camera. Ora, a me interessa cogliere il punto politico di questa vicenda. Capisco che nell'enfasi della comunicazione abbiamo tutti la memoria del pesce rosso, ma voi colleghi della maggioranza - non noi, ma voi - questo decreto ce lo avete presentato come il *redde rationem* dell'Italia nei confronti dell'Europa e come il *redde rationem* del Governo nei confronti della magistratura. (*Applausi*).

Il Ministro dell'interno si è presentato poche ore dopo il Consiglio dei ministri nella cosiddetta terza Camera della Repubblica, cioè il salotto di Bruno Vespa, ad illustrarci con un'enfasi da questurino che finalmente avevano trovato la soluzione per la quale c'era giuridicamente la possibilità di classificare 19 Paesi come Paesi sicuri. E quindi da questo momento sarebbero riprese le attività di trasbordo, trasporto o definitele come volete, di migranti in Albania, perché era questo l'elemento giuridico che vi stava in quel momento a cuore, cioè tentare disperatamente di tornare indietro da una brutta figura planetaria che avete fatto. (*Applausi*).

Ora, che cosa sta accadendo? Noi ci saremmo attesi, visto che avevate tutta questa enfasi, questa *vis* polemica, questa ansia di regolare i conti con chi, a vostro parere, a vostro giudizio, a vostra definizione, vi aveva impedito di mettere in atto una procedura per mettere in sicurezza i nostri confini, che voi per primi vi alzaste in quest'Aula e rivendicaste il vostro diritto-dovere di sostenere qui quello che Piantedosi, Nordio e la Presidente del Consiglio hanno detto *coram populo* e invece no. Invece, succede che scappate.

Allora dovete venire a spiegarci perché, rispetto a questo che doveva essere il decreto che risolveva tutti i problemi e che improvvisamente avrebbe rimesso in asse una situazione che domani cercheremo di chiarire con il

ministro Piantedosi - che ogni tanto, oltre ad andare da Bruno Vespa, si deve degnare di venire qui a spiegare come mai in Albania ancora non c'è nulla e come mai continuiamo a buttare soldi nella fornace e come mai tutto questo non sta funzionando - ora voi state tornando indietro. Il motivo, al di là degli elementi di natura procedurale, è che avete in primo luogo paura del rinvio oggi annunciato alla Corte di giustizia europea, perché sapete benissimo che un pronunciamento di quella Alta corte smentirebbe definitivamente tutta questa narrazione. La conferma arriva dall'intervento del collega che ha il mio stesso cognome, ma che la pensa esattamente all'opposto rispetto a me, il quale ha confermato che avete paura del pronunciamento della Corte di giustizia europea e sapete benissimo che questa bloccherebbe definitivamente ogni valore giuridico di quel decreto che ogni giorno che passa perde qualificazione. Cosa dovete fare, quindi? Dovete semplicemente distogliere l'attenzione. Lo dovete trasformare in un emendamento, impedendo a un ramo del Parlamento di potersi esprimere, sperando in questo modo che tutto vada in dissolvenza. Questo è tipico degli ignavi. *(Applausi)*.

MALAN *(Fdi)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(Fdi)*. Signor Presidente, avevo inteso che questi interventi fossero effettivamente sull'ordine dei lavori. Le risposte che ha dato il presidente Balboni mi sono parse ampiamente esaurienti, ma qui si è fatta una tribuna politica. D'altra parte, va benissimo che si faccia politica in questa sede, dunque mi permetta sommessamente di dire... *(Brusio. Richiami del Presidente)*.

Nella passata legislatura - ma non era certo un fenomeno unico di tale legislatura - di confluenze ce ne sono state ben ventotto. Ventotto volte alcuni decreti-legge sono stati fatti confluire in altri decreti-legge. Di queste ventotto volte, ventisei si sono verificate nel momento in cui il senatore Enrico Borghi faceva parte della maggioranza, come tutta l'attuale opposizione. *(Applausi)*. All'epoca non si è detto che vi volevate nascondere, che volevate fuggire, che eravate ignavi; per non parlare di paragone di carattere zoologico.

Ringrazio il senatore Lombardo per la sua preziosa lezione. Visto che è così efficace, io lo invito a fare le stesse lezioni in Svezia, dove hanno espulso persone verso l'Iraq; o in Germania, dove li hanno mandati in Afghanistan, un Paese sicurissimo, governato con grande equilibrio dai talebani; o in Olanda, dove hanno espulso persone verso la Siria. Visto che queste cose sono così palesi, le vada a spiegare: a meno che, nella sua sapienza, lei sappia che Svezia, Germania ed Olanda sono uscite dall'Unione europea. *(Applausi)*.

Infine, come ha detto qualcuno assai più bravo con l'italiano di me, il "sugo" della storia è che in quest'Aula c'è una parte politica che non vuole che, in nessun modo, nessuno mai degli immigrati, qualunque sia la situazione, possa essere espulso. Di conseguenza, forse i loro elettori ne prenderanno atto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, sono state poste delle questioni sull'andamento dei lavori in Commissione, che peraltro avevano visto anche una prima

anticipazione nella Conferenza dei Capigruppo, trovando comunque attenzione e sensibilità. Evidentemente, ognuno ha motivato, anche con delle questioni politiche generali sottostanti, il proprio punto di vista.

Viene proposta non una questione regolamentare, ma una questione, per chi l'ha sostenuta - solo per riportare correttamente - di democrazia sostanziale. Questa verrà riportata, come è stato chiesto, alla Presidenza, esattamente nei termini usati da tutti coloro i quali sono intervenuti in quest'Aula.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1054, 276 e 396 (ore 18,37)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.151 e 9.152. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 9.153, 9.154 e 9.155, sui quali vi è parere contrario anche della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 9.0.3.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.150 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.151, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, identico all'emendamento 9.152, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.153, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.154, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.155, presentato dal senatore De

Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 9.0.150 è improponibile.

L'emendamento 9.0.151 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.3, presentato dai senatori Durnwalder e Patton.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Il parere è contrario sugli emendamenti 10.150, 10.151, 10.152, 10.153, 10.155 e 10.156. Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G10.150. Il parere è contrario sull'emendamento 10.0.151.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.151, presentato dal senatore Durnwalder, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.152, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, sostanzialmente identico all'emendamento 10.153, presentato dal senatore Irto, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.154 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.155, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.156, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.157 è improponibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.150 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.0.150 è improponibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.151, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.0.152 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.150 e 11.151, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.152. Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 11.153, 11.154, 11.0.150, 11.0.153, 11.0.151 e 11.0.152, sui quali anche la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.151, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.152, presentato dal senatore Occhiuto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.153, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 11.154, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.153, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, identico all'emendamento 11.0.151, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.152, presentato dai senatori Durwalder e Patton, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, come ho già detto in precedenza, quello che manca a questo provvedimento è la fissazione di obiettivi chiari su dove si deve andare. Infatti, caro Ministro, modificare in meglio le norme va bene, ma bisogna far capire dove un provvedimento di questo tipo vuole portare, al di là del fatto che era ora di fare una norma che riguardasse la montagna, ma se non si capisce dove si va, anche questa norma è destinata a non avere grande successo.

In tal senso propongo in questo emendamento di fissare un punto chiaro: il territorio montano, territorio delicato, è sì uno scrigno di natura ma, come ho provato a dire in un mio intervento precedente, rende necessaria la presenza umana per essere conservato ed evitare dissesti idrogeologici. E quindi il caso di dire espressamente che la natura in montagna va conservata in equilibrio con le attività umane consentite.

La natura non va conservata in quanto tale e basta, ma va conservata in modo tale che l'uomo che vive in montagna possa sviluppare un'esistenza dignitosa e di comunità. Ecco, questo è un passaggio che manca in questo provvedimento e che io ho provato a proporre con questo emendamento.

Inoltre propongo un altro passaggio importante, a mio avviso. Per quanto riguarda i grandi predatori, questa norma non fa un granché. C'è un passaggio che, secondo me, va perlomeno meditato: il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, nel 2017 fece un'ordinanza per abbattere un orso con un'istruttoria lunga decine di pagine e venne denunciato e rinviato a giudizio dal tribunale penale perché, secondo la procura e secondo chi lo accusava, contravveniva all'articolo 544-*bis* del codice penale. Tale articolo vieta di uccidere animali per crudeltà o senza necessità. Ora mi domando: se un Presidente fa fare un'istruttoria e presenta un atto con una serie di allegati che motivano le ragioni per cui quell'atto è stato firmato, come si può ipotizzare, anche solo per buonsenso, che quell'atto configuri un comportamento di crudeltà o senza necessità? Per me è una follia assoluta e, se andassi a dirlo in giro per il mondo, ci riderebbero dietro.

In questo caso propongo di ovviare a siffatta possibilità: non che l'atto non possa essere illegittimo, ma sarà illegittimo dal punto di vista amministrativo. Che configuri un reato è veramente una cosa che può succedere solo nel nostro Paese. Il mio emendamento ha questo fine. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.150, 12.151, 12.152 e 12.155. Esprimo parere favorevole con riformulazione sull'emendamento 12.156. Leggo la riformulazione: «Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "all'interno di un quadro di conservazione nazionale ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il

Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è definito annualmente, su base regionale o delle Province autonome, il tasso massimo di prelievi tali da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus*, cui fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno.»».

PRESIDENTE. Senatrice Pirovano, prima di procedere oltre - intanto ho preso nota e anche il presentatore ci ha già fatto pervenire l'assenso sulla riformulazione - devo comunque chiederle - e sicuramente sarà così - se questa è la condizione che è stata posta dalla 5ª Commissione. Può confermarlo? Essendo un parere condizionato, questa riformulazione è conforme?

PIROVANO, *relatrice*. Sì, signor Presidente, non l'avevo specificato prima, ma lo confermo.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 12.0.150.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.150, presentato dal senatore Spagnolli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.151, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identico all'emendamento 12.152, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 12.153 è improponibile.

L'emendamento 12.154 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.155, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

TOSATO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (*LSP-PSd'Az*). Presidente, chiedo ai senatori Durnwalder e Patton di sottoscrivere l'emendamento 12.156 a nome mio e di tutto il Gruppo Lega.

DE CARLO (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO (*FdI*). Chiedo ai senatori Durnwalder e Patton l'autorizzazione a sottoscrivere l'emendamento 12.156.

PRESIDENTE. Vedo che anche la senatrice Unterberger chiede di aggiungere la firma.

Sull'emendamento 12.156 la 5ª Commissione ha espresso parere condizionato ad una riformulazione. Poiché la relatrice è favorevole a modificare l'emendamento nel senso indicato dalla 5ª Commissione, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.156 (testo 2), presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.150, presentato dai senatori Nicita e Meloni, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 13 sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.150, presentato dal senatore Spagnolli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.150, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 13.0.151, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

NICITA (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo per sottolineare, riprendendo quanto oggi ha detto il senatore Borghi Enrico, che c'è il parere contrario dei relatori e un parere conforme del Governo su due emendamenti all'articolo 13, che si occupa delle questioni idriche e della lotta agli incendi per le zone montane. Il parere contrario cita l'articolo 81 a proposito dell'istituzione di un tavolo tecnico al quale dovrebbero sedere il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Commissario per il contrasto alla siccità e i Presidenti delle Regioni invitati. Qui si pone di nuovo il tema dell'articolo 81 come un'idea di costi incrementali per aiutare i Ministri e i Presidenti delle Regioni a fare il proprio dovere d'ufficio, cioè a riunirsi per analizzare un problema.

Vorrei precisare che, quando noi parliamo di tavolo tecnico, intendiamo una riunione tra persone che devono lavorare; non c'è un acquisto di mezzi mobili e, quindi, del tavolo medesimo o delle sedie. Battute a parte, questo dà un'idea. Questi emendamenti noi li abbiamo presentati per dimostrare l'assenza di analisi e di disponibilità al dialogo della maggioranza con l'opposizione. Di fronte a emendamenti di questo tipo, i relatori e il Governo dovrebbero esprimere un parere contrario, dicendo che un emendamento che chiede un tavolo tecnico per la gravità delle questioni della siccità in Sicilia è già in essere; non c'è bisogno dell'emendamento perché si sta già affrontando la questione; oppure dovrete dire certamente sì, perché è una volontà del Governo affrontare queste emergenze al più presto possibile e, quindi, volete dare un segnale politico approvando un emendamento che è a costo zero.

Rifugiarsi invece nell'articolo 81 per respingere la costituzione di un tavolo tecnico che politicamente significa banalmente riconoscere l'emergenza della siccità nel Sud e nelle isole significa ancora una volta confessare l'inerzia politica, l'incapacità di ascoltare i bisogni del Paese e di confrontarsi

costruttivamente con le minoranze. È la confessione dell'inattività di questo Governo e - non voglio nemmeno dirlo - della mancata lettura dei nostri emendamenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.151, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.152, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 15.150 e parere favorevole sull'emendamento 15.151.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.150, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.151, presentato dai relatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati e sui cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.151, con la seguente riformulazione: "Al comma 1, dopo le parole: «benefici per l'ambiente e il clima», aggiungere le seguenti: «, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio,»". Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 16.300 e all'accoglimento degli ordini del giorno G16.150, G16.151 e G16.152. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti, precisando che sugli emendamenti 16.152, 16.0.150, 16.0.151 e 16.0.152 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Durnwalder, accetta la riformulazione proposta per l'emendamento 16.151?

DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Sì, signor Presidente, l'accetto.

TOSATO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere, anche a nome della senatrice Spelgatti, l'ordine del giorno G16.152 a prima firma del senatore Occhiuto.

PRESIDENTE. Senatore Occhiuto, accetta la richiesta di sottoscrizione del suo ordine del giorno?

OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*). Sì, signor Presidente.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Credo che a questo punto ci sia un problema procedurale piuttosto serio, perché la relatrice ha comunicato all'Assemblea che sugli emendamenti 16.0.150 e 16.0.151 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Vorrei dire una cosa all'Aula, visto che sono il primo firmatario dell'emendamento 16.156.

PRESIDENTE. Senatore Borghi, a dire il vero, risulta il parere contrario della 5ª Commissione. Quindi, la relatrice ha dato, come anche negli altri precedenti emendamenti, contezza del parere della 5ª Commissione.

Era questa la sua obiezione, presidente Borghi?

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, l'obiezione è che sono emendamenti procedurali, che non hanno alcun onere, di alcuna natura. Mi chiedo a quale titolo si apponga l'articolo 81 su interventi procedurali. Uno è una delega al Governo, che peraltro ripropone una delega già in passato trasformata in legge e poi lasciata decadere. Quindi, si sarebbe dovuta dichiarare *ab origine*. Un'altra è un'attività connessa con l'impiego di risorse già esistenti. (*Commenti del senatore De Carlo*).

Ho detto *ab origine*, collega De Carlo, non aborigena. Quella è un'altra cosa, ma glielo spiego dopo.

PRESIDENTE. Senatore Borghi, sul merito della sua obiezione, la relatrice si è espressa nel merito di quanto le competeva e, *ad abundantiam*, ha dato conto del parere della 5ª Commissione. Lei ha obiettato su un parere della 5ª Commissione, legittimamente. Su di esso, però, la Presidenza nulla può eccepire, se non prendere atto sia del parere della 5ª Commissione che delle sue obiezioni.

Quindi, da questo punto di vista, non possiamo che procedere oltre. Spero di essere stata esaustiva, anche se non soddisfacente nella risposta.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, allora chiediamo al Presidente della 5ª Commissione il motivo per il quale ha ritenuto di dover proporre alla Commissione di applicare l'articolo 81 su questioni di natura prettamente procedurale. Altrimenti, se sdoganiamo che tutto quello che non piace alla maggioranza riceve parere contrario ai sensi dell'articolo 81, siamo al diritto del marchese del Grillo!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.150, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.151 (testo 2), presentato dai senatori Durnwalder e Patton.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.152, presentato dai senatori Durnwalder e Patton, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.300, presentato dai relatori, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.153, presentato dal senatore Parrini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 16.154 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.155, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, identico all'emendamento 16.156, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 16.157 è stato ritirato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G16.150, G16.151 e G16.152 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 16.0.150, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, al di là della *querelle* che abbiamo avuto in merito alla competenza o meno della Commissione bilancio di esprimersi ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mi sorprende l'ostilità nei confronti di questo emendamento, semplicemente perché ricalca alla lettera il testo di una legge della Regione Piemonte, approvata da una Giunta di centrodestra un po' di anni fa.

Si tratta di una norma che - a mio giudizio - ha funzionato e, anche per evitare di cadere nel balletto delle posizioni, penso che, quando si fanno delle norme che funzionano, bisogna avere il coraggio di dire che debbono essere riproposte. Mi sorprende che qui il centrodestra voti contro una disposizione

che ha approvato altrove. La norma funziona perché stabilisce, a invarianza di pressione tributaria, che una quota della tariffa d'ambito non inferiore al 3 per cento debba essere impiegata per attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano.

Ogni volta che ci sono un temporale o un'alluvione ci alziamo e diciamo che bisogna fare questo e quest'altro. Ora stiamo semplicemente proponendo di inserire ciò all'interno di una legge esistente (la cosiddetta legge Galli, per gli addetti ai lavori), che ha introdotto il ciclo idrico integrato e che stabilisce che la tariffa debba sostenere le azioni di investimento al suo interno. Dire che almeno il 3 per cento di quei proventi debbano essere destinati ad attività di tutela dell'assetto idrogeologico sembrerebbe una cosa scontata.

Peraltro, queste previsioni andrebbero a tutela delle sorgenti, delle opere di captazione, del drenaggio delle acque e della riproducibilità del bene. Francamente non si capisce il motivo, se non un'ostilità preconcepita nei confronti della minoranza che ha proposto questa soluzione, per il quale si vuole votare contro.

È di tutta evidenza che, se noi non introduciamo, in una logica di finanziamento ordinario e costante, il meccanismo della tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano, e ogni volta ci affidiamo a provvedimenti straordinari affidati alla finanza pubblica - che una volta ci sono, una volta non ci sono, una volta arrivano, una volta non arrivano - non riusciremo a portare a sintesi un tema di così grande valenza; tema che, peraltro, segnalo che verrebbe sviluppato dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni e dalle Comunità montane assicurando anche un ritorno economico, sui territori, dalle opere di manutenzione.

Mi sembra che sarebbe una misura di buonsenso e non riesco a comprendere il motivo per il quale, pervicacemente, ci si ostina a dire di no.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 16.0.151, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, dal punto di vista procedurale qui siamo di fronte a qualcosa di piuttosto curioso. In genere il Governo chiede poteri al Parlamento e alla propria maggioranza. Noi invece ci troviamo in una condizione nella quale è la minoranza a chiedere al Governo di fare qualcosa in termini di poteri e il Governo dice no. Sia chiaro che

io non voglio fare questa cosa qui: siamo veramente in un'operazione di rovesciamento dei fattori.

Allora è piuttosto curioso e singolare che il Governo si rifiuti di dar corso - e qui vengo al merito della questione - ad una procedura di introduzione dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ambientali, che è una misura già in corso in diversi Paesi avanzati e che stabilisce sostanzialmente un principio semplice: nel momento in cui i territori producono, attraverso un'azione di natura ecosistemica, dei benefici dal punto di vista non solo naturalistico, ma anche economico, è giusto che una parte di questo ritorno economico possa ritornare ai territori per assicurare la tutela e la salvaguardia di questo bene. Cito il caso di scuola più clamoroso: il servizio ecosistemico che la città di New York paga alle contee che gli assicurano l'acqua ai fini idropotabili. Siccome la città di New York non ha in sé la capacità di drenare e di depurare tutto quel bisogno del fabbisogno che ha, è costretta a ricorrere a territori che producono questo bene. Quei territori non possono fare evidentemente un certo tipo di sviluppo, perché depaupererebbero e comprometterebbero la capacità di produrre quel tipo di bene comune. Quindi che cosa fa la città di New York? Paga quei territori per rimanere così, per consentire la riproducibilità del bene. È un'operazione che non c'entra nulla con la finanza pubblica, perché è un accordo tra consumatori e produttori che consente un'operazione di tutela e di salvaguardia ambientale e di riproducibilità del medesimo.

Siccome questi temi esistono e nei Paesi più avanzati (penso ad esempio alla Svizzera) da anni producono delle risposte, ci sembrava piuttosto naturale che il Governo potesse essere investito dello studio e della predisposizione di questo tipo di funzioni in maniera tale che i territori potessero beneficiare di queste rimesse. Invece, si preferisce stare dentro una dimensione da finanza derivata, forse perché in questo modo si controllano meglio le filiere di potere connesse al denaro pubblico. E anche qui torniamo indietro anziché andare avanti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.151, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.152, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 16.0.153 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 17, che si intende illustrato e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Esprimo parere contrario.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.150, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.150, mentre l'emendamento 18.149 è stato ritirato.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, anche a nome del collega Patton chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 18.150.

PRESIDENTE. L'emendamento 18.149 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.150, presentato dalla senatrice Spelgatti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 20.150, 20.0.150, 20.0.151 e 20.0.152.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.150, presentato dai senatori Durnwalder e Patton, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.151, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.152, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 21.150, 21.151, 21.152, 21.153, 21.154, 21.0.150, 21.0.151 e 21.0.152.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.151, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.152, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.153, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.154, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.0.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.0.151, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.0.152, presentato dal senatore Franceschelli, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.150, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identico all'emendamento 22.151, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.152, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 22.153 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.154, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 22.0.150 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.0.151, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.0.152, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 22.0.153, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.0.155, presentato dai senatori Durawalder e Patton, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 23.150 e favorevole sull'emendamento 23.300. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 23.0.149, 23.0.150, 23.0.151. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 23.0.152 ove riformulato secondo la proposta della Commissione bilancio, di cui do lettura: dopo l'articolo, inserire il seguente: «Articolo 23-bis. *(Agevolazioni tariffarie)*. 1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

PRESIDENTE. Il senatore Martella accetta la riformulazione.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.150,

presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.300, presentato dai relatori, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.0.149, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.0.150, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.0.151, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 23.0.152 la 5ª Commissione ha espresso parere condizionato ad una riformulazione. Poiché il senatore Martella ha accolto la riformulazione richiesta dalla 5ª Commissione, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.0.152 (testo 2), presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, precisando che sugli emendamenti 25.0.150 e 25.0.152 anche la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. L'emendamento 25.151 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.150, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.150, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.151, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 25.0.155 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.152, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.153, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identico all'emendamento 25.0.154, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

MENNUNI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENNUNI (*FdI*). Signor Presidente, segnalo di non essere riuscita a votare, ma che il mio voto sarebbe stato conforme a quello del mio Gruppo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, specificando che sull'emendamento 28.150 anche la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.150, presentato dai senatori Durnwalder e Patton, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.151, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 28.152, presentato dalla senatrice Musolino.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Esprimo parere favorevole.

CALDEROLI, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.300, presentato dai relatori, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

BERRINO *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERRINO *(Fdl)*. Signor Presidente, segnalo il mio voto favorevole all'emendamento 29.300.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento C1, presentata dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ALOISIO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISIO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, quasi ogni giorno ci troviamo di fronte ad un femminicidio. Sono tragici episodi, brutali, che insanguinano tutto il Paese. In ogni angolo si innalza un grido di dolore, che risuona nella nostra Nazione. L'immagine di Sara Centelleghè, tragicamente assassinata con 30 forbiciate, ci impone una riflessione urgente e profonda. Dal gennaio 2024 le statistiche fornite dal Ministero dell'interno parlano chiaro. Sono

state assassinate oltre novanta donne da uomini che dicevano di amarle, vittime di una cultura che continua a perpetuare la disuguaglianza e la violenza di genere. Questi dati non sono solo numeri; sono vite spezzate, sogni infranti e famiglie distrutte.

Dobbiamo chiederci come possiamo migliorare e garantire che queste tragedie non si ripetano. Onorevoli colleghi e colleghe, c'è una risposta e non è solo di carattere legislativo, ma soprattutto culturale. È nostro compito pertanto agire con urgenza, al fine di educare le nuove generazioni e dare loro gli strumenti del vivere civile.

Il termine femminicidio descrive non solo l'omicidio di una donna, ma anche e soprattutto un atto che svela il profondo radicamento della misoginia nella nostra cultura e questa non è altro che la punta dell'*iceberg* di una profonda angoscia che alberga nella mente e nei cuori di alcuni maschi, nostri padri, nostri fratelli o nostri figli, che fuggono dalla loro esistenza e dal dolore che imprigiona la loro mente.

Bisogna avere il coraggio di eliminare in un sol colpo la differenza di genere almeno dal punto di vista economico. È possibile farlo con un solo articolo, composto da una sola frase, formata da nove parole: a parità di funzione deve corrispondere parità di salario. Questo non si deve fare oggi, né domani: andava fatto ieri.

È necessario un cambio di paradigma.

Dobbiamo educare le nuove generazioni al rispetto e all'uguaglianza e promuovere una cultura di non violenza. Tutti hanno un ruolo cruciale in questo processo: le scuole, le famiglie e le istituzioni.

Torno a proporre l'introduzione dell'educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado. È auspicabile che la violenza e il femminicidio diventino solo un doloroso ricordo del passato, un vero tabù. Non c'è più tempo, bisogna investire nell'educazione emotiva per formare una nuova generazione consapevole e sensibile per coltivare una nuova dimensione di vita, al fine di affermare la convivialità.

Ricordiamo i nomi delle ultime cinque donne assassinate, che potrebbero essere nostre mamme, nostre sorelle, nostre figlie: Sara, Aurora, Flavia, Marina e Celeste. Siano esse di monito per darci la forza e il coraggio di agire.

Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo lavorare insieme, senza steccati politici, per costruire una società più giusta e sicura, perché solo unendo le forze possiamo realizzare il cambiamento verso una società in cui ognuno abbia la sicurezza di trovare nell'altro la disponibilità all'aiuto e alla condivisione delle difficoltà e delle gioie della vita. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 31 ottobre 2024**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 31 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (1054)

- Mariastella GELMINI e LOMBARDO. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane (276)

- Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (396)

- *Relatori* BALBONI e PIROVANO Daisy (*Relazione orale*)

II. Discussione dalla sede redigente del disegno di legge:

Deputati BATTILOCCHIO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane (*approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatrice* TERNULLO Daniela (*Relazione orale*) (1178)

III. Discussione del documento:

Relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, approvata il 18 settembre 2024 - *Relatore* MAGNI (*Doc. XXII-bis, n. 1*)

IV. Interrogazioni

V. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento (*alle ore 15*)

La seduta è tolta (*ore 19,50*).

Allegato A**DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (1054)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.**Approvato nel testo emendato***(Finalità)*

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche anche ai fini del contrasto della crisi climatica, della salute, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.

2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, mirando a una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle diseguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, anche nel rispetto del principio di insularità sancito dall'articolo 119 della Costituzione, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e il pieno e agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della

mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità, di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione di consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono presso l'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché presso le organizzazioni internazionali, il riconoscimento della specificità delle zone montane e la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.150 (già 1.1)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Finalità)

1. La Repubblica italiana riconosce la montagna come un insieme di territori nei quali lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, delle risorse umane e naturali, del paesaggio, della salute, delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche costituiscono un obiettivo di interesse nazionale, in ragione del ruolo economico, sociale, ambientale, paesaggistico, sanitario e culturale svolto dalle comunità insistenti sulle montagne italiane.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, mettono in atto politiche pubbliche, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, finalizzate allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla salvaguardia dell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nei confronti delle collettività interessate, tenuto conto degli impatti dei cambiamenti climatici e della biodiversità, in connessione con le esigenze e i bisogni delle popolazioni montane, tenendo conto altresì della specificità e della peculiarità di tali luoghi.

3. In tale quadro, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

a) sostegno all'esercizio delle responsabilità delle collettività territoriali montane mediante l'individuazione delle comunità di comuni montani di cui all'articolo 2 della presente legge come attori istituzionali preposti

all'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e di perseguimento di politiche di equità sociale di cui all'articolo 44 della Costituzione;

b) riconoscimento delle disparità demografiche e delle specificità dei territori montani;

c) riconoscimento, ai fini della prevenzione, degli effetti del cambiamento climatico e delle politiche di adattamento e dei loro impatti sulle attività economiche delle montagne, con particolare riguardo ai settori agricolo, turistico, forestale ed energetico;

d) incoraggiamento dello sviluppo economico montano, con particolare riguardo al sostegno alle attività artigianali e industriali legate alla montagna o in esso presenti;

e) riconoscimento dell'esigenza di politiche pubbliche a sostegno delle zone montane come compensazione degli svantaggi strutturali permanenti in esse presenti, anche al fine di assicurare il dinamismo dell'agricoltura e della zootecnica montane e il loro concorso allo sviluppo sostenibile del Paese;

f) sviluppo del turismo invernale ed estivo delle zone montane in un'ottica di sostenibilità ambientale e naturale, mirato alla valorizzazione delle risorse patrimoniali dei territori;

g) sostegno, in tutti i settori di pertinenza, delle politiche di qualità, di filiera, di sviluppo del valore aggiunto delle zone montane e della ricerca scientifica e tecnologica;

h) tutela e valorizzazione delle risorse idriche presenti sui territori montani, con particolare riguardo alla loro funzione ecosistemica;

i) incoraggiamento e sostegno alle attività di forestazione e di manutenzione dei boschi, con particolare riguardo alle aziende forestali, secondo quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

l) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, della qualità degli spazi e dei paesaggi montani;

m) promozione della ricchezza del patrimonio culturale, della protezione e del recupero degli edifici tradizionali e dei centri storici, favorendo il reinsediamento anche mediante politiche di recupero degli edifici esistenti;

n) incoraggiamento e sostegno alle collettività locali per la gestione sostenibile e durevole delle risorse naturali montane;

o) tutela e sostegno del livello dei servizi pubblici erogati nelle zone montane, al fine di garantire l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana nei settori dell'istruzione, dei trasporti pubblici, della sanità e dell'assistenza;

p) attuazione di politiche di prevenzione, tutela e salvaguardia dai rischi idro geologici.

4. Ai fini di cui alla presente legge, costituiscono obiettivi generali il sostegno dell'occupazione e del dinamismo economico endogeno anche

mediante il corretto sfruttamento delle risorse naturali presenti nei territori montani, l'attivazione del mercato immobiliare sfitto, il rafforzamento delle politiche ambientali attraverso l'azione dei parchi regionali e nazionali, il sostegno della vita quotidiana degli abitanti e degli attori sociali, economici, culturali e formativi presenti in tali territori, il riconoscimento dell'agricoltura e della forestazione come essenziale funzione ecosistemica per l'equilibrio e la salvaguardia del territorio, del paesaggio e degli assetti idrogeologici e, più in generale, il riconoscimento del principio di compensazione degli svantaggi naturali della montagna.

5. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi di comuni montani comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

6. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorire il ripopolamento, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali per coloro che vi risiedono, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

7. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).»

1.151

OCCHIUTO, TERNULLO, GASPARRI, PAROLI

V. testo 2

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone e popolazioni montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.»

b) *sopprimere il comma 3.*

1.151 (testo 2)

OCCHIUTO, TERNULLO, GASPARRI, PAROLI

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 44, secondo comma, della Costituzione» aggiungere le seguenti: «e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'UE».

1.6

SPAGNOLLI, UNTERBERGER, PATTON

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Per le finalità di cui al presente articolo, occorre tenere conto che, per affrontare l'attuale crisi climatica, è necessario presidiare il sensibile territorio montano, rafforzando le comunità umane ivi esistenti o creandone di nuove, con prospettive non solo di autosufficienza, ma anche di crescita economica e sociale e, pertanto, in grado di conservare ed evolvere l'identità tradizionale, le arti e i mestieri storici dei territori montani, nonché di garantire un livello di vita tale, in termini di qualità, da attrarre e mantenere nelle zone montane le future generazioni».

1.12

MAIORINO, CATALDI, PIRRO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano» inserire le seguenti: «, assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale».

1.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, GELMINI

Id. em. 1.12

Al comma 2, dopo le parole: «l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano» inserire le seguenti: «, assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale».

1.17

MAIORINO, CATALDI, PIRRO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica».

1.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Id. em. 1.17

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica».

G1.150

OCCHIUTO, TERNULLO, GASPARRI, PAROLI

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183", prevede la possibilità, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato per alcune tipologie di lavoratori dipendenti impegnati in mansioni considerate usuranti, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati;

la categoria professionale degli addetti agli impianti a fune, riconosciuta come "gravosa", meriti anch'essa di essere inserita tra i lavori usuranti con particolare riferimento agli addetti all'esercizio, all'ispezione e alla manutenzione degli impianti di risalita, ai conduttori di mezzi battipista, agli addetti agli impianti di innevamento artificiale, agli addetti alla manutenzione

delle piste da sci, ai conduttori di mezzi d'opera e agli addetti al servizio di soccorso nei comprensori sciistici, tenuto conto di come le mansioni svolte ad altitudini elevate e la costante esposizione a condizioni climatiche disagiate mettano a dura prova il fisico e la salute di quanti operano in questo specifico settore,

impegna il Governo:

a valutare, in sede di riordino complessivo del sistema pensionistico, misure volte a considerare l'inserimento della categoria professionale degli addetti agli impianti a fune nell'elenco dei lavori considerati particolarmente usuranti, ove ne sussistano le condizioni concrete.

1.0.150 (già 1.0.1)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Finalità della fiscalità montana)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.

2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del TFUE.»

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Classificazione dei comuni montani)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le

disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli esperti nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 1 del presente articolo, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce contestualmente uno o più elenchi dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione, il decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ed è successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale.

3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera *d*), della legge 27

dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.

4. Ferme restando le misure agevolative previste dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 4 è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del *made in Italy* e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

6. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 5 è corredato di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

MAIORINO, CATALDI, PIRRO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» con le seguenti: «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico».

2.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, GELMINI

Id. em. 2.1

Al comma 1, sostituire le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» con le seguenti: «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico».

2.4

SPAGNOLLI, UNTERBERGER, PATTON, DURNWALDER

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» aggiungere, in fine, le seguenti: «, con gli indici del calo demografico negli ultimi due decenni, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, dell'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio pro capite»;

b) al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sulla base delle indicazioni pervenute da parte delle Regioni».

2.5

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, CATALDI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché sulla base di parametri socio-economici, quali il calo demografico, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, la distanza ed i tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, la densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il reddito medio pro capite».

2.6

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «altimetrico e della pendenza» aggiungere le seguenti: «e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri».

2.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, GELMINI

Id. em. 2.6

Al comma 1, dopo le parole: «altimetrico e della pendenza» aggiungere le seguenti: «e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri».

2.8

CATALDI, MAIORINO, PIRRO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» aggiungere le seguenti: «, fatte salve le attuali classi di montanità per i comuni totalmente e parzialmente montani come definite dal Sistema informativo della montagna (SIM)».

2.9

CATALDI, MAIORINO, PIRRO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» aggiungere le seguenti: «, fermi restando i comuni già classificati quali totalmente e parzialmente montani dal Sistema informativo della montagna (SIM)».

2.10

CATALDI, MAIORINO, PIRRO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «parametri altimetrico e della pendenza» aggiungere le seguenti: «, tenuto conto delle specificità territoriali che caratterizzano l'area montana alpina e quella appenninica».

2.11

NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, GIORGIS

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «All'interno della classificazione delle zone montane, sono inoltre individuati e distinti gli ulteriori criteri che definiscono le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica ad un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, comma 6 della Costituzione».

2.12

MELONI, NICITA, PARRINI, VALENTE, GIORGIS

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ai fini della classificazione di cui al primo periodo, per l'applicazione dei criteri si dovrà tenere conto delle specificità territoriali e, per le regioni Sardegna e Sicilia e per le isole minori, del fattore insulare».

2.150

OCCHIUTO, TERNULLO, GASPARRI, PAROLI

V. testo 2

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «sei esperti,» inserire le seguenti: «di cui due rappresentanti delle diverse tipologie di montagna,».

2.150 (testo 2)

OCCHIUTO, TERNULLO, GASPARRI, PAROLI

Approvato

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «sei esperti, designati dalla Conferenza unificata» inserire le seguenti: «sulla base di criteri volti a garantire il più ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne,».

2.14

GIORGIS, PARRINI, MANCA, MELONI, VALENTE

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni. Ove il Presidente del Consiglio dei ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere».

2.15

PARRINI, GIORGIS, MANCA, MELONI, VALENTE

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante».

2.16

PARRINI, GIORGIS, MANCA, MELONI, VALENTE

Respinto

Sopprimere il comma 2.

2.151 (già 2.17)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Id. em. 2.16

Sopprimere il comma 2.

2.18

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge» inserire le seguenti: «delle Zone Economiche Montane (ZEM) che includono i territori dei comuni con alto livello di spopolamento e desertificazione economica e commerciale per i quali definire misure agevolative adeguate a garantire lo sviluppo e il ripopolamento».

2.19

CATALDI, MAIORINO, PIRRO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «parametri socioeconomici» inserire le seguenti: «tra cui gli indici del calo demografico negli ultimi due decenni, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, i tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, la densità delle attività commerciali e

degli insediamenti produttivi, l'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio pro capite».

2.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, GELMINI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici,» inserire le seguenti: «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite,».

2.23

VALENTE, GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Presidente del Consiglio dei Ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco».

2.24

MELONI, GIORGIS, PARRINI, MANCA, VALENTE

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco».

2.152

I Relatori

Approvato

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

G2.150

TOSATO, BERGESIO, SPELGATTI

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" ;

premesso che l'articolo 2 reca norme per la definizione dei criteri di classificazione dei comuni montani,

alla luce della necessità di provvedere quanto prima all'attuazione dei criteri che permettano di superare l'attuale stato di frammentazione dei fondi in determinate zone del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire in maniera maggiormente puntuale le aree in cui è possibile inserire nel fascicolo aziendale particelle prive di titolo di conduzione.

G2.151

OCCHIUTO, TERNULLO, PAROLI

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

il contrasto allo spopolamento della montagna e il rilancio dei territori montani, delle zone rurali e delle aree interne, nelle more del disegno di legge in esame, si concretizza anche attraverso il varo di misure agevolative in

favore di persone fisiche e/o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili e ruderi abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro successivo utilizzo, di concessioni di finanziamenti agevolati e/o contributi a fondo perduto a copertura di spese di avviamento di nuove attività imprenditoriali operanti nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento in oggetto e del riconoscimento di garanzie emesse a fronte di finanziamenti,

impegna il Governo:

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la loro eventuale sostenibilità, a valutare l'opportunità di individuare apposite misure agevolative di supporto a favore di tutte le imprese presenti e operanti nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2.

2.0.2

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane

e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo».

2.0.150 (già 2.0.4)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Id. em. 2.0.2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista dell'elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle

norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo»

Capo II

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, RISORSE E MONITORAGGIO

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.**Approvato nel testo emendato**

(Strategia per la montagna italiana)

1. La Strategia per la montagna italiana (SMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita autonoma e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, la residenzialità, le attività commerciali e gli insediamenti produttivi nonché il ripopolamento dei territori. La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché del Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023. La SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché con la strategia nazionale delle *Green community* di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. La SMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.150 (già 3.1)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3*(Strategia nazionale per la montagna italiana)*

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI), individua, sulla base di linee di indirizzo strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale nonché l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia per le aree interne (SNAI).

2. La SNAMI è definita con cadenza triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda l'accessibilità alle infrastrutture digitali, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.

3. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato « Tavolo ». Il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»

3.151

OCCHIUTO, TERNULLO, GASPARRI, PAROLI

Ritirato

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La Strategia per la montagna italiana (SMI) è predisposta, nel rispetto delle competenze delle regioni, in complementarità e sinergia con le strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, le politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui

all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nonché le politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché il Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023.».

3.152

SPELGATTI, TOSATO

Approvato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione,» aggiungere le seguenti: «nonché al servizio postale universale e ai servizi bancari».

3.3

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché» inserire le seguenti: «delle disposizioni nella legge 7 aprile 2014, n. 56, sulle province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri previste e».

3.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, GELMINI

Id. em. 3.3

Al comma 1, dopo le parole: «13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché» inserire le seguenti: «delle disposizioni nella legge 7 aprile 2014, n. 56, sulle province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri previste e».

3.6

NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, GIORGIS

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «citato decreto-legge n. 124 del 2023.» inserire il seguente periodo: «È inoltre definita una specifica strategia per le zone

montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica ad un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con particolare riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto, prevedendo un apposito capitolo al fondi di cui all'articolo 4 della presente legge».

3.7

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «previa intesa» con le seguenti: «previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale e successiva intesa».

3.153 (già 3.8)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 2, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «, previa consultazione del partenariato economico e sociale».

3.154 (già 3.10)

GIORGIS, PARRINI, MANCA, MELONI, VALENTE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la Commissione parlamentare per le questioni regionali il cui parere è vincolante.».

G3.150

SPELGATTI, TOSATO

Accolto

Il Senato,

premesso che l'introduzione del registro dei terreni silenti, essendo finalizzata a promuovere il recupero delle proprietà fondiari e frammentate e dei terreni abbandonati nelle zone montane si muove nella positiva direzione dell'aggregazione fondiaria, della rivalorizzazione dei soprassuoli boschivi e del successivo avvio all'utilizzazione selvicolturale, anche ai fini dello sviluppo della bioeconomia;

considerato, tuttavia, che al fine di rendere effettivo il recupero ed il proficuo utilizzo dei citati terreni, l'istituzione del registro dovrebbe essere accompagnata da misure di incentivazione degli investimenti mirati a tali fini, impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare risorse ulteriori, anche nell'ambito della elaborazione ed attuazione della Strategia per la montagna italiana di cui all'articolo 3 della presente legge, al fine di favorire il superamento della parcellizzazione fondiaria e promuovere la razionale e redditizia utilizzazione dei terreni abbandonati nelle zone di montagna, anche nell'ottica di incentivare il ripopolamento e la ripresa economica di tali aree.

3.0.150 (già 3.0.1)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Consiglio nazionale della montagna)

1. La presente legge istituisce il Consiglio nazionale della montagna, di seguito denominato «Consiglio» ai fini della pianificazione, dello sviluppo e della protezione delle montagne italiane.

2. Il Consiglio costituisce il luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani sull'avvenire dei territori di montagna e sulle politiche pubbliche da mettere in atto, anche in attuazione della presente legge e delle leggi regionali di relativa attuazione.

3. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Ministro all'uopo delegato. La sua composizione e il suo funzionamento sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso deve comunque comprendere rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono membri obbligatori del Consiglio nazionale della montagna i ministri le cui competenze afferiscono alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge. Sono membri di diritto del Consiglio il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, o loro delegati. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono rappresentati, rispettivamente, da cinque deputati e cinque senatori, designati dai rispettivi presidenti avendo cura di rappresentare in modo proporzionale la composizione dei gruppi parlamentari esistenti.

4. Il Consiglio definisce gli obiettivi e precisa le azioni che giudica essenziali per lo sviluppo, la programmazione e la protezione delle montagne italiane; ha l'obiettivo di facilitare, anche attraverso avvisi e proposte, il coordinamento delle azioni pubbliche nelle zone di montagna; viene consultato

sulle proposte di legge e sui decreti di interesse, nonché sulle priorità di intervento governative e sulle condizioni di sostegno e aiuto per le zone di montagna mediante i fondi previsti dalle legislazioni di settore nazionale e regionali; viene informato dal Governo circa gli investimenti dello Stato per l'attuazione di programmi specifici per i territori montani.

5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato. È data facoltà ai rappresentanti delle regioni e degli enti locali di chiederne la convocazione per la trattazione di specifiche questioni.»

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

1. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:

a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui al medesimo comma 593;

b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.

2. La definizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare agli interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera *a)* e lettera *b)*, del presente articolo, è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco o gli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, in coerenza con la SMI.

4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli interventi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, definita con il decreto di cui al comma 2, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità.

6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente articolo hanno carattere aggiuntivo rispetto sia ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.150 (già 4.1)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane - FOSMIT)

1. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021, di seguito denominato «FOSMIT», finanzia: a) gli interventi di cui alle lettere da a) a f) del citato articolo 1, comma 593, nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo; b) la SNAMI; c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge. 2. Gli stanziamenti di cui al comma 1, relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane. 3. Una quota parte delle risorse del FO SMIT, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a 300.000 euro annui, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con tale obiettivo, il medesimo Dipartimento è autorizzato a stipulare

apposite convenzioni con l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) e con la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A

4. Possono beneficiare delle risorse del FOSMIT i comuni montani, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti. Le unioni montane di comuni e le comunità montane, nonché le comunità di comuni montani di cui all'articolo 2, svolgono la funzione di programmazione degli interventi su scala sovra-comunale, nonché la realizzazione dei medesimi interventi laddove comportino una competenza territoriale che esuli da quella del singolo comune. Per il medesimo scopo, i comuni possono delegare le unioni montane di comuni, le comunità montane dapprima, e le comunità di comuni montani in seguito, di cui fanno parte, per le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere.

5. Le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.

6. Le risorse di cui al presente articolo sono irrogate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.»

4.2

PARRINI, GIORGIS, MANCA, MELONI, VALENTE

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera b);

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»;

c) al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;

d) sopprimere il comma 4;

e) al comma 5, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)».

4.3

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MANCA, MELONI

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dall'anno 2024 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»;*

c) *al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;*

d) *sopprimere il comma 4;*

e) *al comma 5, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)».*

4.151 (già 4.4)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

4.152 (già 4.6)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre

2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dall'anno 2024 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»

4.153 (già 4.7)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b).*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e con una dotazione pari a 1 miliardo di euro annuo a decorrere dal 2024"».

Conseguentemente,

a) *al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;*

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *al comma 5, sopprimere le parole: «e b)».*

4.8

GIORGIS, PARRINI, MANCA, MELONI, VALENTE

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;*

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le parole: «lettera a)».*

4.154 (già 4.9)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) al comma 2, sopprimere le parole: «e lettera b)»;

b) sopprimere il comma 4;

c) al comma 5, sopprimere le parole: «e b)».

4.11

MANCA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: ", 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2024".

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

4.12

GIORGIS, PARRINI, MANCA, MELONI, VALENTE

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: ", 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024".

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre

2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

4.13

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In sede di programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *a*), le regioni consultano gli enti locali per il tramite delle articolazioni regionali di ANCI e UPI. In tale ambito possono finanziare interventi integrati per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna presentati dalle province in stretto raccordo con i comuni, singoli e associati, dei loro territori».

4.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sost. id. em. 4.13

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Relativamente alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *a*), le regioni consultano gli enti locali per il tramite delle ANCI e UPI regionali. In tale ambito possono finanziare interventi integrati per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna presentati dalle province in stretto raccordo con i comuni, singoli e associati, dei loro territori».

4.15

MELONI, GIORGIS, MANCA, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «definizione» con la seguente: «ripartizione».

4.16

PARRINI, GIORGIS, MELONI, MANCA, VALENTE

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali. Ove il Ministro intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere».

4.17

VALENTE, GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro sessanta giorni ed è vincolante».

G4.150

OCCHIUTO, TERNULLO, PAROLI

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premessi che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

è imprescindibile il fatto che la disponibilità annuale di risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame, debba necessariamente essere adeguata e commisurata agli ambiziosi obiettivi che la Strategia per la montagna italiana (SMI) si prefigge di raggiungere e "mettere a terra";

considerate le osservazioni e le proposte presentate a margine delle diverse audizioni di esperti e rappresentanti di categoria avvenute nell'ambito dei lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, tra le quali figura la necessità di ottenere una garanzia circa l'entità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), che dovrà almeno mantenere la sua dotazione annuale di 200 milioni di euro fino al 2033, invitando lo Stato a non attingere risorse da tale Fondo per interventi di sua competenza,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative normative affinché siano assicurate adeguate risorse alle Regioni e agli enti territoriali in relazione agli obiettivi della Strategia per la montagna italiana (SMI), anche mediante l'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT).

4.0.151

AMBROGIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Promozione della montagna in ambito europeo)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.»

4.0.4

GIORGIS, PARRINI, MANCA, MELONI, VALENTE

Id. em. 4.0.151

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Promozione della montagna in ambito europeo)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.»

4.0.150

AMBROGIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Fondo perequativo montano)

1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle

condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.»

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Relazione annuale)

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri monitora l'attuazione e l'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

EMENDAMENTI

5.150 (già 5.1)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Relazione annuale)

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.»

5.0.150

AMBROGIO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifica in materia di stazioni appaltanti alla legge 8 maggio 2012, n. 65, recante disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»)

1. All'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, o alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento ".».

Capo III

SERVIZI PUBBLICI

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Sanità di montagna)

1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2025, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna o effettuano il servizio di medico di base in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentano almeno il 15 per cento dei residenti.

5. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 23 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.

7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

8. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 5, è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo 29.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.150 (già 6.1)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Sanità di montagna)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni montani, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuo del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4.»

6.151

OCCHIUTO, TERNULLO, GASPARRI, PAROLI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dai dirigenti di cui al CCNL area sanità, dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. Le medesime modalità di valorizzazione si applicano all'attività prestata in tali strutture dal personale convenzionato con il SSN di cui agli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi.

L'attività prestata dai medici, dirigenti di cui al CCNL area sanità o convenzionati con riferimento agli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario nell'ambito dei servizi per cui è richiesta tale figura.».

6.152

AMBROGIO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare, l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.»

6.153 (già 6.4)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici

specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-ter. Ai fini di cui al comma *1-bis*, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare, l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.»

6.3

ZAMPA, GIORGIS, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza (unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario».

6.154 (già 6.5)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-ter. I medici di medicina generale che esercitano la professione nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno diritto a ricevere una premialità economica, determinata in misura proporzionale al numero dei residenti assistiti e alla difficoltà di accesso ai servizi sanitari nel Comune montano di riferimento. La Regione, con apposito regolamento, istituisce un Fondo dedicato alle risorse necessarie per l'erogazione delle premialità di cui al primo periodo e definisce i criteri e le modalità di erogazione delle premialità di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.»

6.155

OCCHIUTO, TERNULLO, GASPARRI, PAROLI

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2024, a coloro che prestano servizio, in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna, o effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il SSN nell'ambito degli ACN, in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.»

6.7

CAMUSSO, PARRINI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «in strutture sanitarie e socio-sanitarie» inserire la seguente: «pubbliche».

6.156

OCCHIUTO, TERNULLO, GASPARRI, PAROLI

Approvato

Al comma 5 sostituire le parole: «i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta» con le seguenti: «i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali».

6.157 (già 6.11)

MAIORINO, CATALDI, PIRRO

V. testo 2

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.».

6.157 (testo 2)

MAIORINO, CATALDI, PIRRO

Approvato

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.».

6.158 (già 6.12)

NICITA, MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto

dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.».

6.159

OCCHIUTO, TERNULLO, GASPARRI, PAROLI

Ritirato

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al finanziamento di cui al comma 7 accedono anche le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.».

G6.150 (già 6.2)

OCCHIUTO, TERNULLO, PAROLI

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premessi che:

nell'ambito del più ampio genus rappresentato dalle aree interne la montagna rappresenta una zona del territorio nazionale meritevole di particolare attenzione, al fine di disegnare un modello di sviluppo omogeneo ed armonico per tutto il Paese;

è necessario, quindi, elevare la crescita delle zone montane ad obiettivo strategico di interesse nazionale nell'ottica di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane più avanzate;

in questa direzione, la legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha istituito il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), con una dotazione di 100 milioni per il primo anno (2022) e di 200 milioni a partire dal 2023. Nel FOSMIT sono confluiti tutti i fondi settoriali preesistenti, fino al loro esaurimento;

la legge istitutiva del FOSMIT ha stabilito l'ambito di utilizzo del fondo stesso, prevedendo che esso sia suddiviso in una quota statale (a disposizione del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie) e in una quota per le Regioni e gli Enti Locali, i cui criteri e modalità di ripartizione sono determinati mediante intesa sancita in sede di Conferenza Unificata;

in particolare, in base al meccanismo delineato dalla presente legge, verranno impegnati a regime circa 100 milioni di euro annui per interventi in

favore dei territori montani al fine di favorirne lo sviluppo economico e sociale;

nell'ambito della citata quota destinata agli interventi previsti dalla presente legge in favore dei comuni montani, il capo III introduce specifiche misure finalizzate a colmare il divario in materia di servizi pubblici essenziali che separa le zone montane dalle aree metropolitane più progredite del Paese, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e alle comunicazioni;

in quest'ambito, la sanità riveste un ruolo fondamentale al fine di garantire il benessere e la qualità della vita delle popolazioni residenti nei comuni montani, anche in considerazione della progressiva crescita dell'età media e dell'aspettativa di vita della popolazione;

in particolare, l'articolo 6 della presente legge, specificamente dedicato alla sanità di montagna, al comma 1, al fine di valorizzare l'attività sanitaria svolta nei comuni montani e favorire la mobilità professionale verso tali comuni, prevede l'attribuzione di un punteggio doppio per ciascun anno di attività, nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in capo agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari che abbiano prestato servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani. La medesima attività, inoltre, è valorizzata nell'ambito dei Contratti collettivi Nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;

la misura in esame rappresenta, dunque, un tassello cruciale ai fini del miglioramento della qualità dei servizi sanitari resi in favore della popolazione residente nei comuni montani e, dunque, ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane ma non include fra i suoi destinatari anche i medici in formazione o specializzandi, nonostante l'importante contributo da costoro fornito ai fini della piena funzionalità del SSN,

impegna il Governo:

anche in base agli esiti dell'attività di monitoraggio sull'impatto e sull'attuazione della misura indicata in premessa svolta ai sensi della presente legge, a valutare l'opportunità di introdurre specifiche misure volte alla valorizzazione delle funzioni svolte nelle zone montane dai medici in formazione o specializzandi.

G6.151 (già 6.10)

OCCHIUTO, TERNULLO, PAROLI

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premessi che:

nell'ambito del più ampio genus rappresentato dalle aree interne la montagna rappresenta una zona del territorio nazionale meritevole di particolare attenzione, al fine di disegnare un modello di sviluppo omogeneo ed armonico per tutto il Paese;

è necessario, quindi, elevare la crescita delle zone montane ad obiettivo strategico di interesse nazionale nell'ottica di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane più avanzate;

in questa direzione, la legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha istituito il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), con una dotazione di 100 milioni per il primo anno (2022) e di 200 milioni a partire dal 2023. Nel FOSMIT sono confluiti tutti i fondi settoriali preesistenti, fino al loro esaurimento;

la legge istitutiva del FOSMIT ha stabilito l'ambito di utilizzo del fondo stesso, prevedendo che esso sia suddiviso in una quota statale (a disposizione del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie) e in una quota per le Regioni e gli Enti Locali, i cui criteri e modalità di ripartizione sono determinati mediante intesa sancita in sede di Conferenza Unificata;

in particolare, in base al meccanismo delineato dalla presente legge, verranno impegnati a regime circa 100 milioni di euro annui per interventi in favore dei territori montani al fine di favorirne lo sviluppo economico e sociale;

nell'ambito della citata quota destinata agli interventi previsti dalla presente legge in favore dei comuni montani, il capo III introduce specifiche misure finalizzate a colmare il divario in materia di servizi pubblici essenziali che separa le zone montane dalle aree metropolitane più progredite del Paese, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e alle comunicazioni;

in quest'ambito, la sanità riveste un ruolo fondamentale al fine di garantire il benessere e la qualità della vita delle popolazioni residenti nei comuni montani, anche in considerazione della progressiva crescita dell'età media e dell'aspettativa di vita della popolazione;

in particolare, l'articolo 6 della presente legge, specificamente dedicato alla sanità di montagna, al comma 4, al fine di valorizzare l'attività sanitaria svolta nei comuni montani, nel riconoscere le particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del

comparto sanità, sia che si tratti di personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni montani, sia che si tratti di medici di medicina generale e pediatri operanti per libera scelta nei medesimi comuni, dispone che, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali, sia previsto, nei limiti dell'importo di 20 milioni di euro annui, uno specifico emolumento di natura accessoria e variabile da corrispondere in ragione dell'effettiva presenza in

servizio, da ripartire tra i predetti contratti e accordi con decreto del Ministro della salute;

la misura in esame rappresenta, dunque, un tassello cruciale ai fini del miglioramento della qualità dei servizi sanitari resi in favore della popolazione residente nei comuni montani e, dunque, ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane ma non include fra i suoi destinatari anche gli infermieri di medicina, nonostante l'importante contributo da costoro fornito ai fini della piena funzionalità del SSN,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche in base agli esiti dell'attività di monitoraggio sull'impatto e sull'attuazione della misura svolta ai sensi della presente legge, di introdurre specifiche misure premiali ed incentivanti in favore degli infermieri di medicina generale che svolgono la propria attività nelle zone montane.

G6.152 (già 16.0.6)

OCCHIUTO, TERNULLO, DURNWALDER, PAROLI, PATTON

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

il superamento del divario digitale e il sostegno ai processi di digitalizzazione rappresenta un obiettivo strategico ai fini della competitività dell'economia nazionale;

tale esigenza è sentita a maggior ragione nelle zone montane in considerazione della necessità di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane;

le misure previste dal Capo IV della presente legge rappresentano un tassello cruciale ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane come species del più ampio genus delle aree interne ma non prevedono misure specificamente mirate a incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni montani;

vi è, dunque, la necessità di una risposta più efficace al fine di sostenere l'innovazione e gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo da parte delle imprese ubicate nei comuni montani,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo", di destinare ulteriori risorse al fine incrementare la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

6.0.1

PARRINI, MUSOLINO

Respinto

Dopo l'*articolo* inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aggregazione tra medici e pediatri in aree montane)

1. Nell'ambito delle progettualità previste dagli accordi nazionali e ai sensi del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 nonché del decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove ed agevola le forme di aggregazione tra medici costituite in uno o più comuni montani attraverso:

a) l'applicazione delle norme di incentivo e semplificazione fiscale riguardanti le startup innovative;

b) la previsione di sgravi contributivi per l'assunzione di personale socio sanitario e di supporto organizzativo;

c) la definizione di un credito d'imposta a favore delle aggregazioni tra medici per gli investimenti in telemedicina con strumenti per diagnosi e monitoraggio dei pazienti da remoto;

d) la possibilità per gli enti locali di affidare, a titolo gratuito per almeno 10 anni, beni immobili destinati all'apertura o implementazione di ambulatori medici e spazi di visita, anche attrezzati per la telemedicina».

6.0.2

NICITA, MELONI, PARRINI, GIORGIS, VALENTE

Respinto

Dopo l'*articolo* inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Strutture ospedaliere Zone montane delle regioni insulari)

1. Al fine di mantenere e potenziare il diritto alla salute costituzionalmente garantito nelle aree montane insulari afflitte da gravi deficit infrastrutturali che impongono elevati tempi di trasporto, il Ministro della Salute, d'intesa con i Presidenti delle regioni insulari, istituisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico che definisca:

a) la mappa delle strutture ospedaliere serventi le zone montane insulari e gli indicatori di sofferenza e criticità;

b) un piano straordinario di intervento, anche tramite riorganizzazione delle piante organiche e rafforzamento della medicina ambulatoriale e del territorio, avendo riguardo a ospedale di comunità e residenza sanitaria assistita;

c) Il fabbisogno di personale per l'istituzione di concorsi a tempo indeterminato per medici e personale sanitario vincolanti ed esclusivi per sedi montane, con obbligo di permanenza per almeno 5/10 anni nella sede della zona montana interessata e premialità;

d) un piano territoriale di trasporto medico via terra e via aerea per le emergenze e il pronto intervento su pazienti delle zone montane;

e) la spesa prevista e le fonti di finanziamento per l'attuazione delle finalità di cui sopra per il triennio 2024-2026».

6.0.3

NICITA, PARRINI, GIORGIS, VALENTE, MELONI

Respinto

Dopo l'*articolo* inserire il seguente:

«Art. 6-**bis**.

(Zone Franche Montane)

1. Per i comuni di cui all'articolo 2, con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che hanno registrato negli ultimi cinque anni una decrescita della popolazione residente, è istituita la Zona Franca Montana di cui al comma 2.

2. Per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune di cui al comma 1, la regione decreta l'appartenenza a una Zona Franca Montana, sulla base dei parametri fissati dal CIPRESS, definita come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

3. Per i comuni montani ubicati nelle isole, e riconosciuti zone montane ai sensi dell'articolo 2, il limite della popolazione di cui al comma 1 è esteso a 10.000 abitanti.

4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

6.0.4

MAIORINO, CATALDI, PIRRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Servizi sanitari di montagna)

1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna sono assicurati i seguenti servizi:

a) la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione-DEA;

b) la presenza per ogni Comune dell'infermiere di comunità;

c) la possibilità di accesso a un maggior numero di prestazioni specialistiche in loco;

d) un servizio di distribuzione e consegna farmaci integrato per i vari Comuni;

e) la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento;

f) una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al precedente comma 1».

6.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Id. em. 6.0.4*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

(Servizi sanitari di montagna)

1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna sono assicurati i seguenti servizi:

a) la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione-DEA;

b) la presenza per ogni Comune dell'infermiere di comunità;

c) la possibilità di accesso a un maggior numero di prestazioni specialistiche in loco;

d) un servizio di distribuzione e consegna farmaci integrato per i vari Comuni;

e) la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento;

f) una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al precedente comma 1.»

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.**Approvato***(Scuole di montagna)*

1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2,

le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.

2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi *5-quater*, *5-quinquies* e *5-sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall'articolo *10-bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

3. All'articolo *10-bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado, »;

b) alla rubrica, le parole: « del Mezzogiorno - "Agenda Sud" » sono soppresse.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che siano in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2025, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente articolo, un contributo sotto

forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.

8. Il credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 23 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

10. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

7.150 (già 7.1)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7*(Scuole di montagna)*

1. Sono definite scuole di montagna quelle con almeno una sede collocata in uno di comuni montani classificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e delle norme attuative regionali.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.

3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.

4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dal fatto di aver prestato servizio in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza in sede.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento nel comune ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 5 e 6 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 7.»

7.2

D'ELIA, GIORGIS, MANCA, CRISANTI, PARRINI, MELONI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

7.151 (già 7.3)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Id. em. 7.2

Sopprimere il comma 2

7.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1 e delle aeree interne, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all' articolo 19, comma 5-*quater* del decreto-legge n. 98 del 2011, inserito dall'articolo 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui al decreto intercompartimentale n.137 del 30 giugno 2023, è prevista una deroga ai parametri stabiliti su base triennale con incremento pari al 2 per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

7.5

D'ELIA, GIORGIS, MANCA, CRISANTI, PARRINI, MELONI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI (*)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In relazione agli istituti scolastici di cui al comma 1, la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali

e amministrativi, la formazione delle classi e la relativa assegnazione degli organici avvengono in deroga a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinqüies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Malpezzi, Rojc e Scalfarotto.

7.6

MAIORINO, CATALDI, PIRRO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «scuole di montagna di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «con l'ulteriore fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile,».

7.7

D'ELIA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Respinto

*Al comma 2, sostituire le parole: «e ai fini della formazione delle classi» con le seguenti: «di cui all'articolo 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui al decreto intercompartimentale n.137 del 30 giugno 2023, è prevista una deroga ai parametri stabiliti su base triennale con incremento pari al 2 per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi».*

7.10

MAIORINO, CATALDI, PIRRO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: "comunque non inferiore a 10" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non inferiore ad 8".».

7.12

MAIORINO, CATALDI, PIRRO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità dei comuni montani di cui all'articolo 2, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, i competenti Uffici scolastici regionali sono autorizzati a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

7.152 (già 7.14)

D'ELIA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle zone di montagna di cui al comma 1, una quota del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è destinata al suddetto fine. I criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi situati nelle zone di montagna e la definizione della relativa indennità di sede disagiata, al personale assunto a tempo indeterminato e determinato assegnato ad un plesso di montagna sono stabiliti in sede di rinnovo del CCNL 2022- 2024 "Istruzione e Ricerca".».

7.153 (già 7.15)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle zone di montagna di cui al comma 1, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. I criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi situati nelle zone di montagna e la definizione della relativa indennità di sede disagiata, al personale assunto a tempo indeterminato

e determinato assegnato ad un plesso di montagna saranno stabiliti in sede di rinnovo del CCNL 2022- 2024 "Istruzione e Ricerca"».

7.154 (già 7.17)

NICITA, MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali dei precedenti commi sono incrementati della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.»».

7.155 (già 7.18)

D'ELIA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Respinto

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 4, il Fondo di cui all'articolo 5 è incrementato di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

10-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.156 (già 7.19)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è previsto un finanziamento di 75 milioni per gli anni 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027.

Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela,

costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

7.157 (già 7.20)

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, ROJC (*)

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, al fine di assicurare l'effettivo accesso agli asili nido della popolazione residente nei comuni di cui all'articolo 2, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le necessarie modifiche al decreto interministeriale n. 79 del 30 aprile 2024.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.0.1

NICITA, MELONI, PARRINI, GIORGIS, VALENTE

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Eccezione insulare e dimensionamento scolastico)

1. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari è abolito il vincolo del dimensionamento scolastico fino al completamento dell'anno scolastico 2034-2035».

ARTICOLI 8 E 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Interventi per i tribunali siti in aree montane)

1. Al fine di assicurare la copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il 30 per cento, il Ministero della giustizia, nell'ambito delle facoltà assunzionali

disponibili a legislazione vigente, provvede anche attraverso procedure di mobilità volontaria tra personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane)

1. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000.
4. Le università di cui al comma 1 del presente articolo possono attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Le università di cui al comma 1 promuovono un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese e incoraggiare le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera. Il programma di partenariato è basato su sponsorizzazioni e altre forme di liberalità.
6. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte

in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.

EMENDAMENTI

9.150

AMBROGIO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» con le seguenti: «Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti di formazione e i centri di ricerca»;

b) al comma 6, sostituire le parole: «di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1» con le seguenti: «delle borse di studio e degli incentivi economici di cui al comma 1-bis».

9.151 (già 8.4)

D'ELIA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per la valorizzazione della specificità» con le seguenti: «per la valorizzazione culturale e artistica».

9.152 (già 8.5)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Id. em. 9.151

Al comma 1, sostituire le parole: «per la valorizzazione della specificità» con le seguenti: «per la valorizzazione culturale e artistica».

9.153 (già 8.6)

D'ELIA, GIORGIS, CAMUSSO, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Respinto

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli adempimenti previsti dagli accordi di programma di cui al comma 1 sono finanziati a valere su una quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, individuata dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2.».

9.154 (già 8.7)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti utilizzando quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4.».

9.155

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

9.0.150

ENRICO BORGHI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Interventi a favore dell'associazionismo comunitario)

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla

legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».

2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.»

9.0.151

AMBROGIO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Interventi a favore dell'associazionismo comunitario)

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non

inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».

9.0.3

DURNWALDER, PATTON

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei servizi pubblici essenziali)

1. Le Autorità di regolazione competenti per i servizi pubblici essenziali, nel determinare con autonoma azione amministrativa le tariffe, tengono debitamente conto, ai fini del loro riconoscimento tariffario, dei maggiori costi di capitale ed operativi che contraddistinguono le zone montane con specifico riferimento a quelle appartenenti alla zona climatica F di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, avvalendosi, se ritenuto necessario, di appositi strumenti di perequazione».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Servizi di comunicazione)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda ultralarga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

3. Al fine di ridurre il divario digitale e sostenere il processo di digitalizzazione delle zone montane, è favorito il ricorso a forme di partenariato tra gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli enti locali, gli operatori privati, le *start-up* innovative, i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti volti a incrementare il trasferimento tecnologico in favore del tessuto produttivo locale.

4. La strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani può prevedere il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina, e l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

10.150 (già 9.1)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono interventi sulle infrastrutture di competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI di cui all'articolo 3, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.»

10.151

DURNWALDER

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «canoni. Gli oneri» fino a: «telefonia mobile e di connessione digitale» con la seguente: «oneri».

10.152

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire la parola: «canoni» con la seguente: «oneri».

b) sopprimere l'ultimo periodo.

10.153

IRTO

Sost. id. em. 10.152

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «canoni» con la seguente: «oneri» e sopprimere l'ultimo periodo.

10.154

SIGISMONDI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

10.155

FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

10.156 (già 9.14)

BASSO, NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

*Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Ai fini di cui al presente comma sono stanziati 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzati a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».*

10.157

MURELLI

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la connettività a banda ultra-larga nelle aree montane del Paese, gli operatori di comunicazione elettronica, possono richiedere il rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,25-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2029, previa presentazione di apposita richiesta, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 e s.m.i, entro il 31 luglio 2025. Il rinnovo dei diritti d'uso è soggetto al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2025 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale quinta serie speciale, n.80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso. Il rinnovo delle frequenze è vincolato a nuovi investimenti effettuati dagli operatori per soluzioni compatibili con le tecnologie New Radio di quinta generazione su un numero di comuni montani pari almeno al 30 per cento dei comuni serviti dagli stessi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

G10.150

TOSATO, SPELGATTI

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"

premesso che:

il superamento del divario digitale e il sostegno ai processi di digitalizzazione rappresenta un obiettivo strategico ai fini della competitività dell'economia nazionale;

tale esigenza è sentita a maggior ragione nelle zone montane in considerazione della necessità di colmare progressivamente il divario economico, sociale, infrastrutturale nonché sul piano dei servizi essenziali esistenti nelle aree interessate dalla presente legge rispetto alle zone metropolitane;

le misure previste dal Capo IV della presente legge rappresentano un tassello cruciale ai fini dello sviluppo economico e sociale delle zone montane come *species* del più ampio genus delle aree interne ma non prevedono misure specificamente mirate a incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni montani;

vi è, dunque, la necessità di una risposta più efficace al fine di sostenere l'innovazione e gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo da parte delle imprese ubicate nei comuni montani,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo", di destinare ulteriori risorse al fine incrementare la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei comuni montani, per le imprese medie e piccole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

10.0.150 (già 9.0.1)

BASSO, NICITA

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Agenzia nazionale per le frequenze)

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese dei territori dei comuni delle zone montane di cui all'articolo 2, comma 2, l'accesso alle frequenze radio impiegate per le comunicazioni *wireless* e per le comunicazioni mobili e FWA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Agenzia nazionale delle frequenze.

2. L'Agenzia di cui al comma 1 ha il compito di garantire la pianificazione, la gestione, il controllo dell'uso del dominio pubblico delle frequenze radio in Italia e il monitoraggio dei relativi effetti ambientali e per la salute, nonché quello di gestire tutte le frequenze radio in Italia impiegate per le comunicazioni *wireless* e per le comunicazioni mobili e FWA, nei settori riguardanti trasporti, internet delle cose, televisione digitale terrestre, difesa nazionale e industria.

3. L'Agenzia di cui al comma 1 rappresenta il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito della cooperazione e negoziazione delle posizioni italiane nelle principali direzioni di accesso allo spettro delle frequenze, oltre a costituire il punto di ingresso per gli operatori satellitari per registrare le loro frequenze nel registro internazionale delle frequenze dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

4. L'agenzia di cui al comma 1 è l'interlocutore pubblico dei grandi utilizzatori dello spettro delle frequenze. Opera, tramite accordi, al fine di istituire siti radio garantendo la compatibilità elettromagnetica e monitorandone effetti e impatti. Oltre a gestire le autorizzazioni d'installazione, l'Agenzia medesima è responsabile del monitoraggio e del controllo dell'utilizzo delle frequenze, e garantisce l'effettiva disponibilità delle frequenze assegnate agli utenti grazie al lavoro quotidiano degli agenti sul campo.

5. L'Agenzia di cui al comma 1 propone al Governo la determinazione dei limiti alle emissioni compatibili con la tutela della salute, nel quadro dell'armonizzazione europea.

6. In presenza di conflitti tra operatori, l'Agenzia di cui al comma 1 opera come sede di risoluzione delle interferenze.

7. L'Agenzia di cui al comma 1, in occasioni di eventi e manifestazioni che richiedono un elevato impiego di frequenze, interviene per pianificare e controllare l'utilizzo delle frequenze temporaneamente consegnate sul territorio e garantire il regolare svolgimento dell'evento.

8. Oltre ai compiti di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale delle frequenze:

a) monitora l'esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche;

b) definisce su delega del Governo i valori limite che garantiscono l'assenza di effetti sulla salute e vigila sul rispetto degli stessi;

c) garantisce inoltre la conformità delle apparecchiature radio e dei terminali disponibili sul mercato effettuando misure del tasso di assorbimento specifico (SAR);

d) garantisce la tutela della ricezione del segnale televisivo e gestisce i reclami dei telespettatori quando hanno difficoltà a riceverlo, purché tali difficoltà non siano legate alle loro apparecchiature individuali.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, all'Agenzia nazionale delle frequenze è assegnato un contingente di personale non superiore a 100 unità, individuato nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente alla data del 31 dicembre 2023, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere».

10.0.151 (già 9.0.2)

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, DE CRISTOFARO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Deduzione fiscale per tasse scolastiche e abbonamenti al trasporto pubblico locale)

1. A partire dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2034, i residenti nelle zone oggetto della presente legge, possono dedurre dal loro reddito complessivo le tasse scolastiche di ogni genere e grado, comprese le tasse universitarie e gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale stipulati da loro e per i componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico.

2. La deduzione di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento delle tasse scolastiche, universitarie e dei costi dell'abbonamento del trasporto pubblico locale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che il contribuente mantenga la residenza nelle aree territoriali, oggetto della presente legge, per il periodo di vigenza dei benefici.

4. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro.

5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

10.0.152 (già 9.0.4)

NICITA

Improponibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

(Manutenzione straordinaria della Funivia di Erice)

1. Al fine di garantire l'operatività della Funivia di Erice e la verifica dei tempi e delle risorse previsti per la manutenzione straordinaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione Siciliana, istituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico di monitoraggio la cui istruttoria viene completata entro i due mesi successivi, dandone comunicazione al Parlamento».

Capo IV

TUTELA DEL TERRITORIO

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.**Approvato nel testo emendato***(Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani)*

1. Le attività agricolo-forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura di montagna e la forestazione garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali e garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo dell'attività agricola e delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della

certificazione delle foreste e della loro conservazione, dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, delle relative norme attuative e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

EMENDAMENTI

11.150 (già 10.1)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Sopprimere l'articolo

11.151 (già 10.2)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11-bis

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché dello sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni finalizzate all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dai relativi decreti attuativi. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli costituisce causa di estinzione del rapporto.»

11.152

OCCHIUTO, TERNULLO, GASPARRI, PAROLI

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro della cultura» inserire le seguenti: «il Ministro della salute,».

11.153 (già 10.12)

MAIORINO, CATALDI, PIRRO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai pascoli.»

11.154 (già 10.13)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sost. id. em. 11.153

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai pascoli.»

11.0.150 (già 10.0.1)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e selvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2023 al 2025, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge

24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Per gli imprenditori agricoli, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua l'elenco delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 sono quelle previste all'interno dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.

5. I comuni montani di cui all'articolo 2, possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo decreto, ai coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute dei lavoratori.»

11.0.153 (già 013.1)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

(Sostegno all'agricoltura di montagna)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione».

11.0.151 (già 10.0.2)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Id. em. 11.0.153*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

(Sostegno all'agricoltura di montagna)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costruzione e alla

installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione.»

11.0.152

DURNWALDER, PATTON

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure per agevolare le opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici nei territori montani)

1. Nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, le detrazioni fiscali in materia di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria di cui all'art. 16 bis, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si applicano anche alle opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici a difesa del territorio classificato a pericolo idrogeologico molto elevato e elevato dai relativi piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 o dai rispettivi piani analoghi approvati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.**Approvato nel testo emendato***(Ecosistemi montani)*

1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, sono considerate zone floro-faunistiche a sé stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, provvedono e vigilano affinché le misure di valorizzazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalità di cui alla presente legge.

EMENDAMENTI

12.150 (già 11.1)

SPAGNOLLI, PATTON, DURNWALDER

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12.

(Ecosistemi montani)

1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, nelle zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, in considerazione della ricchezza di biodiversità che ospitano, la natura è conservata in equilibrio con le attività umane consentite, anche al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio tipico di ciascun territorio montano, ai sensi delle normative di settore e tenuto conto dell'obbligo, stabilito dalla direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, di conservare gli *habitat* che contengono le specie autoctone, le quali principalmente costituiscono tale biodiversità.

2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia e del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, pianificano e promuovono l'attuazione delle misure di valorizzazione e di conservazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo, ed esercitano la corrispondente vigilanza.

3. Ai fini della presente legge ed, in particolare, per gli obiettivi stabiliti al comma 1 del presente articolo, in caso di prelievo dall'ambiente naturale di individui di specie animali protette, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, agli atti corrispondenti assunti dall'autorità competente, in quanto adottati nel pubblico interesse, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 544-*bis* c.p. e all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

12.151 (già 11.2)

MAIORINO, CATALDI, PIRRO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.».

12.152 (già 11.4)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Id. em. 12.151

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le

disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.».

12.153

PATTON, DURNWALDER

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Gli strumenti di difesa di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere portati anche dagli agenti venatori durante l'esercizio delle loro funzioni.

1-ter. Gli strumenti di difesa di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono altresì essere portati dai soggetti titolari di porto d'armi, previa autorizzazione del Questore.»

12.154

AMBROGIO

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «provvedono e vigilano», inserire le seguenti: «attraverso appositi programmi di pianificazione territoriale integrata, attività di monitoraggio ambientale e faunistico, nonché misure per favorire la collaborazione tra enti locali e istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e altre parti interessate,».

12.155 (già 11.5)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «provvedono e vigilano», inserire le seguenti: «attraverso appositi programmi di pianificazione territoriale integrata, attività di monitoraggio ambientale e faunistico, nonché misure per favorire la collaborazione tra enti locali e istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e altre parti interessate,».

12.156

DURNWALDER, PATTON

V. testo 2

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'interno di un quadro di conservazione nazionale e nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di abbattimento tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus*. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di inadempienza rimane in vigore il decreto precedentemente emanato. Per le finalità di cui al secondo periodo e successivi del presente comma, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, ogni 6 anni, avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ISPRA, ad effettuare un monitoraggio nazionale dello stato della specie.»».*

12.156 (testo 2)

DURNWALDER, PATTON (*)

Approvato

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'interno di un quadro di conservazione nazionale ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus* cui fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno.»».*

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Tosato e gli altri componenti del Gruppo Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione e i senatori De Carlo e Unterberger

12.0.150 (già 11.0.1)

NICITA, MELONI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna)

1. Al fine di contrastare gli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente di numero 3 Canadair ciascuna.

2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 160 milioni di euro per l'anno 2024».

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio della vegetazione dei sistemi agrosilvopastorali, del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche, nonché di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale, nonché dell'utilizzo idroelettrico

come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative storiche e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori, da attuare da parte delle regioni, una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

EMENDAMENTI

13.150 (già 12.1)

SPAGNOLLI, UNTERBERGER, PATTON, DURNWALDER

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane, sono necessarie una pianificazione ed una programmazione di interventi nel medio e lungo periodo, da effettuarsi da parte delle Regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, che possono ricomprendere lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di lamina zione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innervamento artificiale, sistemazioni idraulico forestali di alvei, di rafforzamento dei versanti e di protezione delle infrastrutture e degli insediamenti di fondovalle.

2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle Regioni, che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane».

13.0.150 (già 12.0.3)

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(IVA e interventi inerenti al rischio idrogeologico)

1. Al fine di promuovere interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, i Comuni e le Unioni di Comuni ricadenti nell'area disciplinata dalla presente legge, che effettuano interventi di ripristino o di prevenzione del rischio idrogeologico, beneficiano di un'aliquota IVA agevolata del 5 per cento.

2. L'agevolazione si applica anche agli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.

3. I Comuni e le Unioni di Comuni sono tenuti a documentare adeguatamente gli interventi effettuati e a conservare la documentazione per un periodo di almeno 10 anni.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. I benefici di cui al comma 1 operano per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034.

6. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

13.0.151 (già 12.0.4)

NICITA, MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

Dopo l'*articolo* inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e la siccità nelle zone montane del Sud e insulari)

1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane del Sud e insulari, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni».

13.0.152 (già 12.0.5)

NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

Dopo l'*articolo* inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e la siccità nelle zone montane siciliane)

1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane siciliane, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentito il Presidente della Regione».

ARTICOLI 14 E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14**Approvato**

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

1. Al testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera *s-bis*) è aggiunta la seguente:

«*s-ter*) cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori di taglio, esbosco, allestimento a cura di un'impresa forestale come definita alla lettera *q*), compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolta funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti »;

b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-*bis*. - (*Disposizioni per i cantieri temporanei forestali*) - 1. Nei cantieri temporanei forestali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *s-ter*), le imprese forestali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *q*), eseguono le attività di gestione forestale sostenibile come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera *b*). A questa attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali.

2. Le regioni adeguano le proprie disposizioni normative a quanto previsto dal comma 1, definendo i lavori di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività.

Art. 15.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10)

1. All'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore, si intende per:

a) "albero monumentale":

1) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

2) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

3) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

b) "boschi monumentali": le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione »;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1, lettera a), intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un'area utile alla capacità vitale della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini della tutela dei boschi di cui al comma 1, lettera b), è istituita una zona di protezione del bosco, denominata ZPB, avente un'estensione pari alla superficie complessiva del bosco riconosciuto come monumentale, più un'area di bordo utile a proteggere gli apparati radicali, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da perfezionare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei

limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

c) al comma 2:

1) le parole: « e dei boschi vetusti », ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I comuni effettuano il censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la proposta di riconoscimento della monumentalità. La regione riconosce la monumentalità dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale è inserito nell'elenco degli alberi monumentali di cui al presente comma »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Con il medesimo decreto sono inoltre stabilite le modalità e le procedure per il censimento e il riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle regioni, per la redazione e il periodico aggiornamento del suddetto elenco, nonché le misure di cura e di tutela dei boschi monumentali riconosciuti. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. A decorrere dalla data della proposta di attribuzione di monumentalità dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle regioni, si applicano, in via transitoria, i commi 1-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies »;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui ai commi 2 e 3. In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione sono trasmesse alla regione. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al comma 4. Il censimento avvenuto ai sensi del presente comma è notificato dalla regione interessata al comune del luogo in cui è radicato l'albero riconosciuto monumentale »;

g) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3, è data pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono radicati e nei siti *internet* istituzionali delle amministrazioni interessate, con la

specificazione della località nella quale sono ubicati, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso il suddetto inserimento. Gli elenchi istituiti ai sensi dei commi 2 e 3 sono pubblicati nel sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5-ter. In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre centottanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione della monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, la regione provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.

5-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione amministrativa è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero, effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.

5-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di un bosco monumentale nonché per l'intervento incisivo non autorizzato, realizzato sul bosco medesimo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma *5-quater*, aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorità regionale competente, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5-sexies. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie ai sensi dei commi *5-quater* e *5-quinquies* è la regione. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerare vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali ».

2. Nel caso di alberi e boschi monumentali sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, restano ferme le disposizioni di tutela ivi previste in materia di beni culturali e paesaggistici.

EMENDAMENTI

15.150

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso «5», sostituire le parole: «, le regioni e le province autonome» con le seguenti: «e le regioni».

15.151

I Relatori

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia".».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato nel testo emendato

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Le attività e gli interventi previsti nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 4 dicembre 2021, costituiscono servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

6. Agli adempimenti afferenti alla registrazione della misura di cui al presente articolo, previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, e le loro forme associative possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a gestori di rifugi, coltivatori diretti, singoli o associati, e imprenditori agricoli, che conducono aziende agricole, con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile e di macchine e attrezzature di loro proprietà, nonché a consorzi forestali e associazioni fondiarie, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. La previsione di cui al primo periodo si applica anche alle imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, aventi i requisiti minimi fissati ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10.

8. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici e oggetto di affitto o di concessione a privati, è vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione. Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

16.150 (già 13.1)

MAIORINO, CATALDI, PIRRO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alle associazioni fondiarie», inserire le seguenti: «, ai Comuni montani e alle loro forme associative».

16.151 (già 13.3)

DURNWALDER, PATTON

V. testo 2

Ai commi 1, 3 e 4 dopo le parole: «benefici per l'ambiente», ovunque ricorrono, inserire le seguenti: «, per la manutenzione del territorio, per l'economia».

16.151 (testo 2)

DURNWALDER, PATTON

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «benefici per l'ambiente e il clima», aggiungere le seguenti: «, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio.».

16.152 (già 13.4)

DURNWALDER, PATTON

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» e «4 milioni», rispettivamente con le seguenti: «25 per cento» e «30 milioni».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.300

I Relatori

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027».

16.153 (già 13.7)

PARRINI

Respinto

Sopprimere il comma 7.

16.154

AMBROGIO

Ritirato

Al comma 7, dopo le parole: «aziende agricole», inserire le seguenti: «ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2».

16.155 (già 13.12)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «aziende agricole» inserire le seguenti: «ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2».

16.156 (già 13.13)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Id. em. 16.155

Al comma 7, dopo le parole: «aziende agricole», inserire le seguenti: «ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2».

16.157

AMBROGIO

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione.»

G16.150

OCCHIUTO, TERNULLO, PAROLI

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale;

con l'istituzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'articolo 4 del provvedimento in questione, ci si sia posti lo scopo di dare ampia e piena attuazione agli ambiziosi obiettivi che compongono la più generale Strategia per la montagna italiana (SMI),

impegna il Governo:

in sede di definizione della Strategia per la montagna italiana, anche attraverso misure volte a valorizzare la professione di guida alpina e di maestro di sci, a tenere conto dell'esigenza di prevedere adeguate risorse per progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività di formazione propedeutiche all'avvicinamento dei giovani a una frequentazione sempre più consapevole e informata delle zone montane.

G16.151

OCCHIUTO, TERNULLO, PAROLI

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale,

impegna il Governo:

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa la loro eventuale sostenibilità, a valutare l'opportunità di prevedere misure di agevolazione fiscale, anche con riferimento all'IVA per le prestazioni rese nell'ambito dell'insegnamento sportivo, con particolare riferimento alle attività di guida alpina e di maestro di sci.

G16.152

OCCHIUTO, TERNULLO, PAROLI (*)

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane",

premesso che:

tale provvedimento, atteso da oltre trent'anni da Regioni ed Enti territoriali, istituzionalizza per la prima volta la montagna come settore e area geografica meritevoli di attenzione e di sostegno nell'ambito di uno sviluppo compiuto e armonico di tutto il territorio nazionale, elevando lo sviluppo integrato delle zone montane a obiettivo strategico di interesse nazionale al fine

di mitigare gli squilibri economici e sociali presenti nelle zone interessate dal testo di legge in esame;

l'articolo 16 del disegno di legge in questione riconosce espressamente le professioni della montagna come presidi di conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, aprendo alla discussione e all'integrazione con norme di dettaglio relative alle professioni della montagna consistenti in misure di fiscalità di vantaggio, o per meglio dire di fiscalità perequativa;

più in particolare, l'esercizio della professione di guida alpina e di maestro di sci sia subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale e all'iscrizione negli appositi albi regionali, riconoscendo a entrambe le professioni un ruolo istituzionale di presidio e anche di tutela dal punto di vista educativo, culturale e sociale,

impegna il Governo:

effettuati i necessari approfondimenti tecnico-economici circa l'eventuale sostenibilità della misura, a valutare l'opportunità di modificare la normativa vigente in ordine ai criteri per il calcolo del reddito imponibile dei maestri di sci di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Tosato e la senatrice Spelgatti

16.0.150 (già 13.0.2)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Dopo l'*articolo* inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali)

1. L'Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei Comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.»

16.0.151 (già 13.0.4)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Dopo l'*articolo* inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.»

16.0.152 (già 13.0.3)

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

Dopo l'*articolo* inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Aliquote IVA)

1. Al fine di sostenere le aree territoriali oggetto della presente legge per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di montagna ivi prodotti, come definiti dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, si riconosce l'esenzione dall'IVA sui prodotti a marchio "Prodotti di montagna".

2. L'esenzione di cui al comma 1, si applica ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato UE, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione che abbia luogo in zone di montagna.

3. Gli operatori che intendono beneficiare dell'esenzione devono conformarsi alle disposizioni del Decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi per l'arco temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 per le aree territoriali oggetto della presente legge.

5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e

dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

16.0.153

SPELGATTI, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Rafforzamento del sistema delle start-up innovative nei comuni montani)

1. L'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle start-up innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è altresì riconosciuta alle start-up innovative localizzate nei Comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Rifugi di montagna)

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.

3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

EMENDAMENTO

17.0.150 (già 14.0.3)

NICITA, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

Dopo l'*articolo* inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Scavo ed edizione di siti archeologici delle zone montane)

1. Al fine di valorizzare i beni e i siti archeologici non interamente emersi afferenti alle zone montane, il Ministro della cultura istituisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, volto alla mappatura dei siti archeologici afferenti alle zone montane finalizzata allo scavo e all'edizione.

2. Al fine di valorizzare il sito archeologico di Noto Antica, il Ministro della cultura, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, individua, con il decreto di cui al comma 1, le risorse disponibili finalizzate al proseguimento degli scavi archeologici dell'area per il triennio 2024-2026».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato nel testo emendato

(Attività escursionistica)

1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.

3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché le modalità con cui sono fornite agli escursionisti tutte le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.

4. Il fatto colposo dell'escursionista costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, numero 52), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, site nei comuni montani.

EMENDAMENTI

18.149 (già 14.0.150)

OCCHIUTO, TERNULLO, GASPARRI, PAROLI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Reti escursionistiche di montagna)

1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo delle reti escursionistiche delle zone montane quali infrastrutture viarie fondamentali per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei relativi territori nonché per la diffusione di un turismo ecosostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei relativi percorsi, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

2. Chiunque intraprende un percorso escursionistico in zone montane è responsabile della sicurezza e della protezione della propria persona nonché dei soggetti minori di età o incapaci accompagnati ed è tenuto a informarsi per conoscere i rischi connessi alla frequentazione di ambienti montani, con particolare riferimento alle caratteristiche, alla morfologia e alle variabili

climatiche del territorio. I fruitori dei percorsi escursionistici, in applicazione del principio di autoresponsabilità, programmano e intraprendono l'escursione con le necessarie cautela e diligenza, utilizzano abbigliamento e attrezzatura adeguati alle caratteristiche e al grado di difficoltà dei percorsi, si attengono alle indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e dalle ulteriori informazioni disponibili, tenuto conto delle proprie condizioni fisiche e mentali, della propria preparazione tecnica, nonché delle previsioni meteo e nivologiche, assumendosi la responsabilità dei rischi ai quali si espongono e dei danni eventualmente subiti a causa della loro negligenza, imprudenza e imperizia.».

18.150

SPELGATTI, TOSATO (*)

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «tracciato a fondo naturale», con le seguenti: «tracciato prevalentemente a fondo naturale»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «sono individuati i criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici» con le seguenti: «sono stabiliti i criteri per l'individuazione e la classificazione dei percorsi escursionistici».*

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Durnwalder e Patton

Capo V

SVILUPPO ECONOMICO

ARTICOLI 19 E 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 20, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale.

2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 20.

Approvato

(Professioni della montagna)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.

EMENDAMENTI

20.150 (già 16.1)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20

(Professioni della montagna)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.»

20.0.150 (già 16.0.11)

DURNWALDER, PATTON

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Imprenditori agricoli di montagna)

1. All'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per un importo non superiore a 20.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario"».

20.0.151 (già 16.0.12)

MARTELLA, MANCA, FRANCESCELLI, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

Dopo l'*articolo* inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Piccole imprese e microimprese)

1. Nelle aree territoriali oggetto della presente legge, individuate dall'articolo 2, comma 2, possono beneficiare delle incentivazioni di cui al presente articolo le imprese aventi le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di piccole imprese e microimprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE, e i limiti dimensionali definiti dalla Direttiva Delegata (UE) 2023/2775, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'attività oggetto dei benefici concessi deve essere svolta all'interno dell'area territoriale definita dalla stessa legge, sono considerate compatibili le attività svolte al di fuori di tale area territoriale in oggetto, purché contribuiscano a realizzare gli obiettivi della legge, quali il sollevamento delle condizioni economiche ed occupazionali e la fornitura di servizi e altri benefici;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

2. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge, nonché il domicilio fiscale.

3. I soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività, maggiorato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro dell'area oggetto della presente legge

o residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nelle aree territoriali oggetto della presente legge, nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta di cui al comma 4, riferito al valore della produzione netta;

c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e per gli stagionali in agricoltura, a condizione che il personale dipendente oggetto dell'esonero sia residente in un Comune ubicato all'interno della area territoriale oggetto della presente legge, o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa, anche se fuori dall'area territoriale oggetto della presente legge, inoltre, l'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge.

4. Le esenzioni di cui al comma 3 sono concesse per il seguente arco temporale e nella seguente consistenza: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, in misura piena per cinque anni, per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento.

5. Le agevolazioni di cui al comma da 3 possono essere fruite anche dalle piccole imprese e microimprese ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato la propria attività in un'area territoriale disciplinata dalla presente legge antecedentemente al 1° gennaio 2025.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità di concessione delle incentivazioni di cui al presente articolo, anche al fine di prevenire l'uso indebito dei benefici.

7. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

20.0.152 (già 16.0.13)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

RespintoDopo l'*articolo* inserire il seguente:**«Art. 20-bis.***(Sostegno all'avvio di nuove attività imprenditoriali)*

1. Ai soggetti che trasferiscono la propria residenza nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione e avviano una nuova attività imprenditoriale sono concessi mutui agevolati per gli investimenti necessari all'avvio dell'attività, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile, nei limiti dei vigenti massimali degli aiuti "*de minimis*" e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili. I mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

2. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 200.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei *prodotti* agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per il territorio dei Comuni di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al comma 1.

4. Le Regioni, al fine di favorire l'avvio di nuove attività produttive e commerciali da parte dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza nei Comuni di cui al comma 1, possono disporre la riduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive di cui agli articoli da 1 a 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, fino ad azzerarle, per cinque periodi d'imposta a decorrere da quello di avvio dell'attività nei Comuni di cui al comma 1.

5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221,

oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)

1. Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, nonché alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per più del 50 per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attività non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.

2. Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma 1 nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e

l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo di cui al secondo periodo del comma 1.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

EMENDAMENTI

21.150 (già 17.1)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21

(Misure fiscali di favore per le imprese montane « giovani »)

1. Alle piccole imprese e alle microimprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (UE), del 6 maggio 2003, in cui il titolare, o almeno uno degli esercenti, non abbia compiuto 36 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e

l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di 20 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.»

21.151 (già 17.3)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «intrapreso una nuova attività» inserire le seguenti: «ovvero subentrino nella titolarità di un'attività esistente».

21.152 (già 17.4)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il cui titolare» inserire le seguenti: «sia una donna ovvero».

21.153 (già 17.6)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per i due periodi d'imposta successivi» con le seguenti: «per i quattro periodi d'imposta successivi».

21.154 (già 17.7)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «limite complessivo di 20 milioni di euro annui» con le seguenti: «40 milioni di euro annui».

21.0.150 (già 17.0.2)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Agevolazioni per la ripopolazione dei comuni montani)

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nei comuni di cui all'articolo 2, con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari: a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro un ammontare di euro 500; b) all'80 per cento sulla parte degli in teressi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quaranta anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati, e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dal l'articolo 15, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.»

21.0.151 (già 17.0.3)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

(Agevolazioni per le assunzioni nell'impresa artigiana)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e valorizzare i mestieri artigiani delle zone montane, sono riconosciute agevolazioni fiscali e contributive, per un periodo massimo di cinque anni, all'impresa artigiana avente sede nelle zone montane che assuma personale con una età anagrafica inferiore ai 40 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal fine si prevede per l'impresa uno sgravio contributivo pari al 70 per cento sui contributi previdenziali e la riduzione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) pari al 50%, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'impresa deve essere in regola con gli adempimenti e con i versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla normativa vigente.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2025.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative di cui al comma 1.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

21.0.152

FRANCESCHELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Agevolazione per le abitazioni principali nei comuni montani)

1. Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, situate in uno dei comuni montani, come definiti all'articolo 2, comma 2, spetta un'agevolazione sulla rendita catastale ai fini fiscali pari al 50 cento del valore originariamente previsto. L'agevolazione è concessa nel limite massimo di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato

(Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)

1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per gli anni 2026 e 2027, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli anni successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il 2028 e il 2029, al 50 per cento nel limite

massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e, per il 2030, al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy* e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2031 e non è cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, a 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, a 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2031, e alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,0 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,6 milioni di euro

per l'anno 2032 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, ai sensi dell'articolo 29.

EMENDAMENTI

22.150 (già 18.2)

MAIORINO, CATALDI, PIRRO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,».

22.151 (già 18.4)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Id. em. 22.150

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,».

22.152 (già 18.5)

MAIORINO, CATALDI, PIRRO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «inferiore a 5.000 abitanti», con le seguenti: «fino a 15000 abitanti».

22.153

TOSATO, SPELGATTI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da un comune non montano al» con la seguente: «nel».

22.154 (già 18.7)

NICITA, MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui

al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi *deficit* infrastrutturali esistenti.».

22.0.150

TERNULLO, OCCHIUTO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Regime di favore)

1. Nel rispetto della disciplina della concorrenza e nel quadro del diritto europeo, tutte le politiche attive e le misure di incentivazione derivanti da risorse nazionali e da fondi strutturali previste per i coltivatori diretti, le imprese agricole e le cooperative di agricoltori, in virtù della qualifica agricola, ivi inclusi gli articoli 20, 21, 22, si devono intendere estese, in quanto applicabili, alle imprese commerciali e agli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, aventi sede legale o operativa nei Comuni montani di cui all'articolo 2.

2. Il regime degli incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna di cui all'articolo 16 è esteso agli investimenti operati dalle imprese commerciali e dagli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, che risultano residenti nei Comuni montani di cui all'articolo 2 e che partecipano, anche in attività di filiera, nella attuazione di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui all'elenco dell'articolo 16 comma 3 e secondo i criteri e le modalità di concessione definite dallo stesso articolo.»

22.0.151 (già 18.0.1)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Regime di favore)

1. Nel rispetto della disciplina della concorrenza e nel quadro del diritto europeo, tutte le politiche attive e le misure di incentivazione derivanti da risorse nazionali e da fondi strutturali previste per i coltivatori diretti, le imprese agricole e le cooperative di agricoltori, in virtù della qualifica agricola, ivi inclusi gli articoli 20,21,22, si devono intendere estese, in quanto applicabili, alle imprese commerciali e agli altri enti privati esercitanti attività

economiche, ad esclusione dei settori finanziari, aventi sede legale o operativa nei Comuni montani di cui all'articolo 2.

2. Il regime degli incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna di cui all'articolo 16 è esteso agli investimenti operati dalle imprese commerciali e dagli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, che risultano residenti nei Comuni montani di cui all'articolo 2 e che partecipano, anche in attività di filiera, nella attuazione di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui all'elenco dell'articolo 16, comma 3, e secondo i criteri e le modalità di concessione definite dallo stesso articolo.».

22.0.152 (già 18.0.2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

Dopo l'*articolo* inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative a:

- a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;
- b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;
- c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
- d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.0.153

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Sost. id. em. 22.0.152

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.

3. Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative a:

- a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;
- b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;
- c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
- d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

22.0.155 (già 18.0.5)

DURNWALDER, PATTON

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per l'agevolazione del lavoro intermittente nei comuni montani)

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863," sono aggiunte le seguenti: "in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda."».

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato nel testo emendato

(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)

1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2 e 3, e 7, commi 5 e 6, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 2025, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.

6. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 29.

EMENDAMENTI

23.150 (già 19.1)

MANCA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 23

(Credito d'imposta per canoni di locazione)

1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale in un immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge, possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento del canone annuo di locazione, fino a un massimo di 10.000 euro all'anno. La misura piena del credito d'imposta è applicabile nei primi 5 anni. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento del canone annuo di locazione.

2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.

3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico.

4. Il beneficiario di cui al comma 1, non deve essere proprietario di immobili ad uso civile nello stesso comune di destinazione della residenza anagrafica, salvo nel caso in cui l'immobile non possa essere utilizzato a causa di disposizioni di legge, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione, o in comuni a distanza inferiore ai 50 chilometri.

Art. 23-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale nell'immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento dei costi annui per la quota capitale e per gli interessi passivi pagati sul mutuo, nonché per le tasse pagate per l'acquisto dell'immobile. L'importo massimo del credito d'imposta annuale non può superare i 20.000 euro.

2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.

3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico, e non sono cumulabili con i benefici di cui all'articolo 23, comma 1.

4. L'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 è soggetto ai limiti e alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 23.

Art. 23-ter.

(Cittadini carenti di capienza fiscale)

1. Per i cittadini che non hanno capienza fiscale, i crediti d'imposta di cui agli articoli 23 e 23-bis possono essere ceduti a banche o società pubbliche e private.

2. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione al comma 1 del presente articolo, è consentito di acquisire e utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta, operando una trattenuta non superiore al 5 per cento.

Art. 23-quater.

1. Ai maggiori oneri di cui agli articoli da 23 a 23-ter, nel limite di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

I Relatori

Approvato

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

23.0.149 (già 18.0.4)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 23-bis

(Agevolazioni fiscali per incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli Comuni montani)

1. I redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 15 per cento del loro ammontare per importi fino ad euro 28.000 e limitatamente al 20 per cento per importi da 28.001 fino a 55.000 euro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti nel territorio della Regione ove ha sede il comune di cui al comma 1 nei cinque periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere nel medesimo Comune per almeno cinque anni;

b) l'attività lavorativa è prestata in misura prevalente e continuativa nel Comune di cui al comma 1 o nel territorio della provincia in cui ha sede il Comune di cui al comma 1.

2. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti lavoratori che trasferiscono la propria residenza ed avviano un'attività con sede legale ed operativa nei Comuni di cui al comma 1 e in tali Comuni prestino la propria attività in misura prevalente e continuativa.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori che trasferiscono nei Comuni di cui al comma 1 il proprio nucleo familiare con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale nel Comune in cui trasferiscono la propria residenza nell'arco dei quattro periodi d'imposta successivi al trasferimento di residenza; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

6. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

«Art. 23-ter

(Agevolazioni tributarie)

1. I comuni di cui all'articolo 22-bis, al fine di favorire l'incremento della popolazione residente, hanno la facoltà di deliberare, in favore dei soggetti che vi trasferiscono la propria residenza:

a) la riduzione fino al 90 per cento dell'IMU sulle abitazioni dai medesimi acquistate o sulle abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) la riduzione fino al 90 per cento della tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, determinata applicando le tariffe stabilite dal Comune;

c) la riduzione fino al 75 per cento dell'addizionale comunale sull'Irpef di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 60.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 22-*bis* e per i quattro periodi successivi.»

23.0.150 (già 19.0.2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Respinto

Dopo l'*articolo* inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Fondo per la concessione di incentivi per l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli Comuni montani)

1. Al fine di incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli interventi regionali volti ad incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei Comuni di cui al medesimo comma e possono essere richieste per la concessione di:

a) contributi in favore di soggetti e famiglie numerose economicamente svantaggiati per l'acquisto di beni di prima necessità e per l'infanzia;

b) agevolazioni per l'acquisto di materiale didattico e misure di sostegno all'educazione per la prima infanzia, con riferimento agli asili nido, alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie;

c) riduzioni delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, concesse dal comune competente, con priorità per i soggetti e le famiglie numerose economicamente svantaggiati;

d) contributi per la produzione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e per la tutela delle produzioni di qualità delle tradizioni alimentari locali;

e) misure di sostegno contributivo e fiscale per l'avvio di nuove attività produttive legate all'agricoltura, all'agroalimentare, all'artigianato e ai sapori locali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione annuale delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

23.0.151 (già 19.0.3)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'*articolo* inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto e il recupero di immobili abbandonati)

1. Per gli immobili abbandonati ubicati nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione acquistati dai soggetti che intendono trasferirvi la propria residenza o che intendano utilizzarli per l'avvio di un'attività produttiva, si applica l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

23.0.152 (già 19.0.4)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

V. testo 2

Dopo l'*articolo* inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Agevolazioni tariffarie)

1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare».

23.0.152 (testo 2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Approvato

Dopo l'*articolo* inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Agevolazioni tariffarie)

1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

ARTICOLI 24 E 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato

(Incentivi per la natalità nei comuni montani)

1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025 è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un

contributo *una tantum* il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 29. Nel valore del contributo *una tantum* di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.

Art. 25.

Approvato

(Registro nazionale dei terreni silenti)

1. Al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi e di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli nonché il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il « Registro nazionale dei terreni silenti » nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con il medesimo decreto sono altresì individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle regioni, nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del Registro di cui al primo periodo.

3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di terreni abbandonati e di terreni silenti, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *g*) e *h*), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

EMENDAMENTI

25.151

AMBROGIO

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a definire:

a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.»

25.150 (già 20.4)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a definire:

a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma

3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.»

25.0.150 (già 20.0.1)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 25-bis.

(Richiesta di utilizzo delle terre abbandonate).

1. Coloro che intendono avviare un'attività di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, avvalendosi dei terreni inseriti nel Registro di cui all'articolo 25, possono presentare un'apposita richiesta al Comune nel quale sono situati i terreni abbandonati o silenti, corredata da idonea documentazione e da un progetto analitico relativo alle attività produttive che si intendono realizzare.

2. Il soggetto proponente è tenuto, nel caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, a realizzare il progetto e a risiedere nel Comune per un periodo non inferiore a sei anni continuativi.

«Art. 25-ter.

(Procedura per l'utilizzo delle terre abbandonate).

1. I Comuni di cui all'articolo 25-bis, espletate le procedure di ricognizione dei terreni abbandonati, direttamente o tramite i soggetti da questo incaricati, acquisiscono dai pubblici registri immobiliari ogni utile informazione sui proprietari dei terreni medesimi.

2. Sulla base della documentazione raccolta, i Comuni provvedono a notificare ai proprietari, laddove noti, la richiesta di utilizzo a scopi produttivi dei terreni abbandonati, avvertendo che, ove gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni dalla notifica, l'impegno ad uno stabile utilizzo dei medesimi, questi saranno dichiarati soggetti ad utilizzo mediante conferimento in uso a privati con garanzia pubblica. La richiesta è, altresì, resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo pretorio del Comune interessato e dei Comuni di ultima residenza conosciuta dei proprietari.

3. Contro la richiesta di utilizzo delle terre abbandonate è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica.

«Art. 25-*quater*.

(*Valutazione e approvazione del progetto*).

1. Il Comune, decorsi i termini per le eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, esamina la documentazione presentata ai sensi dell'articolo 25-*bis*, previa assunzione di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente.

2. Il Comune delibera l'accoglimento del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 25-*bis*, qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive tipiche e di particolare utilità per la comunità locale, quali l'allevamento, la coltivazione, l'attività di lavorazione o di trasformazione dei prodotti tipici locali e della montagna, anche nella forma di ampliamento o di sviluppo di attività già esercitate all'atto della richiesta di cui al comma 1, nonché ad attività artigianali, commerciali e industriali, se l'utilizzo della terra abbandonata è ritenuto indispensabile al loro esercizio.

3. Il progetto approvato è inviato a cura del Comune, con le osservazioni necessarie a evidenziare l'utilità generale, al competente assessore della Regione o, in caso di una pluralità di competenze, al Presidente della giunta regionale, che designa l'assessore regionale incaricato dell'esame e della formulazione del parere. Tale parere, che deve essere formulato entro novanta giorni, non dispensa da autorizzazioni, approvazioni e pareri eventualmente previsti per il merito del progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento. Decorso tale termine, in assenza di parere, il progetto si intende automaticamente approvato.

4. Il parere della regione previsto dal comma 2 non è vincolante, fermo restando che, in caso di parere contrario, non possono essere concessi eventuali benefici a carico della regione stessa.

«Art. 25-*quinquies*.

(*Immissione nel possesso*)

1. I soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 25-*quater*, sono immessi nel possesso dei terreni mediante verbale nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità che fanno capo allo stesso, con particolare riguardo alle responsabilità ambientali ed idrogeologiche connesse all'utilizzo dei terreni di montagna.

2. Il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività produttiva, e comunque in misura non superiore ai due terzi di quello praticato *in loco* per terreni aventi le medesime caratteristiche.

3. I canoni di affitto sono tenuti dal Comune a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni da ciascun pagamento. Decorsi i termini per la riscossione dei canoni, essi sono acquisiti dal Comune, che può destinarli ad indennizzare i soggetti immessi nel possesso per le eventuali migliorie di natura durevole apportate ai terreni assegnati.

4. Il soggetto di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'attività oggetto del medesimo progetto non oltre centoventi giorni dall'immissione in possesso dei terreni.

5. Qualora l'utilizzo dei terreni assegnati non sia esercitato per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, il soggetto di cui al comma 1 decade da ogni beneficio previsto dalla presente legge.

«Art. 25-sexies.

(Successivo intervento degli aventi diritto)

1. Qualora, in corso di attuazione del progetto approvato ai sensi dell'articolo 25-*quater*, intervenga contestazione da parte di persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale, la stessa acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra nella percezione dei canoni di affitto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 25-*quinquies*, fermo restando che la stessa è tenuta a consentire che il possessore continui a esercitare la sua attività per un periodo non inferiore a sei anni dall'intervenuta contestazione.

2. Decorso i termini di cui al comma 1, la persona che ha acquisito la posizione di concedente in affitto ai sensi del medesimo comma 1 può agire per il rilascio dei terreni, a condizione che si impegni con il Comune a proseguire in via permanente le attività produttive avviate sui medesimi terreni.»

Conseguentemente, all'articolo 29, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri di cui agli articoli da 25-bis a 25-sexies, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

25.0.151 (già 20.0.3)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani)

1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del consiglio comunale, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta

di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.

3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente (sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente no profit o consorzio forestale) presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.

4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel regolamento di cui al comma 2.

5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì sul sito internet comunale i suddetti riferimenti.

6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal codice civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico. *6-bis*. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.

7. I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte; qualora compresi (in tutto o in parte) all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.»

25.0.155

AMBROGIO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei Comuni montani)

1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.

3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.»

25.0.152 (già 20.0.5)

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei Comuni montani)

1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.

3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.»

25.0.153 (già 20.0.6)

MAIORINO, CATALDI, PIRRO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 25-bis

(Cooperative di Comunità)

1. Le Cooperative di Comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento.».

25.0.154 (già 20.0.7)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Id. em. 25.0.153*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 25-bis

(Cooperative di Comunità)

1. Le Cooperative di Comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento.».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLI DA 26 A 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 27.

Approvato

(Sostegno finanziario locale)

1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge.

Art. 28.

Approvato

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
- b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
- c) gli articoli 1, 2, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- d) i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- e) l'articolo 57, comma 2-*octies*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

EMENDAMENTI

28.150 (già 22.1)

DURNWALDER, PATTON

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «gli articoli 1, 2» inserire le seguenti: «4, comma 3,».

28.151 (già 22.3)

GIORGIS, PARRINI, MANCA, MELONI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

28.152 (già 22.4)

MUSOLINO

Id. em. 28.151

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.**Approvato nel testo emendato***(Disposizioni finanziarie)*

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 9 e 13, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 16, 21, 22 e 23, pari a 100 milioni di euro nell'anno 2025, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 114,6 milioni di euro nell'anno 2027, a 103 milioni di euro nell'anno 2028, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2029, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2032, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2033 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 107 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2028, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 8;

b) quanto a 100 milioni di euro nell'anno 2025, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 114,60 milioni di euro nell'anno 2027, a 103 milioni di euro nell'anno 2028, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2029, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2032, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2033 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 24, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Ad esclusione di quanto previsto ai commi 1 e 2, dalle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

4. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai commi 1 e 2 sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

5. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, 7, commi 5 e 6, 16, comma 1, 21, comma 1, e 23, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.

EMENDAMENTO

29.300

I Relatori

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 16, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, e 23, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

I Relatori

Approvata

Alla rubrica dell'articolo 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi.».

*Allegato B***Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 1054, 276 e 396 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027»;

all'articolo 23, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

all'articolo 29, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 16, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, e 23, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.».

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.151, 11.0.151, 11.0.153, 12.153, 16.0.151, 16.0.153, 1.14, 2.0.2, 2.0.150 (già 2.0.4), 3.150 (già 3.1), 3.0.150 (già 3.0.1), 4.150 (già 4.1), 4.2, 4.3, 4.151 (già 4.4), 4.152 (già 4.6), 4.153 (già 4.7), 4.11, 4.12, 4.0.150, 5.0.150, 6.150 (già 6.1), 6.152, 6.153 (già 6.4), 6.3, 6.154 (già 6.5), 6.158 (già 6.12), 6.159, 6.0.1, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.3, 7.150 (già 7.1), 7.4, 7.5, 7.7, 7.10, 7.12, 7.155 (già 7.18), 7.156 (già 7.19), 7.0.1, 9.153 (già 8.6), 9.154 (già

8.7), 9.155, 10.151, 10.152, 10.153, 10.154, 10.155, 10.156 (già 9.14), 10.0.150 (già 9.0.1), 10.0.151 (già 9.0.2), 10.0.152 (già 9.0.4), 11.153 (già 10.12), 11.154 (già 10.13),

11.0.150 (già 10.0.1), 11.0.152, 12.151 (già 11.2), 12.152 (già 11.4), 12.154, 12.155 (già 11.5), 12.0.150 (già 11.0.1), 13.0.150 (già 12.0.3), 13.0.151 (già 12.0.4), 16.152 (già 13.4), 16.0.150 (già 13.0.2), 16.0.152 (già 13.0.3), 20.0.150 (già 16.0.11), 20.0.151 (già 16.0.12), 20.0.152 (già 16.0.13), 21.150 (già 17.1), 21.154 (già 17.7), 21.0.150 (già 17.0.2), 21.0.151 (già 17.0.3), 21.0.152, 22.154 (già 18.7), 22.0.150, 22.0.151 (già 18.0.1), 22.0.152 (già 18.0.2), 22.0.153 [già 18.0.3 (testo 2)], 22.0.155 (già 18.0.5), 23.150 (già 19.1), 23.0.149 (già 18.0.4), 23.0.150 (già 19.0.2), 23.0.151 (già 19.0.3), 25.0.150 (già 20.0.1), 25.0.155, 25.0.152 (già 20.0.5) e 28.150 (già 22.1).

Sull'emendamento 6.157, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.»."

Sull'emendamento 16.157, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso 7-bis, in fine, delle seguenti parole: "La partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo gratuito. Ai componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennità, emolumento o rimborso comunque denominato. Le eventuali spese di missione dei componenti, dei sostituti e degli esperti, sono a carico del medesimo o dell'Ente di appartenenza. All'istituzione e al funzionamento del Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Sull'emendamento 23.0.152 (già 19.0.4), il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

"Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Agevolazioni tariffarie)

1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»."

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti ad eccezione che sulle proposte 12.156 [già 11.8 (testo 3)] e 22.153, il cui esame resta sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 22.153.

In relazione alla proposta 12.156 [già 11.8 (testo 3)] il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«All'interno di un quadro di conservazione nazionale ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus* cui fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno.»».

A rettifica del parere espresso nella giornata di ieri, sull'emendamento 1.12 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.151 (testo 2), 2.150 (testo 2) e 16.151 (testo 2), relativi ai disegni di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Integrazione all'intervento del ministro Calderoli in sede di replica sui disegni di legge nn. 1054, 276 e 396

Signor Presidente, Onorevoli colleghi,

le politiche in favore della montagna, contraddistinte da una *governance* complessa e, talvolta, da discontinuità di azione politica, interessano una parte significativa del territorio italiano, quella caratterizzata dalle aree montane, spesso organizzate in piccoli centri che in molti casi sono in grado di garantire ai residenti soltanto una limitata accessibilità ai servizi essenziali e sono interessati ormai da decenni da un processo di spopolamento e di marginalizzazione delle attività commerciali e produttive.

Peraltro, le problematiche delle aree interne, ed in particolare di quelle montane, si sono aggravate a seguito della crisi economica e finanziaria che ha colpito il nostro Paese negli ultimi anni, rendendo improrogabile un'azione organica volta a rimettere al centro le strategie di sviluppo delle zone periferiche del Paese. Tale scelta normativa, peraltro, trova piena rispondenza anche in ambito sovranazionale. In tal senso, l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, e che un'attenzione particolare deve essere rivolta, tra le altre, alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, tra le quali rientrano, per espressa previsione del Trattato, anche le aree di montagna.

Proprio a tal fine, il disegno di legge in esame mira a fornire una risposta tempestiva e mirata alle esigenze delle zone di montagna secondo una pluralità di direttrici che, nel loro complesso, danno luogo ad un intervento

organico, diretto ad avvicinare le politiche della montagna ai bisogni effettivi delle persone che vi risiedono e che intendono investire in tale realtà, contrastando il già citato processo di spopolamento e di desertificazione delle attività commerciali e produttive.

Mi soffermo solo sinteticamente sulle diverse linee di indirizzo perseguite, trattandosi di questioni affrontate in maniera più dettagliata dai relatori. Tra i principali interventi del disegno di legge richiamo quelli volti a garantire i servizi pubblici essenziali nei Comuni di montagna (attraverso in particolare incentivi di carriera e benefici fiscali a favore degli operatori della sanità e della scuola) nonché le misure per migliorare i servizi di comunicazione e sostenere il processo di digitalizzazione delle zone montane. Di particolare rilievo, inoltre, le misure rivolte alle nuove generazioni, dagli incentivi per la natalità nei Comuni montani, alle agevolazioni per le imprese montane esercitate da giovani, agli interventi per favorire il lavoro agile nei Comuni montani.

Voglio, inoltre, ricordare due ulteriori aspetti innovativi che, a mio parere, consentiranno al presente disegno di legge di rispondere nella maniera più appropriata e tempestiva all'esigenza fortemente sentita dalle zone montane di recuperare il divario economico e sociale che le separa dalle aree più progredite del Paese.

Il primo aspetto consiste nella definizione di criteri omogenei ed innovativi per la classificazione dei Comuni montani, ai fini di una equa applicazione delle varie misure di sostegno previste. Il meccanismo delineato dal disegno di legge prevede, infatti, che l'elenco generale dei Comuni montani sia definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei parametri altimetrici e della pendenza. Proprio al fine di dare una risposta il più possibile calibrata alle effettive esigenze dei Comuni montani nonché nell'ottica di un uso razionale ed oculato delle risorse stanziare, nell'ambito di tale classificazione, uno o più successivi elenchi individueranno i Comuni montani destinatari delle misure di sostegno, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri altimetrici e della pendenza e di parametri socioeconomici e anche in funzione della finalità perseguite dalle specifiche misure di sostegno.

Altra novità di rilievo è l'introduzione di un meccanismo di monitoraggio delle risorse destinate a ciascuna delle misure, ai fini della loro eventuale rimodulazione tra le varie misure. Tale meccanismo di flessibilità è evidentemente funzionale all'esigenza di un impiego razionale e calibrato delle risorse stanziare a carico del Fosmit, che, nel complesso, ammontano a circa 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Non mi soffermo sugli altri aspetti della proposta di legge in discussione, ampiamente illustrati dai relatori, ma voglio in conclusione sottolineare come il testo in esame rappresenti il punto di arrivo di un lungo ed articolato *iter*, costantemente ispirato al raggiungimento del migliore risultato possibile in favore delle zone montane. Il metodo che ha contraddistinto tale processo è sempre stato improntato al dialogo e alla leale collaborazione tra le diverse forze politiche. Il disegno di legge governativo, che ha costituito il testo base per l'esame in Commissione, ha in parte ripreso il testo presentato al Parlamento nella scorsa legislatura dall'allora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, on. Maria Stella Gelmini. Partendo dal pregevole lavoro svolto in

quella sede, si è proceduto ad un ulteriore e accurato approfondimento e confronto con i territori e i cittadini, realizzato anche attraverso una consultazione dedicata sul sito del dipartimento. Sono state quindi apportate modifiche e integrazioni al testo già presentato alla Camera dei deputati, e introdotte importanti ulteriori novità, alcune delle quali evidenziate in precedenza.

Il testo presentato, si è ulteriormente arricchito a seguito dell'approfondito e pregevole lavoro istruttorio svolto in sede referente dalla Commissione, che, grazie al clima collaborativo che ha caratterizzato lo svolgimento dei lavori, ha visto l'importante partecipazione e contributo costruttivo dell'opposizione. In proposito, mi compiaccio nel sottolineare che molti degli emendamenti approvati nel corso dell'*iter* in Commissione, anche su aspetti qualificanti del testo, provenivano dall'opposizione.

Per tutte queste ragioni, concludo, dunque, esprimendo la piena condivisione da parte del Governo con riguardo alla struttura e alle finalità della proposta di legge in esame.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1054. Em. 1.150, Enrico Borghi e Musolino	158	157	021	046	090	069	RESP.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 1.151 (testo 2), Occhiuto e altri	160	159	035	092	032	063	APPR.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 1.6, Spagnolli e altri	161	160	023	046	091	069	RESP.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 1.12 e 1.14	163	162	000	069	093	082	RESP.
<u>5</u>	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 1.17 e 1.18	164	163	000	070	093	082	RESP.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 1	163	162	066	094	002	049	APPR.
<u>7</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 1.0.150, Enrico Borghi e Musolino	163	162	000	070	092	082	RESP.
<u>8</u>	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 2.1 e 2.3	161	160	000	068	092	081	RESP.
<u>9</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 2.4, Spagnolli e altri	158	157	001	067	089	079	RESP.
<u>10</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 2.5, Giorgis e altri	158	157	000	068	089	079	RESP.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 2.6 e 2.7	160	159	001	067	091	080	RESP.
<u>12</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 2.8, Cataldi e altri	158	157	025	042	090	067	RESP.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 2.9, Cataldi e altri	160	159	027	040	092	067	RESP.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 2.10, Cataldi e altri	160	159	030	038	091	065	RESP.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 2.11, Nicita e altri	160	159	000	070	089	080	RESP.
<u>16</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 2.12, Meloni e altri	162	161	000	069	092	081	RESP.
<u>17</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 2.150 (testo 2), Occhiuto e altri	162	161	033	094	034	065	APPR.
<u>18</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 2.14 (1a parte), Giorgis e altri	163	162	000	069	093	082	RESP.
<u>19</u>	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 2.16 e 2.151	161	160	000	068	092	081	RESP.
<u>20</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 2.18, Martella e altri	160	159	000	069	090	080	RESP.
<u>21</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 2.19, Cataldi e altri	161	160	000	068	092	081	RESP.
<u>22</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 2.22, De Cristofaro e altri	162	161	000	068	093	081	RESP.
<u>23</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 2.23 (1a parte), Valente e altri	163	162	000	070	092	082	RESP.
<u>24</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 2.152, I Relatori	163	162	060	099	003	052	APPR.
<u>25</u>	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 2	163	162	060	096	006	052	APPR.
<u>26</u>	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 2.0.2 e 2.0.150	157	156	002	064	090	078	RESP.
<u>27</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 3.150, Enrico Borghi e Musolino	153	152	000	067	085	077	RESP.
<u>28</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 3.152, Spelgatti e Tosato	158	157	034	123	000	062	APPR.
<u>29</u>	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 3.3 e 3.4	156	155	001	068	086	078	RESP.
<u>30</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 3.6, Nicita e altri	152	151	000	066	085	076	RESP.
<u>31</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 3.7, Valente e altri	159	158	000	068	090	080	RESP.
<u>32</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 3.153, Martella e altri	159	158	000	068	090	080	RESP.
<u>33</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 3.154, Giorgis e altri	151	150	000	062	088	076	RESP.
<u>34</u>	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 3	155	154	056	091	007	050	APPR.
<u>35</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 3.0.150, Enrico Borghi e Musolino	155	154	029	037	088	063	RESP.
<u>36</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 4.150, Enrico Borghi e Musolino	153	152	047	016	089	053	RESP.
<u>37</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 4.2 (1a parte), Parrini e altri	151	150	001	061	088	075	RESP.
<u>38</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 4.11 (1a parte), Manca e altri	151	150	000	065	085	076	RESP.
<u>39</u>	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 4.13 e 4.14	154	153	000	064	089	077	RESP.
<u>40</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 4.15, Meloni e altri	151	150	000	065	085	076	RESP.
<u>41</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 4.16 (1a parte), Parrini e altri	158	157	000	067	090	079	RESP.
<u>42</u>	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 4	159	158	057	096	005	051	APPR.
<u>43</u>	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 4.0.151 e 4.0.4	158	157	022	043	092	068	RESP.
<u>44</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 4.0.150, Ambrogio	157	156	065	003	088	046	RESP.
<u>45</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 5.150, Enrico Borghi e Musolino	159	158	000	068	090	080	RESP.
<u>46</u>	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 5	160	159	058	095	006	051	APPR.

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
47	Nom.	DDL n. 1054. Em. 6.150, Enrico Borghi e Musolino	159	158	000	069	089	080	RESP.
48	Nom.	DDL n. 1054. Em. 6.153, Enrico Borghi e Musolino	157	156	000	068	088	079	RESP.
49	Nom.	DDL n. 1054. Em. 6.3, Zampa e altri	157	156	000	069	087	079	RESP.
50	Nom.	DDL n. 1054. Em. 6.154, Enrico Borghi e Musolino	153	152	000	069	083	077	RESP.
51	Nom.	DDL n. 1054. Em. 6.155, Occhiuto e altri	155	154	057	096	001	049	APPR.
52	Nom.	DDL n. 1054. Em. 6.156, Occhiuto e altri	155	154	054	099	001	051	APPR.
53	Nom.	DDL n. 1054. Em. 6.157 (testo 2), Maiorino e altri	155	154	026	127	001	065	APPR.
54	Nom.	DDL n. 1054. Em. 6.158, Nicita e altri	155	154	002	069	083	077	RESP.
55	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 6	156	155	067	086	002	045	APPR.
56	Nom.	DDL n. 1054. Em. 6.0.1, Parrini e Musolino	155	154	001	071	082	077	RESP.
57	Nom.	DDL n. 1054. Em. 6.0.2, Nicita e altri	151	150	002	065	083	075	RESP.
58	Nom.	DDL n. 1054. Em. 6.0.3, Nicita e altri	156	155	002	069	084	077	RESP.
59	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 6.0.4 e 6.0.5	153	152	000	069	083	077	RESP.
60	Nom.	DDL n. 1054. Em. 7.150, Enrico Borghi e Musolino	151	150	001	064	085	075	RESP.
61	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 7.2 e 7.151	151	150	000	063	087	076	RESP.
62	Nom.	DDL n. 1054. Em. 7.4, De Cristofaro e altri	140	139	000	057	082	070	RESP.
63	Nom.	DDL n. 1054. Em. 7.5, D'Elia e altri	154	153	002	065	086	076	RESP.
64	Nom.	DDL n. 1054. Em. 7.6, Maiorino e altri	152	151	001	064	086	076	RESP.
65	Nom.	DDL n. 1054. Em. 7.7, D'Elia e altri	152	151	000	065	086	076	RESP.
66	Nom.	DDL n. 1054. Em. 7.10, Maiorino e altri	149	148	000	066	082	075	RESP.
67	Nom.	DDL n. 1054. Em. 7.12, Maiorino e altri	149	148	000	065	083	075	RESP.
68	Nom.	DDL n. 1054. Em. 7.152, D'Elia e altri	151	150	000	064	086	076	RESP.
69	Nom.	DDL n. 1054. Em. 7.153, De Cristofaro e altri	150	149	000	065	084	075	RESP.
70	Nom.	DDL n. 1054. Em. 7.154, Nicita e altri	152	151	000	064	087	076	RESP.
71	Nom.	DDL n. 1054. Em. 7.155, D'Elia e altri	153	152	000	065	087	077	RESP.
72	Nom.	DDL n. 1054. Em. 7.156, De Cristofaro e altri	150	149	001	063	085	075	RESP.
73	Nom.	DDL n. 1054. Em. 7.157, Rando e altri	149	148	000	063	085	075	RESP.
74	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 7	144	143	035	096	012	055	APPR.
75	Nom.	DDL n. 1054. Em. 7.0.1, Nicita e altri	145	144	002	059	083	072	RESP.
76	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 8	142	141	047	087	007	048	APPR.
77	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 9.151 e 9.152	140	139	000	058	081	070	RESP.
78	Nom.	DDL n. 1054. Em. 9.153, D'Elia e altri	141	140	001	058	081	070	RESP.
79	Nom.	DDL n. 1054. Em. 9.154, De Cristofaro e altri	141	140	000	060	080	071	RESP.
80	Nom.	DDL n. 1054. Em. 9.155, De Cristofaro e altri	139	138	000	058	080	070	RESP.
81	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 9	142	141	055	084	002	044	APPR.
82	Nom.	DDL n. 1054. Em. 9.0.3, Durnwalder e Patton	142	141	018	042	081	062	RESP.
83	Nom.	DDL n. 1054. Em. 10.150, Enrico Borghi e Musolino	143	142	030	030	082	057	RESP.
84	Nom.	DDL n. 1054. Em. 10.151, Durnwalder	143	142	000	060	082	072	RESP.
85	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 10.152 e 10.153	143	142	000	060	082	072	RESP.
86	Nom.	DDL n. 1054. Em. 10.155, Fregolent	143	142	000	060	082	072	RESP.
87	Nom.	DDL n. 1054. Em. 10.156, Basso e altri	143	142	000	060	082	072	RESP.
88	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 10	143	142	057	085	000	043	APPR.
89	Nom.	DDL n. 1054. Em. 10.0.151, Martella e altri	143	142	001	059	082	071	RESP.
90	Nom.	DDL n. 1054. Em. 11.150, Enrico Borghi e Musolino	144	143	050	009	084	047	RESP.
91	Nom.	DDL n. 1054. Em. 11.151, Enrico Borghi e Musolino	143	142	027	033	082	058	RESP.
92	Nom.	DDL n. 1054. Em. 11.152, Occhiuto e altri	145	144	053	090	001	046	APPR.
93	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 11.153 e 11.154	146	145	001	060	084	073	RESP.
94	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 11	146	145	056	089	000	045	APPR.

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>95</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 11.0.150, Enrico Borghi e Musolino	146	145	000	062	083	073	RESP.
<u>96</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 11.0.153 e 11.0.151	145	144	000	061	083	073	RESP.
<u>97</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 11.0.152, Durnwalder e Patton	144	143	018	042	083	063	RESP.
<u>98</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 12.150, Spagnolli e altri	144	143	049	011	083	048	RESP.
<u>99</u>	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 12.151 e 12.152	146	145	005	057	083	071	RESP.
<u>100</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 12.155, Enrico Borghi e Musolino	145	144	002	058	084	072	RESP.
<u>101</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 12.156 (testo 2), Durnwalder e Patton	147	146	037	107	002	055	APPR.
<u>102</u>	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 12	148	147	053	094	000	048	APPR.
<u>103</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 12.0.150, Nicita e Meloni	147	146	007	055	084	070	RESP.
<u>104</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 13.150, Spagnolli e altri	144	143	023	037	083	061	RESP.
<u>105</u>	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 13	149	148	057	090	001	046	APPR.
<u>106</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 13.0.150, Franceschelli e altri	144	143	000	058	085	072	RESP.
<u>107</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 13.0.151, Nicita e altri	142	141	000	062	079	071	RESP.
<u>108</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 13.0.152, Nicita e altri	144	143	000	059	084	072	RESP.
<u>109</u>	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 14	146	145	054	090	001	046	APPR.
<u>110</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 15.150, Durnwalder e altri	144	143	047	010	086	049	RESP.
<u>111</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 15.151, I Relatori	146	145	056	088	001	045	APPR.
<u>112</u>	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 15	146	145	056	089	000	045	APPR.
<u>113</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 16.150, Maiorino e altri	142	141	000	060	081	071	RESP.
<u>114</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 16.151 (testo 2), Durnwalder e Patton	145	144	017	123	004	064	APPR.
<u>115</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 16.152, Durnwalder e Patton	144	143	018	042	083	063	RESP.
<u>116</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 16.300, I Relatori	145	144	033	109	002	056	APPR.
<u>117</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 16.153, Parrini	146	145	001	058	086	073	RESP.
<u>118</u>	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 16.155 e 16.156	144	143	002	059	082	071	RESP.
<u>119</u>	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 16	144	143	055	087	001	045	APPR.
<u>120</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 16.0.150, Enrico Borghi e Musolino	143	142	000	058	084	072	RESP.
<u>121</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 16.0.151, Enrico Borghi e Musolino	141	140	019	038	083	061	RESP.
<u>122</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 16.0.152, Franceschelli e altri	141	140	001	057	082	070	RESP.
<u>123</u>	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 17	143	142	053	087	002	045	APPR.
<u>124</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 17.0.150, Nicita e altri	142	141	001	059	081	071	RESP.
<u>125</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 18.150, Spelgatti e Tosato	142	141	054	087	000	044	APPR.
<u>126</u>	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 18	142	141	056	084	001	043	APPR.
<u>127</u>	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 19	141	140	054	085	001	044	APPR.
<u>128</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 20.150, Enrico Borghi e Musolino	140	139	030	028	081	055	RESP.
<u>129</u>	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 20	141	140	055	084	001	043	APPR.
<u>130</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 20.0.150, Durnwalder e Patton	141	140	026	033	081	058	RESP.
<u>131</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 20.0.151, Martella e altri	139	138	001	055	082	069	RESP.
<u>132</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 20.0.152, Martella e altri	139	138	000	056	082	070	RESP.
<u>133</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 21.150, Enrico Borghi e Musolino	141	140	030	028	082	056	RESP.
<u>134</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 21.151, Martella e altri	143	142	001	056	085	071	RESP.
<u>135</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 21.152, Martella e altri	140	139	000	055	084	070	RESP.
<u>136</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 21.153, Martella e altri	143	142	000	057	085	072	RESP.
<u>137</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 21.154, Martella e altri	143	142	000	057	085	072	RESP.
<u>138</u>	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 21	143	142	026	116	000	059	APPR.
<u>139</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 21.0.150, Enrico Borghi e Musolino	140	139	000	057	082	070	RESP.
<u>140</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 21.0.151, Martella e altri	140	139	000	058	081	070	RESP.
<u>141</u>	Nom.	DDL n. 1054. Em. 21.0.152, Franceschelli	141	140	000	057	083	071	RESP.
<u>142</u>	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 22.150 e 22.151	141	140	000	058	082	071	RESP.

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
143	Nom.	DDL n. 1054. Em. 22.152, Maiorino e altri	140	139	001	055	083	070	RESP.
144	Nom.	DDL n. 1054. Em. 22.154, Nicita e altri	141	140	000	056	084	071	RESP.
145	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 22	142	141	050	090	001	046	APPR.
146	Nom.	DDL n. 1054. Em. 22.0.151, Martella e altri	141	140	000	056	084	071	RESP.
147	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 22.0.152 e 22.0.153	141	140	000	056	084	071	RESP.
148	Nom.	DDL n. 1054. Em. 22.0.155, Durnwalder e Patton	140	139	016	040	083	062	RESP.
149	Nom.	DDL n. 1054. Em. 23.150, Manca e altri	140	139	000	055	084	070	RESP.
150	Nom.	DDL n. 1054. Em. 23.300, I Relatori	141	140	044	094	002	049	APPR.
151	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 23	141	140	051	089	000	045	APPR.
152	Nom.	DDL n. 1054. Em. 23.0.149, Martella e altri	141	140	001	057	082	070	RESP.
153	Nom.	DDL n. 1054. Em. 23.0.150, Martella e altri	140	139	000	056	083	070	RESP.
154	Nom.	DDL n. 1054. Em. 23.0.151, Martella e altri	141	140	000	056	084	071	RESP.
155	Nom.	DDL n. 1054. Em. 23.0.152 (testo 2), Martella e altri	141	140	000	138	002	071	APPR.
156	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 24	139	138	051	084	003	044	APPR.
157	Nom.	DDL n. 1054. Em. 25.150, Enrico Borghi e Musolino	137	136	021	034	081	058	RESP.
158	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 25	139	138	051	087	000	044	APPR.
159	Nom.	DDL n. 1054. Em. 25.0.150, Franceschelli e altri	134	133	004	051	078	065	RESP.
160	Nom.	DDL n. 1054. Em. 25.0.151, Enrico Borghi e Musolino	136	135	037	018	080	050	RESP.
161	Nom.	DDL n. 1054. Em. 25.0.152, Enrico Borghi e Musolino	137	136	041	013	082	048	RESP.
162	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 25.0.153 e 25.0.154	140	139	003	054	082	069	RESP.
163	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 26	140	139	044	094	001	048	APPR.
164	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 27	138	137	050	086	001	044	APPR.
165	Nom.	DDL n. 1054. Em. 28.150, Durnwalder e Patton	138	137	045	011	081	047	RESP.
166	Nom.	DDL n. 1054. Emm. 28.151 e 28.152	137	136	002	053	081	068	RESP.
167	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 28	138	137	048	080	009	045	APPR.
168	Nom.	DDL n. 1054. Em. 29.300, I Relatori	136	135	045	081	009	046	APPR.
169	Nom.	DDL n. 1054. Articolo 29	135	134	051	083	000	042	APPR.
170	Nom.	DDL n. 1054. Coord. 1, I Relatori	136	135	047	083	005	045	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Alberti Casellati Maria Elisab	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alfieri Alessandro	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	C	F	F
Aloisio Vincenza	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Ambrogio Paola	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Amidei Bartolomeo	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Ancorotti Renato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Balboni Alberto	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Barachini Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Barcaiolo Michele	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Basso Lorenzo	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F
Bazoli Alfredo	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F
Bergesio Giorgio Maria	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Bernini Anna Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berrino Giovanni	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Bevilacqua Dolores	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Biancofiore Michaela	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Bilotti Anna																				
Bizzotto Mara	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Boccia Francesco	F	C	F	F	F	A	F	F		F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F
Bongiorno Giulia	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Borghese Mario Alejandro	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Borghesi Stefano	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Borghi Claudio	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Borghi Enrico	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bucalo Carmela	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Butti Alessio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calandrini Nicola	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Calderoli Roberto	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Calenda Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campione Susanna Donatella	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Camusso Susanna Lina Giulia	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F
Cantalamessa Gianluca	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Cantù Maria Cristina	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Casini Pier Ferdinando	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F	C	F	F	F	F
Castelli Guido	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Castellone Maria Domenica		A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Castiello Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cataldi Roberto	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Centinaio Gian Marco	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Ciriani Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cosenza Giulia	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Craxi Stefania Gabriella Anast	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Crisanti Andrea	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Croatti Marco	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Cucchi Ilaria	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Damante Concetta	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Damiani Dario	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
De Carlo Luca	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
De Cristofaro Peppe	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
De Poli Antonio	M	F	C	C	C	F	C			C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
De Priamo Andrea	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	C
De Rosa Raffaele	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	C
D'Elia Cecilia	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F
Della Porta Costanzo	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Delrio Graziano	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F
Di Girolamo Gabriella	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Dreosto Marco	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Durigon Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Durnwalder Meinhard	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Fallucchi Anna Maria	C	F	C	C	C	F	C	C	C		C			C	C	C	F	C	C	
Farolfi Marta	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Fazzolari Giovanbattista	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fazzone Claudio				C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Fina Michele	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F
Flordia Aurora	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Flordia Barbara	A	A	A	F	F	A	F													
Franceschelli Silvio	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F
Franceschini Dario	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	A	A	A		F	F	C	F	C	F
Fregolent Silvia	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Furlan Annamaria	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F
Galliani Adriano	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Garavaglia Massimo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Garnero Santanchè Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gasparri Maurizio	C	F	C	C	C	F	C	C	C											
Gelmetti Matteo	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Gelmini Mariastella	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C		C
Germanà Antonino Salvatore	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giorgis Andrea	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F
Guidi Antonio																				
Guidolin Barbara	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Iannone Antonio	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Irto Nicola	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F
La Marca Francesca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
La Pietra Patrizio Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
La Russa Ignazio Benito Maria																				
Leonardi Elena	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Licheri Ettore Antonio	A	A	A	F	F	A	F	F	F		F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Licheri Sabrina	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Liris Guido Quintino	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Lisei Marco	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Lombardo Marco	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	A	F	F	F
Lopreiato Ada	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Lorefice Pietro	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Lorenzin Beatrice	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	C	F	F	F
Losacco Alberto	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Lotito Claudio	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Maffoni Gianpietro	C	F	C	C	C	F	C	C			C	C			F	C	F	C		C
Magni Celestino	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Maiorino Alessandra	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Malan Lucio	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Malpezzi Simona Flavia	F	C	F	F	F	A	F	F	A	F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F
Manca Daniele	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F
Mancini Paola	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Marcheschi Paolo	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Martella Andrea	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Marti Roberto	C	F	C	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Marton Bruno	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Matera Domenico	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Mazzella Orfeo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Melchiorre Filippo	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Meloni Marco	M	M	M	F	F	A	F	F	F								C	F	F	F
Menia Roberto	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Mennuni Lavinia	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Mieli Ester	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Minasi Clotilde	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Mirabelli Franco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Misiani Antonio																				
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Morelli Alessandro	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Murelli Elena	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F
Musolino Dafne	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Musumeci Sebastiano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Naturale Gisella	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Nave Luigi	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Nicita Antonio	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	C	F	F	F
Nocco Vita Maria	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Occhiuto Mario	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Orsomarso Fausto	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Ostellari Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Paganella Andrea	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Paita Raffaella																				
Paroli Adriano	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Parrini Dario	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F
Patton Pietro	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F
Patuanelli Stefano	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Pellegrino Cinzia	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Pera Marcello	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Petrenga Giovanna	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Petrucci Simona	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Piano Renzo																				
Pirondini Luca	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Pirovano Daisy	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Pirro Elisa	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Pogliese Salvatore Domenico An	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Potenti Manfredi	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Pucciarelli Stefania	C	F	C	C	C	F	C					C	C	C	C	C	F	C	C	C
Rando Vincenza	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	C	F	F	F
Rapani Ernesto	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Rastrelli Sergio	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Rauti Isabella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Renzi Matteo	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rojc Tatiana	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	C	F	F	F
Romeo Massimiliano	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Ronzulli Licia																				
Rosa Gianni	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Rosso Roberto					C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Rossomando Anna										F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Raoul	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Sallemi Salvatore	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Salvitti Giorgio	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Satta Giovanni	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Sbrollini Daniela	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Scalfarotto Ivan	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Scarpinato Roberto Maria Ferdi	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Scurria Marco	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sensi Filippo	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F
Sigismondi Etelwardo	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Silvestro Francesco	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Silvestroni Marco	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Sironi Elena	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Sisler Sandro	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Sisto Francesco Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Spagnoli Luigi	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Spelgatti Nicoletta	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Speranzon Raffaele	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Spinelli Domenica	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Stefani Erika	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Tajani Cristina	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	C	F	F	F
Ternullo Daniela	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Testor Elena	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Tosato Paolo	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Trevisi Antonio Salvatore	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C	C
Tubetti Francesca	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Turco Mario			A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Unterberger Juliane	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Urso Adolfo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Valente Valeria	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F
Verducci Francesco	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F
Verini Walter	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F
Versace Giuseppina	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
Zaffini Francesco	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Zambito Ylenia	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F
Zampa Sandra	F	C	F	C	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	F	F
Zanettin Pierantonio	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zangrillo Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zedda Antonella	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Zullo Ignazio	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Alberti Casellati Maria Elisab	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alfieri Alessandro	F	F	F	A	A															
Aloisio Vincenza	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F
Ambrogio Paola	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Amidei Bartolomeo	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Ancorotti Renato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Balboni Alberto	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Barachini Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Barcaiolo Michele	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C		C	C
Basso Lorenzo	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Bazoli Alfredo	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F								
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Bernini Anna Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berrino Giovanni	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C		C	C	C
Bevilacqua Dolores	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F
Biancofiore Michaela	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Bilotti Anna																				
Bizzotto Mara	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Boccia Francesco		F	F	A	A		F	A	F	F	F	F		A	F	A	F	F	C	F
Bongiorno Giulia	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Borghese Mario Alejandro	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Borghesi Stefano	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Borghi Claudio	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Borghi Enrico	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bucalo Carmela	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Butti Alessio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calandrini Nicola	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Calenda Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campione Susanna Donatella	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Camusso Susanna Lina Giulia	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Cantalamessa Gianluca	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Cantù Maria Cristina	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F
Castelli Guido	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Castellone Maria Domenica	F	F	F	A	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Castiello Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cataldi Roberto	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A					
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Centinaio Gian Marco	P	P	P	P	P															
Ciriani Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cosenza Giulia	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C		F	C	C	C	C	C	C
Craxi Stefania Gabriella Anast	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Crisanti Andrea	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Croatti Marco	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F
Cucchi Ilaria	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Damante Concetta	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F
Damiani Dario	C	C	C	F	F	C		F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
De Carlo Luca	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C
De Cristofaro Peppe	F	F	F	A	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F
De Poli Antonio	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
De Priamo Andrea	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
De Rosa Raffaele	C	C	C	F	F	C					C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
D'Elia Cecilia	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Della Porta Costanzo	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Delrio Graziano	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F
Di Girolamo Gabriella	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F
Dreosto Marco	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Durigon Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Durnwalder Meinhard	C	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fallucchi Anna Maria		C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	
Farolfi Marta	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Fazzolari Giovanbattista	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fazzone Claudio	C	C	C	F	F	C												F	C	C
Fina Michele	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Flordia Aurora	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
Flordia Barbara																				
Franceschelli Silvio	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F
Franceschini Dario	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Fregolent Silvia	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F		F	F	F
Furlan Annamaria	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Galliani Adriano	C	C	C	F	F	C		F	C	C	C	C								
Garavaglia Massimo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Garnero Santanchè Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gasparri Maurizio								F	C		C	C	C	F	C	C	C		C	C
Gelmetti Matteo	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Gelmini Mariastella	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Germanà Antonino Salvatore	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giorgis Andrea	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Guidi Antonio																				
Guidolin Barbara	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F
Iannone Antonio	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Irto Nicola	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
La Marca Francesca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
La Pietra Patrizio Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
La Russa Ignazio Benito Maria																				
Leonardi Elena	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Licheri Ettore Antonio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Licheri Sabrina	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F
Liris Guido Quintino	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Lisei Marco	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Lombardo Marco	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Petrenga Giovanna	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Petrucci Simona	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Piano Renzo																				
Pirondini Luca	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F
Pirovano Daisy	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Pirro Elisa	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F
Pogliese Salvatore Domenico An	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Potenti Manfredi	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Pucciarelli Stefania	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Rando Vincenza	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Rapani Ernesto	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Rastrelli Sergio	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Rauti Isabella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Renzi Matteo	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Rojc Tatiana	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Romeo Massimiliano	C	C	C	F	F	C	C	F	C		C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Ronzulli Licia																				
Rosa Gianni	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Rosso Roberto	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Rossomando Anna	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Raoul	C	C	C	F	F	C	C	F	C		C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Sallemi Salvatore	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Salvitti Giorgio	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Satta Giovanni	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Scalfarotto Ivan	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Scarpinato Roberto Maria Ferdi	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F		F	F
Scurria Marco	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sensi Filippo	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Sigismondi Etelwardo	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Silvestro Francesco	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	
Silvestroni Marco	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Sironi Elena	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A		F	F	F	F
Sisler Sandro	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Sisto Francesco Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Spagnolli Luigi	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
Spelgatti Nicoletta	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Speranzon Raffaele	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Spinelli Domenica	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Stefani Erika	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Tajani Cristina	F	F	F	A	A	F		A	F		F	F	F	A	F		F	F	F	F
Ternullo Daniela	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Testor Elena	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Tosato Paolo	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Trevisi Antonio Salvatore	C	C	C	F	F	C							C	F	C	C	C	C		C
Tubetti Francesca	C	C	C	F	F	C	C	F	C		C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Turco Mario	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F
Unterberger Juliane	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Urso Adolfo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Valente Valeria	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F		A	A	A	F	F	F	F
Verducci Francesco	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F
Verini Walter	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F
Versace Giuseppina	C	C	C	F	F		C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	
Zaffini Francesco	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C					
Zambito Ylenia	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
Zampa Sandra	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Zanettin Pierantonio	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	
Zangrillo Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zedda Antonella	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Zullo Ignazio	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Alberti Casellati Maria Elisab	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alfieri Alessandro																				
Aloisio Vincenza	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Ambrogio Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Amidei Bartolomeo		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Ancorotti Renato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Balboni Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Barachini Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	F	C	F				
Barcaiolo Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Basso Lorenzo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Bazoli Alfredo																	F	F	F	F
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Bernini Anna Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berrino Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Bevilacqua Dolores	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Biancofiore Michaela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Bilotti Anna																				
Bizzotto Mara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Boccia Francesco	F	F															F	F	F	F
Bongiorno Giulia																	C	C	C	C
Borghese Mario Alejandro	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Borghi Claudio	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Borghi Enrico	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bucalo Carmela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F				
Butti Alessio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calandrini Nicola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Calderoli Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Calenda Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campione Susanna Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Camusso Susanna Lina Giulia	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Cantalamessa Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Casini Pier Ferdinando			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	A	F	F	F	F
Castelli Guido	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Castellone Maria Domenica	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	F	F	F
Castiello Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cataldi Roberto			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Centinaio Gian Marco																				
Ciriani Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cosenza Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Craxi Stefania Gabriella Anast	C	C	C	C													C	C	C	C
Crisanti Andrea	F		F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	A	F	F				
Croatti Marco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Cucchi Ilaria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A				

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Damante Concetta	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Damiani Dario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
De Carlo Luca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
De Cristofaro Peppe	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F
De Poli Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F				
De Priamo Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
De Rosa Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C
D'Elia Cecilia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Della Porta Costanzo	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Delrio Graziano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F							
Di Girolamo Gabriella	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Dreosto Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	
Durigon Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Durnwalder Meinhard	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Fallucchi Anna Maria	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Farolfi Marta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Fazzolari Giovanbattista	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fazzone Claudio			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
Fina Michele													F	A	F	A	F	F	F	F
Flordia Aurora	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Flordia Barbara																				
Franceschelli Silvio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Franceschini Dario																	F	F	F	F
Fregolent Silvia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C				
Furlan Annamaria	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Galliani Adriano																				
Garavaglia Massimo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Garnero Santanchè Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gasparri Maurizio																				
Gelmetti Matteo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F				
Gelmini Mariastella	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C								
Germanà Antonino Salvatore	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F				
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giorgis Andrea	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A			F	F	F	F
Guidi Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Guidolin Barbara	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Iannone Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Irto Nicola	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
La Marca Francesca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
La Pietra Patrizio Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
La Russa Ignazio Benito Maria																				
Leonardi Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Licheri Ettore Antonio	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	A	A					
Licheri Sabrina	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Liris Guido Quintino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Lisei Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Lombardo Marco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Petrenga Giovanna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Petrucci Simona	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Piano Renzo																				
Pirondini Luca	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A				
Pirovano Daisy	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Pirro Elisa	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Pogliese Salvatore Domenico An	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Potenti Manfredi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Pucciarelli Stefania	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Rando Vincenza	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	A	F	F	F	F
Rapani Ernesto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C	C
Rastrelli Sergio	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C
Rauti Isabella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Renzi Matteo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	
Rojc Tatiana	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Romeo Massimiliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Ronzulli Licia																				
Rosa Gianni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Rosso Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Rossomando Anna	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	A	P	P	P	P
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Raoul	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
Sallemi Salvatore	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Salvitti Giorgio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Satta Giovanni	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Scalfarotto Ivan	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F
Scarpinato Roberto Maria Ferdi	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A				
Scurria Marco	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sensi Filippo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Sigismondi Etelwardo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Silvestro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F				
Silvestroni Marco													C	F	F	F				
Sironi Elena	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Sisler Sandro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Sisto Francesco Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Spagnolli Luigi	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F
Spelgatti Nicoletta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Speranzon Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
Spinelli Domenica	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C		C
Stefani Erika	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Tajani Cristina	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ternullo Daniela	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	C	C											C	F	C		C	C	C	C
Testor Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Trevisi Antonio Salvatore										C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Tubetti Francesca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Turco Mario	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A				
Unterberger Juliane	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Urso Adolfo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Valente Valeria	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Verducci Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F
Verini Walter	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	A	F	A	F	F	F	F
Versace Giuseppina	C		A	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C
Zaffini Francesco																				
Zambito Ylenia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Zampa Sandra	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Zanettin Pierantonio	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
Zangrillo Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zedda Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	F	C	C	C	C
Zullo Ignazio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																					
Nominativo	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
Damante Concetta	A	A	F	F	F	F	F	A	F	A	F	A	F	A	F	F	A	A	F	F	
Damiani Dario	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C					
De Carlo Luca	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	
De Cristofaro Peppe	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	A	F	F	F				
De Poli Antonio																		C	C	C	
De Priamo Andrea	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	
De Rosa Raffaele	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	
D'Elia Cecilia	A	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	A	F	F	F	A	F	F	
Della Porta Costanzo	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	
Delrio Graziano																					
Di Girolamo Gabriella	A	A	F	F	F	F	F	A	F	A	F	A	F	A	F	F	A	A	F	F	
Dreosto Marco	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	
Durigon Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Durnwalder Meinhard	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	
Fallucchi Anna Maria	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C		F	C	F	C	C	C	C	C	C	
Farolfi Marta	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	
Fazzolari Giovanbattista	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Fazzone Claudio																					
Fina Michele	A	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F	A	F	F	F	A	F	F	
Flordia Aurora	A	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	A	
Flordia Barbara																					
Franceschelli Silvio	A	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F	A	F	F	F	A	F	F	
Franceschini Dario	A	F	A	F	F	F	F	A	F	A		A	F	A	F		F	A	F	F	
Fregolent Silvia																				F	
Furlan Annamaria	A	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F	A	F	F	F	A	F	F	
Galliani Adriano																					
Garavaglia Massimo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Garnero Santanchè Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Gasparri Maurizio																		C	C	C	
Gelmetti Matteo																					
Gelmini Mariastella										C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	
Germanà Antonino Salvatore																		C	C	C	
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Giorgis Andrea	A	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F	A	F	F	F	A	F	F	
Guidi Antonio	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	
Guidolin Barbara	A	A	F	F	F	F	F	A	F	A	F	A	F	A	F	F	A	A	F	F	
Iannone Antonio	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	
Irto Nicola	A	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F	A	F	F	F	A	F	F	
La Marca Francesca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
La Pietra Patrizio Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
La Russa Ignazio Benito Maria																					
Leonardi Elena	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	
Licheri Ettore Antonio																					
Licheri Sabrina	A	A	F	F	F	F	F	A	F	A	F	A	F	A	F	F	A	A	F	F	
Liris Guido Quintino	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	
Lisei Marco	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	
Lombardo Marco	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Petrenga Giovanna	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Petrucci Simona	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Piano Renzo																				
Pirondini Luca										A	F	A	F	A	F	F	A	A	F	F
Pirovano Daisy	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Pirro Elisa	A	A	F	F	F	F	F	A	F	A	F	A	F	A	F	F	A	A	F	F
Pogliese Salvatore Domenico An	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	
Potenti Manfredi	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Pucciarelli Stefania	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Rando Vincenza	A	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F	A	F	F	F	A	F	F
Rapani Ernesto	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Rastrelli Sergio	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Rauti Isabella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Renzi Matteo	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rojc Tatiana	A	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F	A	F	F	F	A	F	F
Romeo Massimiliano	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Ronzulli Licia																				
Rosa Gianni	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Rosso Roberto	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Rossomando Anna	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Raoul	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Sallemi Salvatore	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Salvitti Giorgio	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Satta Giovanni	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	F	F	F	F	F	F	F	A	F		F	F	F	F	F	F		F	F	F
Scalfarotto Ivan	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
Scarpinato Roberto Maria Ferdi																				
Scurria Marco	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sensi Filippo	A	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F	A	F	F	F	A	F	F
Sigismondi Etelwardo	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Silvestro Francesco																				
Silvestroni Marco			C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Sironi Elena	A	A	F	F	F	F	F	A	F	A	F	A	F	A	F	F	A	A	F	
Sisler Sandro	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Sisto Francesco Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Spagnolli Luigi	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F
Spelgatti Nicoletta	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Speranzon Raffaele	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Spinelli Domenica	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Stefani Erika	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Tajani Cristina	A	A	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F	A	F	F	F	A	F	F
Ternullo Daniela	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Testor Elena	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Tosato Paolo	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Trevisi Antonio Salvatore	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C		C	C
Tubetti Francesca	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Turco Mario																				
Unterberger Juliane	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Urso Adolfo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Valente Valeria	A	F	A	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A	F	F			F	F
Verducci Francesco	A	F	A	F	F	F	F	A	F	A	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F
Verini Walter	A	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F	A	F	F	F	A	F	F
Versace Giuseppina	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Zaffini Francesco																				
Zambito Ylenia	A	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F	A	F	F	F	A	F	F
Zampa Sandra	A	F	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F
Zanettin Pierantonio	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Zangrillo Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zedda Antonella	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Zullo Ignazio	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Alberti Casellati Maria Elisab	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alfieri Alessandro																				
Aloisio Vincenza	F	A	F	F	A	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	A	F	F	A	F
Ambrogio Paola	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Amidei Bartolomeo	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Ancorotti Renato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Balboni Alberto																				
Barachini Alberto																				
Barcaiolo Michele	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Basso Lorenzo	A	A	F	A	A	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	F
Bazoli Alfredo	A	A	F	A	A		F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	F
Bergesio Giorgio Maria	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Bernini Anna Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berrino Giovanni	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F		F	C	F	C	C	F	C
Bevilacqua Dolores	F	A	F	F	A	F														
Biancofiore Michaela	A	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Bilotti Anna																				
Bizzotto Mara	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Boccia Francesco	A	A	F	A	A	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	F
Bongiorno Giulia	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Borghese Mario Alejandro	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Borghesi Stefano	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Borghi Claudio	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Borghi Enrico	A	A	A	F	A	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	A	F	F	A	F
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bucalo Carmela																				
Butti Alessio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calandrini Nicola	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Calderoli Roberto	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Calenda Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campione Susanna Donatella	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Camusso Susanna Lina Giulia	A	A	F	A	A	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	A	F	F	A	F
Cantalamessa Gianluca	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Cantù Maria Cristina	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Casini Pier Ferdinando	A	A	F	F	A	F		F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	F	
Castelli Guido	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Castellone Maria Domenica	F	A	F	F	A	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	A	F	F	A	F
Castiello Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cataldi Roberto	F	A	F	F	A	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	A	F	F	A	F
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Centinaio Gian Marco																				
Ciriani Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cosenza Giulia	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F		F	C	F	C	C	F	C

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Paganella Andrea	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Paita Raffaella	A	A	A	F	A	F	F	F	A	F	A	A	F	F	F	A	F	F	A	F
Paroli Adriano	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C		C	C	F	C
Parrini Dario	A	A	F		A	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F
Patton Pietro	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F
Patuanelli Stefano	F	A	F	F	A	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	A	F	F	A	F
Pellegrino Cinzia	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Pera Marcello	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Petrenza Giovanna	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Petrucci Simona	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Piano Renzo																				
Pirondini Luca	F	A	F	F	A	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	A	F	F	A	F
Pirovano Daisy	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Pirro Elisa	F	A	F	F	A	F	F	F	A	A	A	A	F	F	A	F	F	F	A	F
Pogliese Salvatore Domenico An	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Potenti Manfredi	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Pucciarelli Stefania	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Rando Vincenza	A	A	F	A	A	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	F
Rapani Ernesto	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Rastrelli Sergio	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Rauti Isabella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Renzi Matteo	A	A	A	F	A	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	A	F	F	A	
Rojc Tatiana	A	A	F	A	A	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	F
Romeo Massimiliano	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C		C
Ronzulli Licia																				
Rosa Gianni	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Rosso Roberto	F	F	C	C	F		C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Rossomando Anna	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Raoul	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F		F	C	C	F	C
Sallemi Salvatore	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Salvitti Giorgio	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Satta Giovanni	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C		F	C
Sbrollini Daniela	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F		F	F	A	F	F		F
Scalfarotto Ivan	A	A	A	F	A	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	A	F	F	A	F
Scarpinato Roberto Maria Ferdi																				
Scurria Marco	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sensi Filippo	A	A	F	A	A	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	A	F	F	A	F
Sigismondi Etelwardo	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Silvestro Francesco																				
Silvestroni Marco	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	
Sironi Elena	F	A	F	F	A	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	A	F	F	A	F
Sisler Sandro	F	F	C	C	F	C		C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Sisto Francesco Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Spagnoli Luigi	F	F	F	F	A		F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	A	F
Spelgatti Nicoletta	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Speranzon Raffaele	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Spinelli Domenica	F	F	C	C	F	C	C		F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Stefani Erika	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Tajani Cristina	A	A	F	A	A	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	F
Ternullo Daniela	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Testor Elena	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Tosato Paolo	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Trevisi Antonio Salva- tore	F	F	C	C	F	C		C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	C	F	C
Tubetti Francesca	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Turco Mario																				
Unterberger Juliane	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Urso Adolfo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Valente Valeria	A	A	F	A	A	F	F	F	A	F	A	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Verducci Francesco	A	A	F	A	A	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	F	
Verini Walter	A	A	F	A	A	F	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	A	F
Versace Giuseppina	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Zaffini Francesco																				
Zambito Ylenia	A	A	F	A	A	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	F
Zampa Sandra	A	A	F	A	A	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F
Zanettin Pierantonio	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Zangrillo Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zedda Antonella	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C
Zullo Ignazio	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
Alberti Casellati Maria Elisab	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alfieri Alessandro																				
Aloisio Vincenza	A	F	A	F	A	A	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Ambrogio Paola	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Amidei Bartolomeo	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Ancorotti Renato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Balboni Alberto																				
Barachini Alberto													C	C	C	C	C	F	C	C
Barcaiolo Michele	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Basso Lorenzo	F	F	A	F	A	A	A	A	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
Bazoli Alfredo	F	F	A	F	A	A	A	A	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
Bergesio Giorgio Maria	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Bernini Anna Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berrino Giovanni	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Bevilacqua Dolores																				
Biancofiore Michaela	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Bilotti Anna																				
Bizzotto Mara	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Boccia Francesco	F	F	A	F	A	A	A	A	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
Bongiorno Giulia	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Borghese Mario Alejandro	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Borghesi Stefano	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Borghi Claudio	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Borghi Enrico	F	F	A	F	A	A	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bucalo Carmela																				
Butti Alessio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calandrini Nicola	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Calderoli Roberto	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Calenda Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campione Susanna Donatella	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Camusso Susanna Lina Giulia	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F
Cantalamessa Gianluca	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Cantù Maria Cristina	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Casini Pier Ferdinando	F	F	A	F	A	A	A	A	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
Castelli Guido	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Castellone Maria Domenica	A	F	A	F	A	A	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Castiello Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cataldi Roberto	A	F	A	F	A	A	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Centinaio Gian Marco																				
Ciriani Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cosenza Giulia	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
Paganella Andrea	C		F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Paita Raffaella	F	F	A	A	A	A	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Paroli Adriano	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Parrini Dario	F	F	A	F	A	A	A	A	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
Patton Pietro	F	F	A	F	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Patuanelli Stefano	A	F	A	F	A	A	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Pellegrino Cinzia	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Pera Marcello	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Petrenga Giovanna	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Petrucci Simona	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Piano Renzo																				
Pirondini Luca	A	F	A	F	A	A	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Pirovano Daisy	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Pirro Elisa	A	F	A	F	A	A	A	F	A											
Pogliese Salvatore Domenico An	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C
Potenti Manfredi	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Pucciarelli Stefania	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Rando Vincenza	F	F	A	F	A	A	A	A	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
Rapani Ernesto	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Rastrelli Sergio	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Rauti Isabella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Renzi Matteo																				
Rojc Tatiana	F	F	A	F	A	A	A	A	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
Romeo Massimiliano	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Ronzulli Licia																				
Rosa Gianni	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Rosso Roberto	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Rossomando Anna	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Raoul	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Sallemi Salvatore	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Salvitti Giorgio	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Satta Giovanni	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C
Sbrollini Daniela	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Scalfarotto Ivan	F	F	A	F	A	A	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Scarpinato Roberto Maria Ferdi																				
Scurria Marco	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sensi Filippo	F	F	A	F	A	A	A	A	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
Sigismondi Etelwardo	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Silvestro Francesco																				
Silvestroni Marco													C	C	C	C	C	F	C	C
Sironi Elena	A	F	A	F	A	A	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Sisler Sandro	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
Sisto Francesco Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Spagnoli Luigi	F	F	A	F	F	A	A	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Spelgatti Nicoletta	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Speranzon Raffaele	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Spinelli Domenica	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Stefani Erika	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Tajani Cristina	F	F	A	F	A	A	A	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
Ternullo Daniela	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Testor Elena	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Tosato Paolo	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Trevisi Antonio Salva- tore	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Tubetti Francesca	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
Turco Mario																				
Unterberger Juliane	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Urso Adolfo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Valente Valeria	A	F	A	F	A	A		A	A	F	F		A	F	F	F	F	F	F	F
Verducci Francesco	F	F	A	F	A	A	A	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
Verini Walter	F	F	A	F	A	A	A	A	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
Versace Giuseppina	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
Zaffini Francesco																				
Zambito Ylenia	F	F	A	F	A	A	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
Zampa Sandra	F	F	A	F	A	A	A	A	A	A	F	F	A	F		F	F	F	F	F
Zanettin Pierantonio	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C
Zangrillo Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zedda Antonella	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Zullo Ignazio	C	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Alberti Casellati Maria Elisab	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alfieri Alessandro																				
Aloisio Vincenza	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	A	F	A	F	A
Ambrogio Paola	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Amidei Bartolomeo	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Ancorotti Renato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Balboni Alberto																				
Barachini Alberto	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Barcaiolo Michele	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C		C	F	F	C	F	C	C
Basso Lorenzo	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	A	A	A	F	A
Bazoli Alfredo	F	F	F	F	A		F	F	F	A	A	F	F	F	F	A	A	A	F	A
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Bernini Anna Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berrino Giovanni	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Bevilacqua Dolores																				
Biancofiore Michaela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Bilotti Anna																				
Bizzotto Mara	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Boccia Francesco	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	A				
Bongiorno Giulia	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Borghese Mario Alejandro	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Borghesi Stefano	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Borghi Claudio	C																			
Borghi Enrico	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bucalo Carmela																				
Butti Alessio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calandrini Nicola	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F		
Calderoli Roberto	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Calenda Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campione Susanna Donatella	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Camusso Susanna Lina Giulia	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	A	A	A	A	A
Cantalamessa Gianluca	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F
Castelli Guido	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Castellone Maria Domenica	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	A	F	A	F	A
Castiello Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cataldi Roberto	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	A	F	A	F	A
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Centinaio Gian Marco																				
Ciriani Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cosenza Giulia	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Paganella Andrea	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Paita Raffaella	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F
Paroli Adriano	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Parrini Dario	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	A
Patton Pietro	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F
Patuanelli Stefano	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	A	F	A	F	A
Pellegrino Cinzia	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Pera Marcello	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Petrenga Giovanna	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Petrucci Simona	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Piano Renzo																				
Pirondini Luca	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	A	F	A	F	A
Pirovano Daisy	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Pirro Elisa																				
Pogliese Salvatore Domenico An	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Potenti Manfredi	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Pucciarelli Stefania	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Rando Vincenza	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	A	A	A	F	A
Rapani Ernesto	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Rastrelli Sergio		C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Rauti Isabella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Renzi Matteo																				
Rojc Tatiana	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F
Romeo Massimiliano	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Ronzulli Licia																				
Rosa Gianni	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Rosso Roberto	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Rossomando Anna	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Raoul	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Sallemi Salvatore	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Salvitti Giorgio	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Satta Giovanni	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Sbrollini Daniela	F	F	F	F	A	F	F	F		F	A	A	F	F	F	A	F	A	F	F
Scalfarotto Ivan	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F
Scarpinato Roberto Maria Ferdi																				
Scurria Marco	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sensi Filippo	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	A	A	A	F	A
Sigismondi Etelwardo	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Silvestro Francesco																				
Silvestroni Marco	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	C	F		C
Sironi Elena	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F
Sisler Sandro	C		C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F			F	C	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Sisto Francesco Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Spagnoli Luigi	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F
Spelgatti Nicoletta	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Speranzon Raffaele	C	C	C	C	F	C	C		C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Spinelli Domenica	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Stefani Erika	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Tajani Cristina	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	A	A	A	F	F
Ternullo Daniela	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F		C
Testor Elena	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Tosato Paolo	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Trevisi Antonio Salva- tore	C	C		C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Tubetti Francesca	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Turco Mario																				
Unterberger Juliane	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Urso Adolfo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Valente Valeria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Verducci Francesco	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	A	A	A	F	F
Verini Walter	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	A	A	A	F	A
Versace Giuseppina	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F		F	C	C
Zaffini Francesco																				
Zambito Ylenia	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F
Zampa Sandra	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	A	A	A	F	F
Zanettin Pierantonio	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Zangrillo Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zedda Antonella	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C
Zullo Ignazio	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C

236ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Ottobre 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante										
Nominativo	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
Petrenga Giovanna	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Petrucci Simona	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Piano Renzo										
Pirondini Luca	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A
Pirovano Daisy	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Pirro Elisa										
Pogliese Salvatore Domenico An	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Potenti Manfredi	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Pucciarelli Stefania	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Rando Vincenza	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A
Rapani Ernesto	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Rastrelli Sergio	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Rauti Isabella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Renzi Matteo										
Rojc Tatiana	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A
Romeo Massimiliano	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Ronzulli Licia										
Rosa Gianni	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Rosso Roberto	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Rossomando Anna	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Raoul	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Sallemi Salvatore	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Salvitti Giorgio	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Satta Giovanni	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Sbrollini Daniela	F	F	F	A	F	F	C	C	A	C
Scalfarotto Ivan	F	F	F	A	F	F	C	C	A	C
Scarpinato Roberto Maria Ferdi										
Scurria Marco	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sensi Filippo	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A
Sigismondi Etelwardo	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Silvestro Francesco										
Silvestroni Marco	C	C	F	F	C	C	F	C	F	F
Sironi Elena	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A
Sisler Sandro	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Sisto Francesco Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Spagnolli Luigi	F	F	C	A	F	F	A	C	A	A
Spelgatti Nicoletta	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Speranzon Raffaele	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Spinelli Domenica	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Stefani Erika	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Tajani Cristina	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A
Ternullo Daniela	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Testor Elena	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante										
Nominativo	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
Tosato Paolo	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Trevisi Antonio Salvatore	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F
Tubetti Francesca	C	C	F	F	C	C	C	F	F	F
Turco Mario										
Unterberger Juliane	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Urso Adolfo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Valente Valeria	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A
Verducci Francesco	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A
Verini Walter	A	F	F	A	A	F	A	F	A	A
Versace Giuseppina	C	C	F	F	C	C	F	F		
Zaffini Francesco										
Zambito Ylenia	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A
Zampa Sandra	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A
Zanettin Pierantonio	C	C	F	F						
Zangrillo Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zedda Antonella	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Zullo Ignazio	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F

(*) "Il senatore Borghese Mario Alejandro è in congedo e non dunque assente come figura dal prospetto delle votazioni"

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 1054:

sull'emendamento 16.150, la senatrice Cosenza avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 16.151 (testo 2) e sugli articoli 9 e 28 la senatrice Murelli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 12.156 (testo 2) i senatori Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Guidolin, Licheri Sabrina, Lopreiato, Lorefice, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro e Sironi avrebbero voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ancorotti, Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Castiello, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Mazzella, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Pera, Rauti, Rubbia, Segre e Sisto.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La senatrice Gelmini ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo Misto e di aderire al Gruppo parlamentare Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro) - MAIE.

La Presidente del Gruppo Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro) - MAIE ha accettato tale adesione.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

La Presidente del Gruppo Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro) - MAIE ha comunicato che il Gruppo stesso assume la seguente nuova denominazione: "Civici d'Italia - UDC - Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare".

Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, presentazione di relazioni

In data 30 ottobre 2024, a nome della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e

istigazione all'odio e alla violenza, la senatrice Segre ha presentato la relazione - approvata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, nella seduta del 16 ottobre 2024 - sull'attività svolta dalla Commissione stessa negli anni 2023 e 2024 (*Doc. XVI, n. 2*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Liris Guido Quintino

Disposizioni per il riconoscimento della psoriasi come malattia cronica (1283)

(presentato in data 29/10/2024);

senatrice Maiorino Alessandra

Promozione della convivenza con il Lupo (*Canis lupus*) e l'Orso (*Ursus arctos*) e loro protezione (1284)

(presentato in data 30/10/2024);

senatori Boccia Francesco, Bazoli Alfredo, Mirabelli Franco, Lorenzin Beatrice, Nicita Antonio, Zambito Ylenia, Irto Nicola, Basso Lorenzo, D'Elia Cecilia, Zampa Sandra, Alfieri Alessandro, Camusso Susanna Lina Giulia, Casini Pier Ferdinando, Crisanti Andrea, Delrio Graziano, Fina Michele, Franceschelli Silvio, Franceschini Dario, Furlan Annamaria, Giacobbe Francesco, Giorgis Andrea, La Marca Francesca, Losacco Alberto, Malpezzi Simona Flavia, Manca Daniele, Martella Andrea, Meloni Marco, Misiani Antonio, Parrini Dario, Rando Vincenza, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Sensi Filippo, Tajani Cristina, Valente Valeria, Verducci Francesco, Verini Walter

Misure per l'attribuzione ad Acquirente unico di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili (1285)

(presentato in data 30/10/2024);

senatore Silvestroni Marco

Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di ordinamento degli enti locali (1286)

(presentato in data 30/10/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Gasparri Maurizio ed altri

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza (1263)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze

e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport (assegnato in data 30/10/2024);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Bongiorno Giulia ed altri

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio (1261)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 30/10/2024);

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

dep. Simiani Marco

Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello (1275)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

C.400 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1080, C.1202, C.1286)

(assegnato in data 30/10/2024).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Regione Friuli-Venezia Giulia

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (1279)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali

C.976 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 30/10/2024).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 ottobre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente le proposte di nomina del professor Francesco Bestagno e del consigliere Raffaella Pezzuto alla carica di giudici di designazione italiana presso il Tribunale dell'Unione europea.

La predetta comunicazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª Commissione permanente (Atto n. 584).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 25 ottobre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, concernente un regime sperimentale di accesso alla pensione anticipata di anzianità per le lavoratrici, aggiornata al 16 settembre 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente (*Doc. CLXXXV*, n. 1).

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 29 ottobre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al secondo trimestre 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. LXXIII-bis*, n. 8).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione finale del programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) 2014-2020 (COM(2024) 425 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Sintesi delle relazioni di attuazione annuali per i programmi operativi cofinanziati dal Fondo di aiuti europei agli indigenti nel 2022 (COM(2024) 457 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Interrogazioni

BIANCOFIORE, SALVITTI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la nuova assicurazione sociale per l'impiego (di seguito "NASpI") è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell'interessato;

essa spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

le dimissioni sono l'atto con cui un lavoratore dipendente può recedere unilateralmente da un contratto che lo vincola al datore di lavoro;

la legge subordina la loro efficacia al rispetto di una specifica procedura, disciplinata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che consiste nell'impiego di appositi moduli telematici resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a pena di inefficacia, da trasmettere con specifiche modalità al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente (cosiddette dimissioni telematiche);

considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

sarebbero in aumento i casi di lavoratori che si assentano dal lavoro senza alcuna comunicazione per indurre il datore di lavoro ad adottare nei loro confronti un provvedimento disciplinare per assenza ingiustificata, con il duplice scopo di farsi licenziare ed accedere così alla NASpI;

la procedura di licenziamento comporta l'apertura di un procedimento con rilevanti costi, soprattutto per realtà di piccole dimensioni, con ricadute negative di sistema ammettendo, inoltre, alla NASpI soggetti che non ne avrebbero diritto;

l'articolo 19 del disegno di legge presentato dal Governo, recante "Disposizioni in materia di lavoro" (recentemente approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame della 10ª Commissione permanente del Senato) prevede un meccanismo innovativo in materia di risoluzione del rapporto di lavoro,

si chiede di sapere quali siano i criteri, la *ratio* e i reali effetti delle disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro contenute nel suddetto disegno di legge governativo.

(3-01433)

GASPARRI, OCCHIUTO, DAMIANI, DE ROSA, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, PAROLI, RONZULLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, TREVISI, ZANETTIN - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il 16 ottobre 2024, la 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica ha concluso l'esame del testo unificato sulla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

il provvedimento delega il Governo ad attuare una riforma di sistema volta a garantire un'offerta universitaria di eccellenza e, conseguentemente, a potenziare il nostro sistema sanitario nazionale, in termini di fabbisogno di professionisti;

la nuova disciplina sostituirà l'attuale modalità di accesso, basata sul *test* unico nazionale, introducendo un modello originale fondato su un percorso di studi comune che consentirà allo studente meritevole di essere indirizzato verso il percorso formativo a lui più consono,

si chiede di sapere, oltre a quelli già indicati, quali ulteriori obiettivi strategici si intenda conseguire con tale riforma e in che modo si intenda incentivare le studentesse e gli studenti ad optare per i percorsi meritocratici istituiti nell'ambito delle università italiane.

(3-01434)

MURELLI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

organi di stampa locali hanno diffuso la notizia che tra i libri adottati in una scuola primaria di Piacenza figurerebbe il libro intitolato "L'importante è che siamo amici", nel quale viene raccontata la storia di Errol e del suo orsacchiotto, Thomas, che, d'un tratto, confessa al suo grande amico Errol di sentirsi "Tilly". Nel libro si legge: "Thomas l'orsacchiotto fece un bel respiro: 'Ho bisogno di essere me stesso, Errol. Nel mio cuore ho sempre saputo di essere un orsacchiotto femmina, non maschio. Vorrei chiamarmi Tilly, non Thomas'".

ad avviso dell'interrogante, nelle scuole primarie, ma anche nella scuola secondaria di primo grado, è rischioso affrontare tematiche così delicate e complesse con bambini e ragazzi che non hanno ancora gli strumenti per comprendere determinati argomenti;

in ogni caso si tratta di questioni che dovrebbero essere gestite dalla scuola con il coinvolgimento delle famiglie, in quanto inscindibilmente legate alle scelte educative che ogni famiglia ha il sacrosanto diritto di avere e in questo deve poter agire in sinergia con la scuola, senza essere prevaricata;

l'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 1994 stabilisce che la scelta dei libri di testo rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di interclasse (scuola primaria) o di classe (scuola

secondaria di primo e di secondo grado), con la vigilanza del direttore scolastico. I consigli di classe e di interclasse sono gli organi collegiali in cui le diverse componenti scolastiche (docenti, genitori e studenti per la scuola secondaria di II grado) si incontrano per pianificare e valutare costantemente l'azione educativa e didattica;

considerato che:

con la circolare per l'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024/2025, si è previsto che “le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l'eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l'a.s. 2024/2025, nel mese di maggio c.a. e comunque non oltre la seconda decade dello stesso mese, per tutti gli ordini e gradi di scuola”;

nei fatti sono stati perciò estromessi i consigli di classe, quindi i rappresentanti dei genitori vengono messi nell'impossibilità di far sentire la propria voce, proprio dove si assumono decisioni importanti e decisive nella linea educativa dei propri figli;

il più delle volte i rappresentanti dei genitori non vengono opportunamente informati del loro diritto prendere visione dei libri di testo proposti dalle case editrici, nei consigli di classe ci si limita a chiedere l'adesione dei genitori senza neppure invitarli a esprimere la loro opinione. È invece proprio in quest'occasione che i genitori, attraverso i propri rappresentanti, potrebbero eventualmente esprimere il proprio dissenso all'adozione di testi che propongono prospettive come, ad esempio, quelle derivanti dall'ideologia “gender”;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda dare opportune indicazioni agli uffici di attenersi scrupolosamente a quanto indicato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 1994 nella redazione delle prossime circolari sulle adozioni dei libri di testo, affinché ai genitori non sia negato il diritto alla partecipazione con le scuole nelle scelte educative fondamentali per lo sviluppo psicofisico dei propri figli;

se non ritenga di dare indicazioni alle scuole per attuare un'adeguata campagna informativa in merito al diritto dei genitori di prendere parte attiva alla scelta dei libri di testo, per evitare poi di doversi lamentare di scelte ideologiche inadeguate e irrispettose del diritto all'educazione dei propri figli.

(3-01435) (già 4-01488)

MURELLI, ROMEO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*

- Premesso che:

nei giorni scorsi a Borgo Panigale, rione del comune di Bologna, si è registrato l'ennesimo caso di incidente mortale sul lavoro, presso lo stabilimento di Toyota: il bilancio è di due morti, undici feriti gravi ed uno gravissimo;

le autorità hanno disposto il sequestro dell'impianto per agevolare le indagini, portando alla sospensione di tutte le attività produttive e logistiche dello stabilimento;

Toyota material handling, nel corso di una riunione tenutasi nelle ore immediatamente successive all'incidente, ha infatti comunicato ai rappresentanti dei lavoratori la decisione di chiudere lo stabilimento, nella zona di Bargaellino, e fermare tutte le attività lavorative, anche da remoto, fino a nuova comunicazione; i lavoratori sono stati collocati in cassa integrazione ordinaria a partire dal 23 ottobre 2024;

il 29 ottobre si è svolto un incontro tra la dirigenza dello stabilimento e i sindacati, per discutere degli ammortizzatori sociali attivati in seguito alla decisione dell'azienda di fermare completamente le attività produttive;

i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto all'azienda di integrare la cassa integrazione ordinaria, in modo portarla al 100 per cento della retribuzione;

la chiusura a tempo indeterminato agita non poco gli oltre 800 lavoratori, già profondamente segnati dalla tragedia dell'esplosione;

la preoccupazione scaturisce anche a seguito della notizia della chiusura, sempre a data da destinarsi, dello stabilimento Toyota di San Donato Milanese e la cassa integrazione guadagni per i suoi 50 dipendenti,

si chiede di sapere se e quali ulteriori notizie, fatte salve le indagini della magistratura, il Ministro in indirizzo possa fornire in merito alle cause dell'incidente e quali iniziative di competenza intenda adottare per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori coinvolti.

(3-01436)

LICHERI Ettore Antonio - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la trasmissione "Report", nella puntata del 27 ottobre 2024, ha ricostruito le fasi successive al naufragio in cui, nella notte tra il 16 e il 17 giugno 2024 al largo del mar Ionio, al confine con le acque SAR italiane, persero la vita 65 persone (tra cui 26 minori) dei 70 migranti partiti dalla Turchia su una barca a vela, in avaria e quasi inabissata, alla deriva da diversi giorni;

fu un velista francese a lanciare l'allarme (al momento del soccorso, in vita erano rimaste solo 12 persone) cui sarebbe seguito l'arrivo di un mercantile inviato dal centro coordinamento soccorso marittimo che ha raccolto i naufraghi, per poi trasbordarli sulla motovedetta della Capitaneria di porto partita da Roccella Ionica;

semberebbe che i cadaveri siano arrivati "a spezzoni" in zone diverse e distanti tra loro (Crotone, Gioia Tauro, Locri, Polistena, Soverato, Roccella stessa) al pari dei sopravvissuti, sparpagliati negli ospedali di due province;

le nazionalità delle persone che viaggiavano a bordo dell'imbarcazione sembrerebbero essere: Afghanistan, Iran, Iraq, Siria, Pakistan, Paesi devastati da guerre e violazione dei diritti;

la rotta (la rotta turca) è la stessa della strage di migranti allo Steccato di Cutro;

sono emerse anche in questo caso ipotesi di responsabilità per la sottovalutazione da parte delle autorità competenti nell'autorizzazione al soccorso dei naufraghi e per non aver dato corso all'allerta, lanciata il 16 giugno 2024 da "Alarm phone" al centro coordinamento soccorso marittimo di Roma, della richiesta di aiuto giunta da una barca in difficoltà nello Ionio, dando anche l'esatta posizione della stessa;

risulta, altresì, dalla trasmissione e da fonti di stampa la "fulminea promozione del vice prefetto che si occupava del caso ad assessore regionale" e che la comunicazione delle istituzioni sulle operazioni successive al soccorso sia stata "carente e in alcuni casi fuorviante", per il tramite di brevi comunicati "spesso incompleti e incoerenti", "scarsa trasparenza sui numeri e gli spostamenti delle salme delle vittime" (in sostanza, una condotta uniforme che avrebbe coinvolto tutte le istituzioni competenti e che avrebbe impedito alla stampa di documentare l'accaduto "con tanto di identificazioni sul posto e allontanamenti dagli ospedali in cui erano ricoverati i sopravvissuti"), vicende non nuove che replicano, ad avviso dell'interrogante, quanto accaduto a Roma il 23 maggio 2024, il 12 aprile 2024 nella città di Padova e il 6 novembre 2023 nella città di Messina, in cui le forze dell'ordine hanno detenuto per ore in stato di fermo cronisti e operatori della stampa, identificatisi e qualificatisi, senza giustificazione alcuna, creando il forte sospetto di aver voluto impedire la cronaca e l'informazione dei fatti concernenti, rispettivamente, una manifestazione ambientalista (Messina) e le azioni di protesta degli attivisti di "Ultima generazione" (Padova e Roma);

la catena di eventi riportata desta gravi preoccupazioni in ordine a quanto appare, ad avviso dell'interrogante, un "sistema" finalizzato all'occultamento dei fatti e della realtà, o una "strategia", come rilevato anche dagli organi della stampa, "dell'invisibilizzazione e della dispersione", strutturato sulla base della consegna del silenzio e su una vasta complicità, o sulla sua imposizione lungo la catena di comando, su una tragedia identica alla strage di Cutro del febbraio 2024;

l'oscuramento, o il suo tentativo, di fatti precisi e di parte della realtà rappresenta l'*incipit* di derive illiberali del quale da tempo l'interrogante ha visto i prodromi, a decorrere dall'avvio del mandato del Governo in carica, si chiede di sapere:

se non si intenda chiarire la dinamica dei fatti occorsi in ordine alla vicenda oggetto della trasmissione televisiva e di quanto illustrato in premessa, la loro esatta concatenazione, unitamente alla disamina degli ordini impartiti nonché delle rispettive competenze, responsabilità, regole di ingaggio e catena di comando delle istituzioni coinvolte, nonché la condizione attuale dei migranti superstiti unitamente agli accordi eventualmente presi dalle istituzioni e dagli organi coinvolti con i familiari delle vittime e i loro Paesi di origine;

se non si intenda, altresì, chiarire le condotte tenute dalle istituzioni e dagli organi coinvolti nei confronti dei giornalisti, che risulterebbero essere stati impediti, in ordine all'informazione e alla cronaca dei fatti, nonché le condotte tenute nei confronti dei familiari delle vittime, anche con riguardo agli accordi presi con i familiari stessi e con i loro Paesi di origine per il rientro delle salme.

(3-01437)

DELLA PORTA, MALAN, BALBONI, LISEI, SPINELLI, DE PRIAMO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

la recente indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano avrebbe rilevato l'esistenza di un sodalizio criminale che,

attraverso una serie di accessi illeciti ai sistemi d'indagine delle forze dell'ordine e a banche dati pubbliche, avrebbe posto in essere un'ampia attività di dossieraggio di cittadini, esponenti delle istituzioni, imprenditori e professionisti;

al centro dell'indagine vi è la società Equalize S.r.l., attualmente sotto sequestro, che avrebbe creato un sistema per accedere illegalmente a dati sensibili per poi vendere le informazioni acquisite illecitamente;

tra gli indagati vi sono il presidente di fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali e l'ex poliziotto Carmine Gallo, entrambi soci della società;

le notizie riportate dalla stampa restituiscono un quadro allarmante che sollecita interventi a tutela delle banche dati pubbliche e dei dati personali e sensibili dei cittadini;

la recente legge 28 giugno 2024, n. 90, ha disposto un inasprimento del quadro delle sanzioni previste per i reati informatici e l'aumento degli *standard* di sicurezza informatica degli enti pubblici e privati, prevedendo, a tal fine, il potenziamento delle misure di protezione e prevenzione per contrastare le minacce del *cyber* crimine sempre più sofisticate,

si chiede di sapere quali ulteriori iniziative intenda adottare il Governo per rafforzare la sicurezza delle banche dati pubbliche e, in particolare di quella del Ministero dell'interno, al fine di prevenire il ripetersi di simili, gravi episodi, e per assicurare elevati livelli di protezione delle infrastrutture critiche del nostro Paese.

(3-01438)

BORGHI Enrico - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

in attuazione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, ratificato con legge 21 febbraio 2024, n. 14, lo scorso 13 ottobre 16 migranti sono stati imbarcati a bordo di una nave della Marina militare per essere trasferiti in Albania, dove sono sbarcati il 16 ottobre;

dei 16 migranti, due erano minorenni e altri due versavano in condizioni di salute precarie, quindi sono stati rapidamente trasferiti in Italia a bordo di navi della Marina militare, mentre per gli altri 12 l'autorità giudiziaria ha disposto il rimpatrio per effetto della mancata convalida dei relativi decreti di trattenimento;

secondo alcune stime indipendenti, il costo di trasferimento in Albania, per singolo migrante e per la singola tratta, è pari a 20.000 euro: l'onere sostenuto dall'Italia per i soli trasferimenti di andata e di ritorno dei 16 migranti, pertanto, sarebbe pari a 640.000 euro, senza contare il personale e i mezzi delle forze dell'ordine impegnati in tali operazioni;

negli ultimi due anni il personale delle forze dell'ordine è stato in costante diminuzione, con effetti sconcertanti sia sul piano dell'ordine pubblico, sia in termini di impatto sul personale in servizio, il quale, oltre a dover fronteggiare l'aumento del costo della vita e la mancata parametrizzazione del trattamento economico alla sede di assegnazione, viene chiamato a sopperire alla cronica carenza di organico con turni massacranti e sacrifici;

anche alla luce del piano strutturale di bilancio e del disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, in cui, al netto delle rassicurazioni di future “correzioni” del testo da parte del Governo e della maggioranza, si prevede un *turn-over* al 75 per cento e tagli lineari in tutti i comparti, appare evidente come le risorse pubbliche debbano essere utilizzate in coerenza con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, nonché con quello di economicità ed efficienza, diretti corollari del primo;

in questa prospettiva, in relazione alla vicenda dei 16 migranti appare fondamentale chiarire dove costoro siano stati soccorsi, al fine di valutare l’economicità, l’efficienza e l’impatto economico dell’attuazione del sistema di gestione dei flussi migratori delineato dal suddetto protocollo,

si chiede di sapere in che punto siano stati soccorsi in mare i 16 migranti trasferiti in Albania, a quale distanza dalla più prossima costa italiana e in quali condizioni, nonché se non si ritenga che l’impegno economico previsto per il “protocollo Albania” non abbia l’effetto di sottrarre risorse fondamentali al comparto sicurezza e pregiudicare gli investimenti e l’entità degli stanziamenti necessari per garantire la sicurezza dei cittadini.

(3-01439)

VERINI, BOCCIA, BAZOLI, MIRABELLI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ZAMPA - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto emerge da un’inchiesta della Procura di Milano un gruppo di informatici è riuscito a violare il sistema di indagine (SDI) del Ministero dell’interno, la banca dati più sensibile delle forze dell’ordine italiane, attraverso un sofisticato virus informatico e con la complicità di persone infiltrate nel *team* di manutenzione. Il gruppo faceva riferimento alla società Equalize S.r.l., di proprietà di Enrico Pazzali, presidente della fondazione Fiera Milano, e il cui amministratore delegato è l’ex sostituto commissario di polizia Carmine Gallo. Come rivelato nelle intercettazioni pubblicate da diversi organi di stampa, il sistema utilizzato permetteva di “scaricare i dati direttamente dalla banca dati del ministero dell’Interno” grazie a un *malware* di tipo RAT (*remote access Trojan*) inserito nei *server* del Viminale;

le dimensioni del sistema violato sono impressionanti. Si tratta di uno dei più grandi sistemi informatici della pubblica amministrazione italiana, con una complessità paragonabile a quella dei maggiori istituti bancari. La sua struttura comprende centinaia di *database* interconnessi che gestiscono ogni aspetto dell’attività investigativa e di sicurezza nazionale;

inoltre, sarebbero state prelevate informazioni sensibili e segrete, anche di esponenti del mondo della politica, contenute in altre banche dati strategiche nazionali, come “Serpico”, e il sistema valutario legato alle segnalazioni di operazioni sospette di Banca d’Italia, per poi rivenderle su commissione;

il pubblico ministero Francesco de Tommasi della Direzione distrettuale antimafia ha parlato di “creazione di vere e proprie banche dati parallele vietate” e di indagati “pericolosissimi” per via della “circolazione indiscriminata di notizie, informazioni sensibili, riservate e segrete” che “sono in grado di ‘tenere in pugno’ cittadini e istituzioni”;

inoltre, sempre secondo quanto scritto negli atti, la presunta associazione per delinquere godrebbe "di appoggi di alto livello, in vari ambienti, anche quello della criminalità mafiosa e quello dei servizi segreti, pure stranieri" e gli indagati "spesso promettono e si vantano di poter intervenire su indagini e processi". Il gruppo avrebbe una struttura "a grappolo", ogni componente e collaboratore avrebbe a sua volta "contatti nelle forze dell'ordine e nelle altre pubbliche amministrazioni" con cui "reperire illecitamente dati";

la Procura di Milano, inoltre, effettuerà anche approfondimenti sulla presunta vendita di dati e informazioni sensibili verso l'estero, per verificare l'eventualità che siano finiti in altri Paesi. In tal caso gli acquirenti di queste informazioni potrebbero essere anche potenze straniere non democratiche o gruppi di interesse che vogliono influenzare il corso politico, finanziario ed economico di altri Paesi;

considerato che:

l'attività di spionaggio ha riguardato finanza, impresa, politica, ambienti che sono pezzi fondamentali del "sistema Paese" e preoccupa anche per l'uso potenziale dei dati sottratti, basti pensare all'uso che ne potrebbe fare la criminalità organizzata. Da tempo le mafie hanno investito i proventi illeciti da un lato schermando le proprie attività informatiche rendendole inaccessibili e dall'altro cercando di penetrare le banche dati che nelle loro mani diventano formidabili armi di ricatto ai singoli e agli Stati;

il caso Equalize è solo l'ultimo di una serie di vicende che riguarda accessi abusivi, funzionari infedeli, *hacker* e controlli carenti. Sono episodi di penetrazione di banche dati sensibili, dal caso Striano-Laudati ad altri, che sebbene abbiano caratteristiche diverse finiscono con il riguardare sempre la sicurezza informatica e cibernetica del Paese;

appare di tutta evidenza come le banche dati italiane siano insicure e necessitino di investimenti strutturali. Tuttavia, la tutela della sicurezza non può basarsi unicamente sull'inasprimento della disciplina penalistica: richiede, invece, significativi investimenti sul piano della prevenzione. Nel caso dei sistemi informatici e delle reti di raccolta dei dati è necessario in particolar modo rafforzare la sicurezza dei sistemi, assicurando il continuo adeguamento agli *standard* tecnici più avanzati, perfezionare il sistema degli *alert* e allo stesso tempo investire sulla formazione del personale;

a fronte della gravità dei fatti emersi dall'inchiesta milanese il gruppo del Partito democratico ha più volte richiesto alla Presidente del Consiglio dei ministri di venire a riferire all'Assemblea,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere per rendere realmente efficace il sistema di protezione delle banche dati del Paese, anche attraverso finanziamenti adeguati, e quali iniziative intenda assumere per verificare se vi sia stato il coinvolgimento nell'attività di dossieraggio di alcuni apparati dello Stato e della sicurezza.

(3-01440)

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

la Corte di giustizia della UE, con la sentenza 4 ottobre 2024, nella causa C-438/23 Protéines France, ha deliberato che l'uso dei termini

tradizionalmente associati a prodotti di origine animale può essere esteso anche agli alimenti a base vegetale;

la controversia si riferisce ad una legge francese del 2021 che, per rendere maggiormente trasparenti le informazioni alimentari fornite ai consumatori, aveva vietato l'uso di espressioni come "hamburger vegetariani" o "salsicce vegane" per gli alimenti a base vegetale; il caso sollevato da diverse associazioni, tra cui l'Unione vegetariana europea e l'Association végétarienne de France, era stato infatti deferito nell'agosto 2023 dal Consiglio di Stato francese alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

in base alla sentenza, gli Stati membri possono adottare nomi legali per gli alimenti, ma non possono impedire l'uso di termini descrittivi comuni per alimenti a base vegetale;

la sentenza del tribunale europeo potrebbe avere conseguenze anche in Italia, dove con l'approvazione della legge 1° dicembre 2023, n. 172, è stato introdotto il divieto di "*meat sounding*" per i prodotti vegetali;

la legge è stata voluta dal legislatore italiano per tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, la salute dei consumatori italiani e i loro acquisti da denominazioni fuorvianti che, utilizzando forme di comunicazione fuorvianti, modificano la percezione del significato di parole comuni associate agli alimenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia difendere in tutte le sedi opportune i principi che sono alla base della legge n. 172 del 2023, in materia di "*meat sounding*", affinché venga garantita una sostanziale protezione degli interessi dei consumatori di fronte a forme di comunicazione che, presentandosi come pervasive e fuorvianti, possano alterare le loro possibilità di scelta.

(3-01442)

VERINI, D'ELIA, SENSI, VALENTE, RANDO, ROSSOMANDO, FURLAN, CAMUSSO, ROJC, VERDUCCI, LA MARCA, NICITA, MARTELLA, PARRINI, GIORGIS, GIACOBBE, DELRIO, MANCA - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

nell'ambito dell'operazione "The good lobby" a seguito di un'attività di indagine diretta dall'ufficio di Roma della Procura europea, investigatori della Polizia di Stato della squadra mobile di Frosinone e del servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine di Roma sono state eseguite a Ceccano (Frosinone) misure cautelari personali e sequestri emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone nei confronti di un gruppo di persone, gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici finanziati col PNRR e per l'accoglienza dei migranti. Tra questi il sindaco della città, esponente di Fratelli d'Italia, Roberto Caligiore;

sono 10 in totale gli arresti e 3 le interdittive, con il divieto di stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni. Oltre al sindaco Caligiore ed alcuni dipendenti comunali, coinvolti nel reato di corruzione, sono stati colpiti e personaggi campani già noti alle forze dell'ordine e legati alla criminalità;

il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Frosinone nell'ordinanza parla di "spartizione di una torta" perché la Procura europea di Roma

e la squadra mobile di Frosinone hanno fatto i conti: su 5 milioni di euro del PNRR circa 500.000 euro sono stati incassati da quella “cricca spregiudicata” con a capo il sindaco Roberto Caligiore. Nel più “totale disprezzo da parte dei pubblici ufficiali indagati della tutela degli interessi della collettività”, scrive ancora, “approfittando della carica pubblica ricoperta, ha attuato una gestione totalmente arbitraria e personalistica dell’ente anche incompatibile con l’etica professionale di un carabiniere”;

dalle intercettazioni emerge un modo inquietante di intendere il lavoro dell'amministrazione pubblica: talpe, soffiato, rapporti poco chiari con esponenti della malavita campana, romana e milanese, come della camorra e della 'ndrangheta, che gli inquirenti hanno puntualmente ricostruito e che vedono protagonista il sindaco di Ceccano;

il prefetto di Frosinone Ernesto Liguori ha sospeso Roberto Caligiore da sindaco di Ceccano, da consigliere comunale e da consigliere provinciale. In consiglio provinciale il presidente Luca Di Stefano ha disposto la surroga provvisoria. In aula al suo posto è entrato Sergio Crescenzi, primo dei non eletti con la lista di Fratelli d'Italia. In municipio, invece, ha assunto la guida dell'amministrazione di centrodestra la vicesindaca Federica Aceto;

alcuni consiglieri comunali di Ceccano nel chiedere l'immediata convocazione del Consiglio comunale hanno avanzato la richiesta delle dimissioni del vicesindaco e dello scioglimento del Consiglio comunale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, a tutela della pubblica amministrazione e delle risorse pubbliche utilizzate per scopi malavitosi, di fare piena chiarezza sull'intera vicenda, che ha quale conseguenza anche un danno erariale, e procedere allo scioglimento del Consiglio comunale di Ceccano.

(3-01443)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

VALENTE, CAMUSSO, MALPEZZI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, CRISANTI, ROJC, FINA, FURLAN, MANCA, FRANCESCHELLI, IRTO, TAJANI, BASSO, NICITA, SENSI, VERINI, GIACOBBE - *Ai Ministri dell'istruzione e del merito, dell'interno, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 172, della legge n. 234 del 2021, definisce, in attuazione dell'articolo 117, comma secondo, lett. m), della Costituzione, quale livello essenziale delle prestazioni (LEP) per il servizio di asilo nido una copertura del servizio in ciascun comune o bacino territoriale pari al 33 per cento, inclusivo del servizio privato, con riferimento alla popolazione dai 3 ai 36 mesi d'età. La medesima norma finanzia progressivamente l'incremento del costo per la gestione del servizio con uno stanziamento di 120 milioni nel 2022, 175 milioni nel 2023, 230 milioni nel 2024, 300 milioni nel 2025, 450 milioni nel 2026 e 1.100 milioni annui a decorrere dal 2027;

tale finanziamento, a regime di 1.100 milioni di euro, rappresenta un incremento di oltre l'80 per cento rispetto ai 1.300 milioni di spesa complessiva sostenuta nel 2021 dai Comuni per il servizio di asili nido, al netto del contributo delle famiglie, così come riportato dall'ISTAT nel *report* sull'offerta dei nidi pubblicato il 23 novembre 2023 e relativo al periodo 2021-2022;

con il finanziamento previsto dal suddetto comma 172 avrebbero dovuto essere attivati a regime 141.855 nuovi posti, ripartiti per singolo ente comunale;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 73 del 2023, ha stabilito che i Comuni inadempienti nella progressiva attivazione del servizio non devono limitarsi a restituire le somme, ma devono essere commissariati e le somme destinate agli asili nido devono confluire in un fondo specifico, distinto dal fondo di solidarietà comunale, il quale non ha vincoli settoriali di utilizzo;

il Governo si è adeguato alla sentenza della Corte costituzionale facendo confluire le erogazioni per il servizio di asili nido nel fondo speciale equità livello dei servizi e, nel corso della riunione della Conferenza Stato-Città del 30 maggio 2024, è stata approvata l'intesa su uno schema di decreto del Ministero dell'interno che avvia le procedure di commissariamento per i Comuni che non hanno attivato la prima quota di servizi di asilo nido, relativa al 2022 e finanziata con 130 milioni;

con ulteriori bandi del PNRR, sono stati assegnati agli enti locali finanziamenti per 3,24 miliardi di euro, per la realizzazione entro il 2026 di nuovi asili nido; a queste somme vanno aggiunte anche quelle stanziare dal decreto per un nuovo piano per gli asili nido PNRR, emanato dal Ministero dell'istruzione e del merito il 30 aprile 2024, del valore di 734,9 milioni di euro, che ha assegnato direttamente le risorse a 845 Comuni in ritardo con la realizzazione del servizio, con l'obiettivo di attivare ulteriori 31.600 posti;

grazie ai bandi del PNRR e agli stanziamenti del decreto n. 79 del 30 aprile 2024, si potrebbero realizzare, entro il 2026, strutture in grado di ampliare considerevolmente, anche se non ancora in modo ottimale, la copertura dei servizi per la prima infanzia; come è stato segnalato anche da un'indagine di SDA Bocconi, le province che raggiungeranno il *target* del 33 per cento saranno 74 a fronte delle 32 del 2021, mentre le province con una copertura molto bassa (inferiore al 15 per cento) scenderanno dalle 17 del 2021 a una (Caltanissetta) nel 2026;

a fronte di tale quadro finanziario e normativo complesso ed impegnativo, ma finalizzato a raggiungere, sia pure in ritardo, l'obiettivo europeo del 33 per cento di copertura del servizio asili nido entro il 2030, e di avvicinarsi all'obiettivo del 45 per cento indicato dall'Unione europea, il Governo, nel piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, trasmesso all'Unione europea (in particolare, nell'allegato VI, investimento 1.1 della M4C1), ha indicato delle risorse stanziare che si discostano fortemente dal quadro finanziario delineato e dagli obiettivi programmatici concordati con la stessa UE. Nello specifico, nella tavola A.VI.4, il Governo ha rimodulato il LEP del 33 per cento previsto dalla legge n. 234 del 2021 per gli asili nido, impegnandosi a garantire il 33 per cento "a livello nazionale", eliminando il riferimento al "livello comunale" e introducendo una sorta di nuovo LEP del 15 per cento denominato "a livello regionale";

inoltre, sempre nell'ambito del piano strutturale di bilancio 2025-2029, tavola A.VI.4, il Governo ha indicato come obiettivo per il 2027 quello di "aumentare la spesa pubblica per coprire i costi operativi delle strutture di assistenza all'infanzia di almeno il 20% rispetto alla spesa pubblica annua dedicata nel 2021 ai costi di gestione delle strutture di assistenza all'infanzia disponibili per i bambini sotto i 3 anni d'età, considerando anche i nuovi posti resi disponibili dal PNRR";

a giudizio degli interroganti il nuovo livello di copertura del servizio nidi del 15 per cento regionale, fermo restando quello del 33 per cento medio nazionale, è sensibilmente inferiore a quello di legge; un incremento nel 2027 rispetto al 2021 delle spese di gestione di "almeno il 20%" equivale a un importo minimo annuo di 260 milioni di euro, ovvero meno di un quarto rispetto ai 1.100 milioni effettivamente stanziati e necessari a coprire le spese per 141.855 nuovi posti nei nidi;

in sostanza, a PNRR concluso, proprio quando le strutture dovrebbero funzionare a pieno regime, una maggiorazione di "almeno il 20%" rispetto alla spesa pubblica annua dedicata nel 2021 risulta essere assolutamente insufficiente non solo per nuovi investimenti ma addirittura per completare gli investimenti in essere, dal momento che i Comuni non potranno intervenire per completare le opere con risorse proprie, a causa degli ulteriori tagli alle risorse già previsti nel disegno di legge di bilancio per il 2025;

peraltro, la rimodulazione rischia di abbattersi con effetti disastrosi particolarmente nelle regioni del Sud dal momento che, secondo quanto emerge sempre dalle proiezioni del piano strutturale di bilancio 2025-2029, nelle aree più popolate del Sud, quali le provincie di Palermo e Napoli, la copertura non raggiungerà il 20 per cento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza, per quanto di rispettiva competenza, delle motivazioni che hanno determinato il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 234 del 2021;

se siano a conoscenza delle motivazioni che hanno determinato il taglio delle risorse per le spese di gestione, arrivando ad uno stanziamento ad oggi di 260 milioni di euro, ovvero meno di un quarto rispetto ai 1.100 milioni effettivamente stanziati e se non ritengano che tali tagli determinino una grave sperequazione a danno delle regioni del Sud;

se ritengano questa scelta in linea con le politiche di sostegno alle famiglie e alla natalità già ampiamente annunciate dal Governo.

(3-01441)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'art. 17, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nell'ambito del più generale obiettivo di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria, ha introdotto la previsione di un tetto di spesa cui assoggettare gli acquisti di dispositivi medici da parte del servizio sanitario nazionale, da definire a livello sia nazionale che regionale;

il tetto di spesa regionale, per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, è stato fissato, per ciascuna Regione, nella misura del 4,4 per cento del fabbisogno regionale *standard*, con atto n. 181/CSR, del 7 novembre 2019, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78;

in ordine alle conseguenze del superamento del limite di spesa, il richiamato art. 17, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 98 del 2011, stabiliva che la relativa spesa fosse interamente a carico della Regione interessata, con ripiano da realizzare attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale;

l'art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015 ha innovato rispetto a tale disciplina, ponendo a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici una quota del ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per il quadriennio 2015-2018, pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017;

il medesimo comma 9, ai fini del ripiano, ha commisurato il contributo di ciascuna azienda all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del SSR, rimettendo la definizione delle modalità procedurali di ripiano a un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, su proposta del Ministro della salute, e la certificazione del superamento del tetto di spesa a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno;

il sistema del *payback*, così delineato, è rimasto a lungo inattuato. Solo con il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022 si è avuta la certificazione del superamento del tetto di spesa limitatamente al quadriennio 2015-2018, con conseguente quantificazione, Regione per Regione, dell'ammontare dello scostamento;

nel corso del 2022 i provvedimenti che hanno certificato l'avvenuto superamento dei tetti di spesa per le annualità 2015-2018 e quelli regionali conseguenti, coi quali è stato intimato alle aziende fornitrici il pagamento di somme a titolo di parziale ripiano dello sfioramento, sono stati impugnati da una parte degli operatori economici interessati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Con 16 ordinanze di identico tenore il TAR Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, in riferimento agli articoli 3, 23, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, ha concesso la possibilità di estinguere il debito attraverso il versamento di un importo ridotto in un'unica soluzione, pari al 48 per cento della quota di ripiano a loro carico, in un primo momento alle sole aziende fornitrici di dispositivi medici che non abbiano attivato contenzioso o rinunciato ad avviarlo. Il termine per l'adempimento è stato più volte differito *ex lege*, da ultimo al 30 novembre 2023;

considerato che:

le aziende fornitrici di dispositivi medici chiamate al ripiano sono oltre 6.000, in gran parte micro, piccole e medie imprese che contribuiscono a un tessuto industriale molto eterogeneo, altamente innovativo e specializzato, nel quale convivono coi grandi gruppi;

pur tenendo conto della generale riduzione del contributo al 48 per cento (per effetto della pronuncia della Corte costituzionale 22 luglio 2024, n. 139) per il solo quadriennio 2015-2018 l'onere a carico degli operatori economici è stimato in oltre un miliardo di euro;

si tratta di imprese che hanno versato imposte per oltre 4 miliardi di euro nel quadriennio 2015-2018 e oltre 900 milioni di euro nel solo 2021;

la richiesta delle quote di ripiano relative al quadriennio 2015-2018 è intervenuta soltanto nel 2022, in un contesto profondamente mutato rispetto al momento in cui l'onere è maturato;

già al momento dell'introduzione della misura si rilevava la necessità di valutare la sostenibilità del complesso della correzione operata nel settore per le imprese fornitrici di dispositivi medici;

l'art. 28 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, ha ulteriormente inciso sul sistema del *payback*, ponendo a carico delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici il versamento di una quota annuale pari allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'IVA, derivante dalla vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature;

il complesso di queste circostanze, oltre ai rischi occupazionali e di erosione del gettito, condiziona l'operatività delle aziende e la loro esistenza sul mercato, con conseguenze sfavorevoli sui prezzi, sulla regolarità degli approvvigionamenti ospedalieri e sull'accesso alle cure da parte dei cittadini;

tenuto conto:

delle mozioni approvate dai Consigli regionali di Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto, che hanno impegnato le Giunte regionali all'avvio di un'interlocazione con il Governo, in ragione dell'insostenibilità della misura per le aziende coinvolte nei rispettivi territori;

delle ulteriori determinazioni che hanno sospeso l'efficacia dei provvedimenti di riparto e recupero delle somme, in attesa della definizione del contenzioso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non condivida l'opportunità di individuare soluzioni normative e tecniche alternative all'attuale disciplina del *payback* in materia di dispositivi medici, che includano l'introduzione di soglie di esenzione dal pagamento degli oneri in relazione al fatturato delle imprese interessate;

quali iniziative intenda assumere o abbia assunto allo scopo di monitorare l'evoluzione continua della spesa sanitaria nazionale e regionale, attraverso sistemi di informazione aperti agli operatori economici interessati alle procedure di affidamento;

se non ritenga opportuno procedere a una revisione complessiva della disciplina del *payback* in materia di dispositivi medici, che esprima un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra iniziativa economica privata e utilità sociale.

(4-01558)

DE POLI - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

nelle scorse settimane il gruppo Fedrigoni S.p.A. ha annunciato che la Giano S.r.l. cesserà le proprie attività a partire dal 1° gennaio 2025, con il conseguente avvio delle procedure di licenziamento per 195 lavoratori, impiegati nella produzione di carta da ufficio, negli stabilimenti di Fabriano e Rocchetta, in provincia di Ancona;

la decisione interviene in un momento di particolare apprensione per la situazione economica, occupazionale e sociale nel distretto di Fabriano, attraversato da anni di profonde crisi industriali, la cui identità è indissolubilmente legata alla produzione cartaria;

le dichiarazioni dei vertici del gruppo in merito alla volontà di mitigare l'impatto dei licenziamenti, investendo nei siti produttivi nel territorio delle Marche e nello sviluppo del *brand* Fabriano, appare in preoccupante contrasto con le notizie relative al piano di dismissione dell'intero settore cartiere (carte per arte, disegno e ufficio);

considerato che la tutela dei lavoratori riveste carattere prioritario in un territorio già duramente colpito dal declino e dalla perdita di importanti siti industriali e nel quale per le aree della val Vibrata, valle del Tronto e Piceno e del distretto di Fermo e Macerata è già intervenuta la declaratoria di crisi industriale complessa,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano promosso o intendano promuovere per garantire la tutela dei livelli occupazionali;

se, nell'ambito delle rispettive competenze di mediazione e intervento, non ritengano opportuno valutare il coinvolgimento di ulteriori soggetti istituzionali in qualità di acquirenti, quali l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato e la Banca d'Italia.

(4-01559)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-01285 della senatrice Zambito, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):

3-01443 del senatore Verini ed altri, sul Comune di Ceccano (Frosinone);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01442 della senatrice Bizzotto ed altri, sull'introduzione del divieto di “*meat sounding*” per i prodotti vegetali.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-01526 del senatore De Priamo.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 133ª seduta pubblica del 6 dicembre 2023, a pagina 135, sostituire il titolo: “Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), trasmissione di atti” con il seguente: “Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), trasmissione di atti. Deferimento”.

Nel Resoconto stenografico della 235ª seduta pubblica del 29 ottobre 2024, a pagina 30, sotto il titolo: “Discussione dei documenti:”, alla sesta riga, sostituire le parole: “di un’utenza” con le seguenti: “delle utenze”.